**Incentivazione della produzione di energia termica**

**da impianti a fonti rinnovabili**

**ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni**

**REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025**

xx 2025

[1. QUADRO GENERALE 6](#_Toc212462246)

[2. INTERVENTI INCENTIVABILI 7](#_Toc212462247)

[3. SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE 8](#_Toc212462248)

[3.1. Soggetti Ammessi agli incentivi 8](#_Toc212462253)

[3.2. Le Pubbliche Amministrazioni 10](#_Toc212462254)

[3.3. Gli Enti del Terzo Settore 11](#_Toc212462262)

[3.4. Le Imprese 12](#_Toc212462263)

[3.5. I Soggetti Responsabili 13](#_Toc212462270)

[3.5.1. Soggetto Responsabile: Energy Service Company (ESCO) 14](#_Toc212462271)

[3.5.2. Soggetto Responsabile: altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all’art. 13, comma 1, lett. b) 17](#_Toc212462272)

[3.5.3. Soggetto Responsabile: soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato 17](#_Toc212462273)

[3.5.4. Soggetto Responsabile: le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo 19](#_Toc212462275)

[4. MODALITA’ DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 24](#_Toc212462276)

[4.1. Modalità di accesso agli incentivi 24](#_Toc212462278)

[4.1.1. Accesso diretto 26](#_Toc212462279)

[4.1.2. Accesso su prenotazione 27](#_Toc212462280)

[4.2. Intensità degli incentivi 29](#_Toc212462282)

[4.3. Erogazione degli incentivi 32](#_Toc212462283)

[4.4. Impegno di spesa 35](#_Toc212462492)

[4.5. Cumulabilità 36](#_Toc212462493)

[4.6. Aspetti fiscali connessi all’erogazione degli incentivi 37](#_Toc212462495)

[4.7. Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività 37](#_Toc212462496)

[4.8. Controlli e accertamenti antimafia 37](#_Toc212462497)

[5. PROCEDURA PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI 38](#_Toc212462499)

[5.1. Invio dell’istanza di accesso 38](#_Toc212462501)

[5.2. Procedimento di qualifica 40](#_Toc212462504)

[5.3. Iter di valutazione della richiesta 41](#_Toc212462507)

[5.4. Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio 42](#_Toc212462516)

[5.5. Preavviso di rigetto 42](#_Toc212462517)

[5.6. Comunicazioni dell’esito della valutazione 42](#_Toc212462520)

[6. MODALITA’ ACCESSO DIRETTO 43](#_Toc212462523)

[6.1. - FASE 1 – caricamento dati e documentazione 43](#_Toc212462525)

[6.2. - FASE 2 - invio dell’istanza 44](#_Toc212462526)

[6.3. - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali 45](#_Toc212462527)

[6.4. - FASE 4 - erogazione degli incentivi 45](#_Toc212462528)

[6.5. Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo 45](#_Toc212462529)

[7. MODALITA’ DI ACCESSO SU PRENOTAZIONE 47](#_Toc212462530)

[7.1. Il ruolo di Soggetto Responsabile è ricoperto dalla PA 47](#_Toc212462534)

[7.2. Il Soggetto Responsabile è ricoperto da una ESCo 48](#_Toc212462535)

[7.3. Fasi dell’istruttoria accesso con prenotazione 48](#_Toc212462536)

[7.3.1. - FASE 1 – caricamento dati e documentazione 48](#_Toc212462547)

[7.3.2. - FASE 2 - invio dell’istanza a prenotazione 50](#_Toc212462548)

[7.3.3. - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali 51](#_Toc212462549)

[7.3.4. FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori 51](#_Toc212462550)

[7.3.5. - FASE 5 - Erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia 52](#_Toc212462551)

[7.3.6. - FASE 5 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori 54](#_Toc212462552)

[7.3.7. - FASE 5 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo 54](#_Toc212462553)

[7.4. Decadenza dalla prenotazione 54](#_Toc212462554)

[8. REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 55](#_Toc212462556)

[9. INTERVENTI INCENTIVABILI 57](#_Toc212462557)

[9.1. Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a) 57](#_Toc212462562)

[9.1.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 57](#_Toc212462563)

[9.1.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 57](#_Toc212462565)

[9.1.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 6- comma 1) 59](#_Toc212462566)

[9.1.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto) 59](#_Toc212462567)

[9.1.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 61](#_Toc212462568)

[9.2. Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B- art. 5, comma 1, lettera b) 62](#_Toc212462569)

[9.2.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 62](#_Toc212462570)

[9.2.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 62](#_Toc212462577)

[Spese ammissibili ai fini del calcolo 63](#_Toc212462578)

[9.2.3. dell’incentivazione (art. 6- comma 1) 63](#_Toc212462579)

[9.2.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto) 64](#_Toc212462580)

[9.2.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 65](#_Toc212462581)

[9.3. Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c) 66](#_Toc212462582)

[9.4. Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d) 66](#_Toc212462584)

[9.4.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 66](#_Toc212462585)

[9.4.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 66](#_Toc212462590)

[9.4.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5) 68](#_Toc212462591)

[9.4.4. 68](#_Toc212462592)

[9.4.5. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto) 68](#_Toc212462593)

[9.4.6. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 70](#_Toc212462594)

[9.5. Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e) 72](#_Toc212462595)

[9.5.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 72](#_Toc212462596)

[9.5.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 72](#_Toc212462601)

[9.5.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5) 73](#_Toc212462602)

[9.5.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto) 73](#_Toc212462603)

[9.5.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 74](#_Toc212462604)

[9.6. Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (](#_Toc212462606)*[building automation](#_Toc212462606)*[) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f) 77](#_Toc212462606)

[9.6.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 77](#_Toc212462607)

[9.6.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 77](#_Toc212462608)

[9.6.3. Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art.6 – comma 1) 78](#_Toc212462609)

[9.6.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto) 78](#_Toc212462610)

[9.6.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 79](#_Toc212462611)

[9.7. Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g) 80](#_Toc212462669)

[9.7.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 80](#_Toc212462672)

[9.7.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 80](#_Toc212462673)

[9.7.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 6) 81](#_Toc212462675)

[9.7.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto) 81](#_Toc212462676)

[9.7.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo 82](#_Toc212462677)

[9.8. Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h) 83](#_Toc212462679)

[9.8.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 83](#_Toc212462681)

[9.8.2. Requisiti tecnici per l’accesso agli incentivi 83](#_Toc212462683)

[9.8.3. Spese ammissibili 84](#_Toc212462685)

[9.8.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II Decreto) 84](#_Toc212462688)

[9.8.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo 86](#_Toc212462691)

[9.9. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.A - art. 8, comma 1, lettera a) 88](#_Toc212462693)

[9.9.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 88](#_Toc212462694)

[9.9.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto) 88](#_Toc212462696)

[9.9.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9- comma 1) 91](#_Toc212462698)

[9.9.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2 del Decreto) 91](#_Toc212462699)

[9.9.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 95](#_Toc212462700)

[9.10. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b) 96](#_Toc212462701)

[9.10.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 97](#_Toc212462702)

[9.10.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto) 97](#_Toc212462703)

[9.10.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 101](#_Toc212462704)

[9.10.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – par. 2.6 del Decreto) 101](#_Toc212462705)

[9.10.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo 103](#_Toc212462706)

[9.11. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c) 104](#_Toc212462708)

[9.11.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 106](#_Toc212462709)

[9.11.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto) 106](#_Toc212462710)

[9.11.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 111](#_Toc212462711)

[9.11.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.3 del Decreto) 111](#_Toc212462712)

[9.11.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 113](#_Toc212462715)

[9.12. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di](#_Toc212462716) *[solar cooling,](#_Toc212462716)* [o](#_Toc212462716)[per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m](#_Toc212462716)[2](#_Toc212462716) [è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d)) 118](#_Toc212462716)

[9.12.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 119](#_Toc212462717)

[9.12.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 119](#_Toc212462719)

[9.12.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 121](#_Toc212462720)

[9.12.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.4 del Decreto) 121](#_Toc212462721)

[9.12.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 123](#_Toc212462722)

[9.13. Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e) 126](#_Toc212462723)

[9.13.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 126](#_Toc212462724)

[9.13.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 126](#_Toc212462725)

[9.13.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 126](#_Toc212462726)

[9.13.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto) 126](#_Toc212462727)

[9.13.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 127](#_Toc212462728)

[9.14. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f) 128](#_Toc212462729)

[9.14.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 128](#_Toc212462730)

[9.14.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 129](#_Toc212462731)

[9.14.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 129](#_Toc212462733)

[9.14.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto) 129](#_Toc212462735)

[9.14.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 130](#_Toc212462738)

[9.15. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, comma 1, lettera g) 132](#_Toc212462742)

[9.15.1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo 132](#_Toc212462745)

[9.15.2. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto) 132](#_Toc212462761)

[9.15.3. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9) 133](#_Toc212462762)

[9.15.4. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.8 del Decreto) 133](#_Toc212462763)

[9.15.5. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo 134](#_Toc212462764)

[9.16. Diagnosi e certificazione energetica 136](#_Toc212462766)

[9.16.1. Requisiti dei documenti 136](#_Toc212462768)

[9.16.2. Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica 138](#_Toc212462769)

[10. VARIAZIONI 142](#_Toc212462770)

[10.1. Comunicazioni interventi di modifica 142](#_Toc212462772)

[10.2. Variazioni di titolarità 142](#_Toc212462773)

[11. VERIFICHE E CONTROLLI 143](#_Toc212462774)

[11.1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica 143](#_Toc212462776)

[11.2. Revoca del contributo 145](#_Toc212462777)

[12. PRECISAZIONI 145](#_Toc212462781)

[12.1. Data conclusione intervento 146](#_Toc212462783)

[12.2. Fatture e bonifici 146](#_Toc212462784)

[12.3. Mandato irrevocabile all’incasso 149](#_Toc212462785)

[12.3.1. Modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta 149](#_Toc212462786)

[12.3.2. Conferimento in fase successiva, a valle dell’ammissione all’incentivo 150](#_Toc212462787)

[12.3.3. Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell’ammissione all’incentivo 150](#_Toc212462790)

[12.4. Multi-intervento 151](#_Toc212462792)

[12.5. Asseverazione 152](#_Toc212462793)

[12.6. Potenza termica nominale 154](#_Toc212462795)

[12.7. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento 154](#_Toc212462796)

[12.8. Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica 157](#_Toc212462799)

[12.9. Obblighi d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21) 157](#_Toc212462801)

[12.10. Identificazione Edificio 158](#_Toc212462802)

[12.10.1. Interventi nZEB 158](#_Toc212462803)

[12.10.2. Interventi di incremento di efficienza energetica 159](#_Toc212462804)

[12.10.3. Interventi realizzati su edifici “misti” 159](#_Toc212462813)

[12.10.4. Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni 160](#_Toc212462814)

[12.11. Disposizioni di cui all’art. 48 ter del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 161](#_Toc212462815)

[12.12. I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia 162](#_Toc212462816)

[12.12.1. Durata del contratto 162](#_Toc212462818)

[12.12.2. Bilancio economico del contratto stipulato 164](#_Toc212462819)

[12.12.3. Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC) 164](#_Toc212462820)

[12.12.4. Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia 165](#_Toc212462821)

[12.12.5. Contratto EPC riferito a 2 o più edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica 166](#_Toc212462822)

[12.13. Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP) 166](#_Toc212462823)

[12.14. Disposizioni finali 167](#_Toc212462824)

[13. PROTEZIONE DEI DATI 168](#_Toc212462825)

[Allegato 1 – SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO 168](#_Toc212462826)

[Allegato X – ELENCO MODELLI 169](#_Toc212462827)

[Allegato X – DEFINIZIONI 170](#_Toc212462828)

[Allegato X – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 181](#_Toc212462829)

1. QUADRO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le Regole Applicative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, recante *“Incentivazione* *di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”*(di seguito, “Decreto” o “Conto Termico”)*,*.

Il presente documento viene redatto in attuazione ai sensi dell’art. 29 del Decreto, per disciplinare in particolare:

“*a) l’elenco delle spese ammissibili l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano*

*le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26;*

*b) le modalità di applicazione delle condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 10 del presente*

*decreto;*

*c) le modalità e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all’art. 11 del presente decreto;*

*d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all’art. 13 del presente decreto;*

*e) le modalità di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all’art. 14 del presente decreto;*

*f) le modalità di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all’art. 15 del presente decreto;*

*g) la modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all’art. 16 del*

*presente decreto;*

*h) la documentazione di cui all’art. 18 del presente decreto;*

*i) le modalità e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell’art. 19 del*

*presente decreto;*

*l) le modalità di attuazione di cui al comma 3, dell’art. 25 del presente decreto*”.

nonché le modalità di comunicazione delle modifiche tecnico-amministrative relative ad impianti incentivati con il Conto Termico, con l’obiettivo di rendere trasparente e chiaro il meccanismo incentivante e l’intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal GSE.In particolare, nelle presenti Regole sono precisati:

* i Soggetti ammessi ai benefici;
* gli interventi incentivabili, ivi inclusi i requisiti tecnici di accesso previsti dal Decreto e gli algoritmi di calcolo per la quantificazione dell’incentivo;
* le modalità di invio della richiesta di concessione dell’incentivo;
* la documentazione da presentare nell’ambito della scheda-domanda e la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile;
* il procedimento di valutazione condotto dal GSE sulle richieste presentate dal Soggetto Responsabile;
* le modalità di erogazione degli incentivi;
* la gestione delle modifiche tecnico-amministrative dell’intervento incentivato;
* i controlli e le verifiche.

Al fine di standardizzare la modulistica da trasmettere, sulla pagina Conto Termico del sito web del GSE, sono disponibili i *facsimili* di alcuni dei modelli indicati negli Allegati alle presenti Regole.

Sul sito web del GSE potrà, inoltre, essere pubblicata ulteriore documentazione volta a fornire specifici chiarimenti sui requisiti di ammissione degli interventi.

1. INTERVENTI INCENTIVABILI

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono ammessi ai benefici previsti dal Decreto interventi :

* per l’**incremento dell’efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo II”);
* di **piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo III”).

Nell’ambito delle suddette categorie di interventi, sono incentivabili uno o più degli interventi indicati nelle seguenti Tabelle:

Tabella 1 – Titolo II: interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (Titolo II- art. 5, comma 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Sigla (\*)** | **Tipologia di intervento** | **Riferimenti Decreto** | |
| **Titolo II**  - interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | **II.A** | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Art. 5, comma 1, lettera a) | |
| **II.B** | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Art.5, comma 1, lettera b) |
| **II.C** | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Art. 5, comma 1, lettera c) |
| **II.D** | Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” | Art. 5, comma 1, lettera d) |
| **II.E** | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Art. 5, comma 1, lettera e) |
| **II.F** | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | Art. 5, comma 1, lettera f) |
| **II.G** | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera g) |
| **II.H** | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera h) |

(\*) La sigla identifica la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile.

Tabella 2 – Titolo III: interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III- art. 8, comma 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Sigla (\*)** | **Tipologia di intervento** | **Riferimenti Decreto** |
| **Titolo III** - interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | **III.A** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, con pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera a) |
| **III.B** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made*, o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on” (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera b) |
| **III.C** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera c) |
| **III.D** | Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2) | Art. 8, comma 1, lettera d) |
| **III.E** | Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lettera e) |
| **III.F** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera f) |
| **III.G** | Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | Art. 8, comma 1, lettera g) |

(\*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile.

Si precisa che l’art. 15, comma 6, del Decreto prevede in favore delle Pubbliche Amministrazioni **il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica,** eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento.

Tabella 3 – Titolo IV: Diagnosi energetica anticipo (Titolo IV- art. 15, comma 6)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Sigla** | **Tipologia di intervento** | **Riferimenti Decreto** |
| **Titolo IV** - | **DE** | Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica propedeutica alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione da fonti rinnovabili | Art. 15, comma 6 |

1. SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE

4. 1. Soggetti Ammessi agli incentivi

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** agli incentivisono i Soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi Soggetti Ammessi equiparati).

In particolare, gli articoli 4 e 7 del Decreto identificano come i Soggetti Ammessi agli incentivi:

* le **Amministrazioni Pubbliche (di seguito, PA)** che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto;
* i **Soggetti privati,** intesi quali tutti i soggetti diversi dalle PA, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico **per interventi eseguiti su edifici appartenenti**:
* **all’*ambito terziario***, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell’Allegato I del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III;
* **all’ambito *residenziale*,** con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell’Allegato I del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III;
* gli **Enti del Terzo Settore (“ETS”)** che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti dl Titolo II o Titolo III a seconda del carattere economico o meno dell’attività da loro svolta. In particolare:
* ***se svolgono attività non economica***, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III ;
* ***se svolgono attività economica*,** possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Nella tabella seguente tabella, è illustrata l’ammissibilità o meno agli incentivi a seconda della natura del Soggetto Ammesso e dell’ambito catastale nel quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Sigla**  **intervento** | **PA** | **Soggetti privati:**  **per edifici ricadenti nell’ambito residenziale** | **Soggetti privati: per edifici ricadenti nell’ ambito terziario** | **(ETS) con attività non economica** | **(ETS) con attività economica** |
| **Titolo II**– interventi di incremento dell’efficienza energetica | II.A  II.B  II.C  II.D  II.E  II.F  II.G  II.H | Ammesse | Non ammessi | Ammessi | Ammessi | Ammessi esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario |
| **Titolo III** – interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili | III.A  III.B  III.C  III.D  III.E  III.F  III.G | Ammesse | Ammessi (\*) | Ammessi | Ammessi | Ammessi (\*) |
| **Titolo IV** –  Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica | **DE** | Ammesse | Non ammessi | Non Ammessi | Non ammessi | Non ammessi |

*Tabella 1: Soggetti Ammessi agli incentivi per tipologia di intervento*

(\*) Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l’instastallazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Sigla**  **intervento** | **PA** | **Soggetti privati:**  **per edifici ricadenti nell’ambito residenziale** | **Soggetti privati: per edifici ricadenti nell’ ambito terziario** | **(ETS) con attività non economica** | **(ETS) con attività economica** |
| **Titolo IV** –  Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica | **DE** | Ammesse | Non ammessi | Non Ammessi | Non ammessi | Non ammessi |

*Tabella2: Soggetti Ammessi agli incentivi per l’intervento di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica*

Nella tabella seguente tabella sono riportate le categorie catastali ammissibili per gli interventi dei Soggetti privati realizzati in ambito residenziale e del terziario:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ambito residenziale** | **Ambito terziario** |
| Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10 | A/10 |
| Gruppo B |
| Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7 |
| Gruppo D ad esclusione di D/9 |
| Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6 |

*Tabella 2: Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento*

*di cui alla Tabella 1 dell’Allegato I del Decreto*

Ai sensi dell’art. 12 del Decreto, non è consentito l’accesso agli incentivi ai Soggetti Ammessi per i quali ricorra:

1. una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
2. non essere assoggettata alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
   1. Le Pubbliche Amministrazioni

La definizione di cui all’art. 2 comma 1, lett. c), del Decreto di Amministrazioni Pubbliche ricomprende:

a) le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, “*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*”;

b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;

c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;

e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;

f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;

g) le società in *house*, come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;

h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i) i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali.

Nella richiesta di accesso agli incentivi, la Pubblica Amministrazione dovrà dichiarare, adoperando il modello di dichiarazione X, di ricadere in una delle categorie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad allegare:

* oer la fattispecie sub lett. b), l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’associazione o del consorzio;
* per la fattispecie sub lett. g), l’atto costitutivo e/o lo statuto della società in house e della documentazione idonea a dimostrare che gli interventi sono realizzati su immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;

La natura di società in house sarà valutata alla ricorrenza cumulativa dei seguenti criteri cumulativi:

a) patrimonio interamente pubblico ovvero la partecipazione privata secondo quanto previsto all’art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

b) oltre l’80 % dell’attività sociale sia riferibile all’esercizio del servizio pubblico affidatole;

c) l’assoggettamento al controllo dell’ente o degli altri enti pubblici titolari del capitale sociale analogo a quello esercitato sui propri servizi.

- per la fattispecie sub lett. i), l’atto di concessione per l’erogazione dei servizi pubblici e la documentazione idonea a dimostrare che utilizzano immobili di enti territoriali o locali.

Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere, sia in fase di istruttoria sia nell’ambito di eventuali attività di verifica, ulteriore documentazione ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito previsto dal Decreto.

* 1. Gli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n), del Decreto, sono “Enti del Terzo Settore” gli enti definiti all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS”) di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo, ricomprendenti “*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*.

In relazione alla definizione fornita, l’art. 4, comma 2, del Decreto assimila alle amministrazioni pubbliche solo gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico che realizzino gli interventi di cui al Titolo II (di seguito: “**ETS** **non economici**”).

L’art. 7, comma 2, del Decreto assimila alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore che realizzino gli interventi di cui al Titolo III.

La natura dell’attività svolta dall’ETS è indicata nell’ambito della registrazione al RUNTS.

Gli Enti del Terzo Settore che non svolgono attività di carattere economico sono equiparati alla Pubblica Amministrazione esclusivamente ai fini della definizione degli interventi incentivabili, all’intensità e alla cumulabiltà degli incentivi spettanti.

Per gli ETS di carattere economico trova applicazione il Titolo V.

Nella richiesta di accesso agli incentivi, l’ETS dovrà dichiarare - tramite DSAN redatta in conformità al modello X - di ricadere nel cluster di “ETS non economico” o di “ETS economico”.

Il GSE si riserva, in fase di istruttoria e/o in verifiche post qualifica, di accertare la natura dell’ETS e l’eventuale carattere non economico dell’attività svolta, potendo richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare l‘inclusione dell’ente nel RUNTS e il carattere dell'attività svolta.

* 1. Le Imprese



Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. s), del Decreto, si definisce “impresa” qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo, le associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Rientrano nelle imprese anche le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale.

Nella richiesta d’incentivo dovrà essere dichiarato dall’impresa di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese ~~con indicazione del relativo codice identificativo [numero REA](https://www.google.com/search?q=numero+REA&rlz=1C1GCEU_itIT931IT931&oq=codice+identificativo+imprese+registro+imprese&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCjEwMjM4ajBqMTWoAgiwAgHxBYT-atiH24u1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB-R2l2Vv5yVZysahM8UvDAjq2Z-vF-inPlnBg94eUZmtx_2mj_RMMj9o3Xrb5BhXldwG5KEB1mJikBbRh8UH0Iq_3lgFzxqYuiNZuFnacIcRPU1RQjhE7XUuMcA1sE2bSOEjE8ylzE_fmgZkIZjc8gdigGyqGZARkkOSOwWS6UB2Y&csui=3&ved=2ahUKEwiXpM2srJKQAxUs8bsIHc3zHQ8QgK4QegQIARAC) (Repertorio Economico Amministrativo)~~.

In aggiunta ai generali requisiti di ammissibilità previsti al Titolo IV dal Decreto, per le imprese trovano applicazione anche le specifiche disposizioni dettate nel Titolo V del Decreto*.* Nell’ambito degli interventi di cui al Titolo II e Titolo III, le "Disposizioni specifiche per le imprese” di cui al Titolo V, trovano applicazione anche per gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di carattere economico.

In aggiunta alle cause di non ammissione al meccanismo indicate all’art. 12 del Decreto, l’art. 24, comma 2, del Decreto prevede che nei confronti dell’impresa non debba ricorrere alcuna delle seguenti cause di esclusione:

1. impresa in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 3 luglio 2014;

B) impresa nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;



* 1. I Soggetti Responsabili

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt), del Decreto, il **Soggetto Responsabile** (SR) è il “*soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”.*

Più precisamente, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è colui che:

1. ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi;
2. presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento;
3. stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
4. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;
5. in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto a consentire e ad assicurare, a pena di decadenza dall’incentivo e recupero degli importi già erogati, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 21 del Decreto.

Il Soggetto Responsabile, per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un Soggetto Delegato che, come definito all’art. 2, comma 1, lett. rr), del Decreto, è “*la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato*”.

I Soggetti Ammessi potranno accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, ovvero avvalersi di altro Soggetto Responsabile, ossia una ESCo o altro soggetto abilitato ai sensi dell’art. 13 del Decreto, distinti a seconda della natura pubblica o privata del Soggetto Ammesso, come meglio precisato nei capitoli successivi.

In tali casi, la ESCo o gli altri soggetti abilitati potranno richiedere l’accesso agli incentivi, in qualità di Soggetto Responsabile dell’intervento o degli interventi realizzati sull’edificio o sull’unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nella seguente tabella, sono illustrati, a seconda della qualità del Soggetto Ammesso, quali dei soggetti abilitati, ai fini del Decreto, abilitati possono assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:  **Soggetto Ammesso** | **ESCO** | **Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1 lett. b)** | **Soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato** | **Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo** |
| **Pubbliche amministrazioni [[1]](#footnote-3)** | √ | √ | √ | √ |
| **Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale** | Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti  Potenza > 70 KW;  Superficie: > 20 m2 | X | X | √ |
| **Soggetti Privati per interventi**  **su edifici del settore terziario** | √ | X | X | √ |
| **Enti del Terzo settore non economici** | √ | X | X | √ |
| **Enti del Terzo settore economici** | √ | X | X | √ |

*Tabella 3: Modalità di accesso tramite ESCO e altri soggetti abilitati, per le PA e soggetti privati*

* + 1. Soggetto Responsabile: Energy Service Company (ESCO)

A prescindere dalla natura di amministrazione pubblica o di privato, i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi, avvalendosi di una ESCo (Energy Service Company), in qualità di Soggetto Responsabile, stipulando con la stessa contratti di prestazione energetica o di servizi energetici.

In particolare:

• nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Pubblica Amministrazione (o un Ente del Terzo Settore **assimilato alla PA)i,** la ESCo dovrà aver stipulato un *contratto di prestazione energetica* (Energy Performance Contract – EPC) che presenti i requisiti minimi precisati nel successivo CAPITOLO – ;

• nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia un Soggetto Privato, su edifici nell’ambito residenziale o terziario, mediante la stipula di un *contratto di servizio energia* (o di servizio energia plus) o di un *contratto di prestazione energetica*, aventi i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo. Limitatamente agli interventi realizzati **in ambito residenziale**, il ricorso alla ESCO, tramite la stipula dei citati contratti, è consentito esclusivamente per interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 m2, in caso di installazione di impianti solari termici: per interventi con soglie di impianto inferiori a quelle indicate è possibile ricorrere alla ESCO tramite lo strumento del mandato irrevocabile all’incasso di cui al Paragrafo 12.3.

Qualora la ESCO acquisisca la qualifica di Soggetto Responsabile, in relazione a interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi, è necessario trasmettere:

* copia del contratto sottoscritto dalle parti, nel rispetto dei requisiti richiamati, unitamente alla ulteriore documentazione a supporto indicata agli specifici paragrafi xxx
* un’espressa autorizzazione a effettuare l’intervento resa dal proprietario dell’immobile ai sensi del D.P.R. 445/2000. Con la medesima dichiarazione lo stesso proprietario:
* dichiara di essere a conoscenza che la ESCo, per quell’intervento, intende richiedere il riconoscimento degli incentivi ai sensi del D.M. 7 agosto 2025;
* si impegna a non richiedere per il medesimo intervento gli incentivi previsti dal D.M. 7 agosto 2025xx e/o altre forme di incentivazione non cumulabili (e.g. detrazioni fiscali, certificati bianchi, etc).

A seconda che il Soggetto Ammesso sia pubblico o privato si riepilogano, nella seguente tabella, gli interventi che possono essere realizzati tramite la ESCO in qualità di Soggetto Responsabile.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **PA Enti del Terzo Settore** | **(ETS) con attività non economica** | **(ETS) con attività economica** | **Soggetti privati:**  **per edifici ricadenti nell’ambito residenziale** | **Soggetti privati: per edifici ricadenti nell’ ambito terziario** |
| **II** – interventi di incremento dell’efficienza energetica | √ | √ | √ senza limiti di soglia e per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario | X | √ senza limiti di soglia |
| **III** – interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili | √ | √ | √ | Contratti aventi ad oggetti impianti con  Potenza > 70 KW e con  Superficie: > 20 m2 | √ senza limiti di soglia |

Tabella X: Soggetti Ammessi: accesso agli incentivi tramite ESCO, in qualità di Soggetto Responsabile

|  |
| --- |
| **Precisazioni sulle soglie contrattuali in ambito residenziale e il ruolo della ESCO**  Al fine di agevolare l’accesso al regime incentivante del Conto Termico, in ambito residenziale, per interventi di dimensioni inferiori alle soglie precedentemente richiamate, la ESCO potrà realizzare gli interventi agendo in qualità di mandataria, a seguito del conferimento del mandato irrevocabile all’incasso, da parte del Soggetto alla ESCO, per l’importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell’art. 1713 c.c.. In tale fattispecie, il soggetto privato si configurerà come Soggetto Responsabile.  Per i requisiti di accesso tramite lo strumento del mandato irrevocabile all’incasso si rimanda al successivo paragrafo 6.12. In tale ambito:   * i crediti sono ceduti interamente alla ESCO al fine di saldare le fatture dell’intervento; * la fattura, emessa dalla ESCO, deve essere pari al valore della spesa dell’intervento indicata sul Portale, per il quale si intende richiedere l’incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l’importo dell’incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all’incasso e il bonifico della quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all’intervento realizzato. |
| **Requisiti delle ESCO e la qualifica di Soggetto Responsabile**  **Potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE, in qualità di Soggetto Responsabile, esclusivamente le ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352,** in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Decreto. Il possesso di specifici requisiti per l’accesso agli incentivi, inclusa la validità della certificazione UNI CEI 11352, è richiesto per il periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’ottenimento degli incentivi.  Qualora la ESCO acquisisca la qualifica di Soggetto Responsabile, in relazione all’art. 13, comma 5, del Decreto, possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell’incentivo:  • la società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ed alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del contratto di prestazione energetica;  • la società consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove la consorziata che operi nella gestione del contratto di servizio energia o del contratto di prestazione energetica, sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;  • la società di scopo di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 36 del 2023 che sottoscrive il contratto di prestazione energetica, laddove l’impresa che l’ha costituita sia aggiudicataria della gara di affidamento con la pubblica amministrazione e sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. |

* + 1. Soggetto Responsabile: altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili identificato all’art. 13, comma 1, lett. b)

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, oltre che direttamente o avvalendosi di una ESCo, anche avvalendosi rdi altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di un soggetto pubblico preposto, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, che agiranno, dunque, in qualità di Soggetto Responsabile.

In fase di trasmissione della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sul Portaltermico e tramite DSAN redatta in conformità al modello X, di identificarsi in “*soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all’art. 13, comma 1, lett. b)*” del Decreto.

In fase di istruttoria e/o successive verifiche post qualifica, il GSE si riserva di richiedere documentazione atta a dimostrare che il soggetto pubblico sia, agli effetti, deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi ovvero sia prepostoall’attuazione degli interventi ai sensi della normativa vigente.

* + 1. Soggetto Responsabile: soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato

Al fine di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 1. lett. c.) del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni possono accedere agli incentivi, avvalendosi di un soggetto privato, in qualità di Soggetto Responsabile, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico- privato (PPP) di cui all’art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ad esclusione del partenariato sociale.

Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i seguenti requisiti soggettivi:

* qualificazione SOA;
* requisiti economici finanziari tra cui la solidità finanziaria e la capacità di assunzione del rischio operativo;
* requisiti specifici per ATI/società di scopo/consorzi;
* sia una ESCO in possesso della certificazione UNI CEI 11352, in corso di validità, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull’edificio oggetto dell’intervento.

La quantificazione degli incentivi spettanti, in termini di intensità e cumulabilità, sarà effettuata nei limiti delle spese imputabili alla Pubblica Amministrazione nell’ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il Soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile.

La determinazione delle spese imputabili alla Pubblica amministrazione si riconduce a :

* in caso di concessione xx;
* nelle altre forme di PPP xxx

In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:

* il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti, avente i requisiti minimi precisati nel successivo Capitolo 12.17;
* il Piano economico finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli art xx e xx del Decreto, dell’IVA e, delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto.;
* il piano dei pagamenti previsti dal contratto;
* dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, firmata da entrambe le parti. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;

ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell’intervento, firmata da entrambe le parti, in caso di contratti multi edificio.

* + 1. Soggetto Responsabile: le comunità energetiche e le configurazioni di autoconsumo

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d) e comma 8, le Amministrazioni Pubbliche, un Ente del Terzo Settore assimilato alla PA e i soggetti privati possono accedere agli incentivi direttamente o avvalendosi, in qualità di Soggetto Responsabile, di una comunità energetica rinnovabile (“CER”) o di una configurazione di autoconsumo (“gruppi di autoconsumo”) di cui sono membri, come definite agli artt. 30 e 31 del D.lgs. 199/2021.



**1.3.4.1 – Modalità di accesso attraverso la CER**

La domanda di accesso agli incentivi deve essere presentata dal soggetto referente della CER (o da un suo delegato), che può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale e che si occuperà dell’esecuzione dell’intervento sostenendone le spese, della compilazione della domanda di accesso, della gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.

Lo Statuto e/o l’atto costitutivo delle CER sono considerati efficaci ai fini della qualifica agli incentivi di cui al D.M. 7 agosto 2025 a condizione che contemplino:

1. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
2. i membri o soci possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca

e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le

amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196;

1. possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati

gli impianti per la condivisione di cui all’art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021;

1. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese

siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività

commerciale e/o industriale principale);

Le CER già qualificate ai sensi del DM 414/2023, che intendono rivestire anche il ruolo di soggetto responsabile ai sensi del meccanismo incentivante del Conto Termico e che non hanno inserito gli interventi di efficienza energetica o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili nei loro Statuti, dovranno provvedere integrando i medesimi Statuti con tale attività.

Qualora la CER acquisisca la qualifica di Soggetto Responsabile, in relazione a interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi, è necessario trasmettere:

* lo Statuto e/o l’atto costitutivo nel rispetto dei requisiti precedentemente richiamati;
* le fatture e le ricevute dei bonifici, attestanti le spese sostenute dal referente della CER per la realizzazione degli interventi;
* la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo, indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri costituenti la medesima CER, dovrà essere trasmessa una singola richiesta di concessione dell’incentivo in relazione a ciascun membro.

|  |
| --- |
| **Precisazioni per le PA ammissibili ai fini del Conto Termico come identificate al paragrafo 3.2**  Al fine del conseguimento del requisito richiesto al punto b) per lo Statuto, possono avvalersi di una CER o di una configurazione di autoconsumo **esclusivamente le seguenti PA**:  a) le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, “*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*”;  b) i consorzi o le associazioni per qualsiasi fine istituiti dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001;  c) gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;  d) gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;  e) le società Cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii. e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui alla medesima disposizione;  f) le Cooperative di abitanti (legge n. 164/2014), iscritte all’Albo nazionale delle società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base alla legge n. 59 del 1992;  ~~g) le società in~~ *~~house~~*~~, come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;~~  ~~h) gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 19~~6;  i) ~~i concessionari che gestiscono servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali.~~ |
|  |

**1.3.4.2 – Modalità di accesso attraverso i gruppi di autoconsumo**

La domanda di accesso agli incentivi sarà presentata dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo o da un suo delegato, che dovrà rivestire le caratteristiche del referente e che si occuperà dell’esecuzione dell’intervento sostenendone le spese, della compilazione della domanda di accesso e della gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. Tale soggetto può essere:

* l’amministratore di condominio, se presente, individuato tramite verbale di assemblea condominiale;
* in caso di assenza dell’amministratore, dal rappresentante legale del condominio, individuato tramite verbale di assemblea condominiale;
* dal rappresentante legale dell’edificio, individuato da apposito atto di nomina.

In questo caso il contratto di diritto privato, che regola i rapporti nel gruppo di autoconsumo e/o la delibera assembleare sono considerati efficaci ai fini della qualifica agli incentivi del D.M. 7 agosto 2025 a condizione che contemplino, i seguenti elementi essenziali:

* preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
* consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
* la possibilità di produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, compresi gli interventi di efficienza energetica.

CACER, anche.

I gruppi di autoconsumo già qualificati ai sensi del DM 414/2023, che intendono rivestire anche il ruolo di soggetto responsabile ai sensi del presente paragrafo dovranno provvedere integrando i contratti e/o le delibere condominiali inserendo, tra le attività svolte, la partecipazione a meccanismi per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Qualora il gruppo di autoconsumo acquisisca la qualifica di Soggetto Responsabile, in relazione a interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi, è necessario trasmettere:

* lo Statuto e/o l’atto costitutivo nel rispetto dei requisiti precedentemente richiamati;
* le fatture e le ricevute dei bonifici, attestanti le spese sostenute dal referente del gruppo di autoconsumo per la realizzazione degli interventi;
* la documentazione tecnica specifica per i singoli interventi oggetto della richiesta di incentivo, indicata nelle sezioni specifiche delle presenti regole.

Si precisa, infine, che laddove la configurazione di autoconsumo realizzi interventi per conto di più membri costituenti la medesima CER, dovrà essere trasmessa una singola richiesta di concessione dell’incentivo in relazione a ciascun membro.

**SOGGETTO AMMESSO (SA)**

**SOGGETTO RESPONSABILE (SR)**

**INTERVENTI AMMISSIBILI**

**POSSIBILI CONFIGURAZIONI SOGGETTO AMMESSO / SOGGETTO RESPONSABILE E INTERVENTI AMMISSIBILI**

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(art.2, comma 1, lettera c))

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

proprietaria dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 1, lettera a)

ALTRO SOGGETTO PUBBLICO

Art.13, comma 1, lettera b)

Soggetto Privato nell’ambito di forme di PPP

Art. 13, comma 1, lettera c)

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 1, lettera d)

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**TITOLO II e III**

***PROPRIETARIA DELL’IMMOBILE***

**ETS NON ECONOMICO**

ETS NON ECONOMICO

proprietario dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 1, lettera a)

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 1, lettera d)

**ASSIMILATO A**

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**TITOLO II e III**

***PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE***

**PRIVATO**

*(incluso ETS economico)*

PRIVATO

proprietario dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 3

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 8

**PRIVATO**

***SU EDIFICI RICADENTI IN AMBITO RESIDENZIALE***

**INTERVENTI TITOLO III**

***SU EDIFICI RICADENTI IN AMBITO TERZIARIO***

**INTERVENTI TITOLO II e III**

***PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE***

**UTILIZZATORE PUBBLICO**

(Pubblica Amministrazione)

UTILIZZATORE PUBBLICO (PA)

non proprietario dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 1, lettera a)

ALTRO SOGGETTO PUBBLICO

Art.13, comma 1, lettera b)

Soggetto Privato nell’ambito di forme di PPP

Art. 13, comma 1, lettera c)

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 1, lettera d)

**EQUIPARATO A**

**SOGGETTO AMMESSO**

**TITOLO II e III**

***NON PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE***

**UTILIZZATORE PUBBLICO**

(ETS non economico)

UTILIZZATORE PUBBLICO (ETS NON ECONOMICO)

non proprietario dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 1, lettera a)

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 1, lettera d)

**EQUIPARATO A SOGGETTO AMMESSO**

**TITOLO II e III**

***NON PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE***

**UTILIZZATORE PRIVATO**

(incluso ETS economico)

UTILIZZATORE PRIVATO (ivi incluso ETS economico)

non proprietario dell’immobile

*Coincide con il*

*Soggetto Responsabile?*

SI

NO

ESCO

Art. 13, comma 3

CER o GRUPPI DI AUTOCONSUMO

Art.13, comma 8

**EQUIPARATO A SOGGETTO AMMESSO**

***SU EDIFICI RICADENTI IN AMBITO RESIDENZIALE***

**INTERVENTI TITOLO III**

***SU EDIFICI RICADENTI IN AMBITO TERZIARIO***

**INTERVENTI TITOLO II e III**

***NON PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE***

1. MODALITA’ DI ACCESSO, QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
2. 1. Modalità di accesso agli incentivi

L’art. 14 del Decreto prevede due modalità alternative di accesso agli incentivi:

1. tramite **accesso diretto:** a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello indicato nell’Allegato x delle presenti Regole Applicative, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), del Decreto;
2. tramite **prenotazione:** modalità di accesso riservata alle Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni possono presentare al GSE per la prenotazione dell’incentivo, una scheda domanda attraverso il Portaltermico, redatta secondo il modello contenuto nell’Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

Soggetti Ammessi e modalità di accesso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soggetto Ammesso** | **Accesso diretto** | **Prenotazione** |
| **Pubbliche amministrazioni** | **√** | **√** |
| **Enti del Terzo settore non economici** | **√** | **X** |
| **Enti del Terzo settore economici** | **√**  Anticipato da valutazione preliminare | **X** |
| **Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale** | **√**  Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese | **X** |
| **Soggetti Privati per interventi**  **su edifici del settore terziario** | **X** |

Al fine di dare avvio alla procedura di accesso diretto e prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi preliminarmente sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti (https://applicazioni.gse.it).

Si rimanda ai successivi Paragrafi 6 e 7 in cui sono puntualmente indicate le modalità di accesso delle due distinte procedure di accesso.

|  |
| --- |
| **Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici: “richiesta preliminare” di accesso agli incentivi**  Secondo quanto previsto dal *Titolo V*, ed in particolare dell’art. 25, comma 3, del Decreto, le imprese e gli ETS economici sono tenute a trasmettere **prima dell’avvio dei lavori** una richiesta preliminare di accesso agli incentivi pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi. In merito, si precisa inoltre, che non sono ammessi agli incentivi gli interventi i cui lavori risultino avviati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.  La data di avvio lavori è identificata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all’amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno[[2]](#footnote-4) ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.  Ai fini dell’individuazione della data di avvio dei lavori si precisa che, ove applicabile, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’intervento.  Per poter presentare la richiesta preliminare, il Soggetto Responsabile dovrà, anzitutto, registrarsi nell’Area Clienti GSE e, successivamente, adoperare il Portaltermico per trasmettere la “**richiesta preliminare di accesso agli incentivi**” redatta in conformità al Modello xx, compilata in ogni sua parte, indicando:   1. la denominazione/ragione sociale e la categoria dell’impresa (se Micro, Piccola, Media o Grande impresa). Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005; 2. la descrizione del progetto, precisando le date di inizio e fine lavori e gli interventi da realizzare; 3. l'ubicazione del progetto, indicando l’edificio oggetto dell’intervento; 4. l'elenco dei costi del progetto, tramite un quadro economico contenente le spese ammissibili e non ammissibili incluse tra quelle previste nel Decreto di cui agli art. xx; 5. la tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.   Alla ricezione della richiesta preliminare il GSE trasmetterà al SR una comunicazione di presa d’atto di ricezione della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”.  Le comunicazioni sono trasmesse all’impresa richiedente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta preliminare, attraverso l’invio di una PEC o raccomandata in ragione della modalità di corrispondenza dichiarata sul Portale all’atto della trasmissione della richiesta.  Nel caso vengano apportate delle modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare (ad es., sulla tipologia degli interventi), l’impresa richiedente dovrà presentare una nuova richiesta preliminare, fermo restando che non siano stati avviati i lavori. A tal fine, prima di presentare la nuova richiesta, l’impresa è tenuta ad annullare, adoperando la specifica funzionalità presente sul Portale, la richiesta precedentemente presentata.  Si rappresenta, inoltre fine, che la mancata trasmissione della “richiesta preliminare” prima dell’avvio dei lavori ed entro tempistiche congrue in relazione in ragione della data di conclusione dei lavori prevista comporta il rigetto dell’eventuale , l’invio della successiva richiesta di accesso agli incentivio. determinerebbe l’esclusione del meccanismo incentivante.  Si precisa, infine, che la **“richiesta preliminare di accesso agli incentivi** “dovrà essere trasmessa anche dalle ESCO, dalle CER e dalle configurazioni di autoconsumo che agiscono, in qualità di Soggetto Responsabile, per conto di imprese o di ETS di carattere economico. |
|  |

4.1.1. Accesso diretto

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), del Decreto, il Soggetto Responsabile presenta la richiesta di accesso diretto agli incentivi, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Si rinvia al paragrafo 12.1 delle presenti regole. In caso di pagamenti dilazionati, il termine in parola può protrarsi fino a 120 giorni, dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento, fatta esclusione per i pagamenti relativi alle prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) del Decreto (“l*e prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15 del presente Decreto*”) e all’articolo 9, comma 1, lettera c) del Decreto (“*prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all’art. 15*”).

Nel caso in cui la richiesta di accesso diretto sia presentata da soggetti privati, la dilazione dei pagamenti può comportare la protrazione del termine oltre i 120 giorni purché l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.

Ai fini del riconoscimento della proroga, il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere l ......

La richiesta di accesso diretto andrà presentata dal Soggetto Responsabile esclusivamente mediante Portaltermico e nel rispetto di quanto precisato ai successivi Capitoli 6 e 7 delle presenti Regole Applicative.

￼

|  |
| --- |
| Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “**multi-intervento**”).  **In tale ipotesi, la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell’ultimo intervento realizzato**. |

4.1.2. Accesso su prenotazione

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, la richiesta incentivi tramite prenotazione può essere presentata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Ammesso sia una Amministrazione Pubblica di cui agli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. **in presenza di una diagnosi energetica e** **di un provvedimento o altro atto amministrativo** di impegno all’esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica che siano coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, nel caso in cui l’Amministrazione Pubblica sia il Soggetto Responsabile. Laddove la PA si dichiari di volersi avvalere di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso deve essere allegato all’atto amministrativo. Per i soli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentare la diagnosi energetica, il Soggetto Responsabile potrà inviare il **progetto esecutivo** (di seguito, **caso i**);
2. in presenza di un **contratto di prestazione energetica** (*energy performance contract,* EPC) stipulato, nel rispetto dei requisiti minimi indicati al Paragrafo xx, con una ESCO che sia qualificata come Soggetto Responsabile. In tale caso, laddove il contratto EPC espressamente lo preveda, l’Amministrazione può richiedere che le somme prenotate siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCo firmataria del contratto, assumendo la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla quantificazione richiesta (**caso ii**);
3. **in presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto nel caso in cui l’Amministrazione Pubblica sia il Soggetto Responsabile. Il contratto, firmato da entrambe le parti, è immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE (**caso iii**);
4. in presenza di un **atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori** oggetto della scheda-domanda, unitamente al **verbale di consegna dei lavori** redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In tale ultima ipotesi, la richiesta può essere presentata anche a valle dell’avvio dei lavori (caso iv).

Ciò posto, le Pubbliche Amministrazioni che intendono effettuare interventi su edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di loro proprietà o disponibilità, possono trasmettere la richiesta di prenotazione degli incentivi direttamente, quando assumano la qualità di Soggetto Responsabile, o tramite ESCo che agiscono per loro conto in qualità di Soggetto Responsabile.

Nello schema che segue sono elencati i Soggetti Ammessi e i Soggetti Responsabili cui è consentito, nel rispetto delle casistiche sopra riportate di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto, presentare la richiesta di accesso tramite prenotazione:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soggetto Responsabile** | **Soggetto Ammesso** | **Casi in cui è consentita la prenotazione** |
| **PA** | **PA** | i., iii., iv |
| **ESCO** | **PA** | ii., iv |
| **ETS** | **ETS** | non consentita |
| **ESCO** | **ETS** | non consentita |
| **Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui art. 13, comma 1, lett. b)** | **PA, ETS** | non consentita |
| **Soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato** | **PA, ETS** | non consentita |
| **Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo** | **PA, ETS** | non consentita |

Ai fini dell’accesso tramite prenotazione, il Soggetto Responsabile (P.A. o ESCo) sarà tenuto a registrarsi sull’Area Clienti e nel rispetto di quanto precisato ai successivi Capitoli 6 e 7 delle presenti Regole Applicative.

Si precisa che, con la presentazione della richiesta di accesso mediante prenotazione, il Soggetto Responsabile **assume l’impegno ad eseguire (se P.A. o ESCo) o ad affidare i lavori (se P.A.) nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o da altro atto amministrativo**.

Con l’accoglimento della richiesta, il GSE indica al Soggetto Responsabile la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo e si impegna a erogare le risorse, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al Decreto e alle presenti Regole Applicative.

In particolare, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Decreto, il Soggetto Responsabile decade dal diritto alla prenotazione dell’incentivo quando:

per il caso i), non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento da parte del GSE ovvero non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fine dei lavori entro 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione attestante la data di avvio dei lavori;

Per i casi ii), iii) e iv), non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell’intervento da parte del GSE ovvero non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fine dei lavori entro 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione attestante la data di avvio dei lavori.

Quando sono realizzati interventi volti alla trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero» di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del Decreto, il termine per presentare la DSAN attestante la fine dei lavori è pari a 36 mesi.

Per interventi realizzati dagli Uffici speciali per la ricostruzione si applicano le tempistiche di cui all’art. 4-quinquies del D.L. n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e, pertanto, decadono dal diritto alla prenotazione se non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione ovvero se non presentino la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fine dei lavori entro 48 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione attestante la data di avvio dei lavori.

Nel rinviare ai successivi paragrafi dedicati al procedimento, si riporta uno schema riassuntivo delle fasi di cui si compone la procedura di accesso tramite prenotazione:

* 1. Intensità degli incentivi

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto, gli incentivi spettanti, identificati come contributi in conto capitale, sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento, nel rispetto dei massimali specifici per unità di superficie, di potenza, nonché della producibilità degli impianti e dei livelli massimi dell’incentivo spettante e nel limite del 65% delle spese ammissibili sostenute.

Sono, tuttavia, previste eccezioni nei seguenti casi, per cui l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi gli specifici massimali e la producibilità degli impianti, per:

* interventi realizzati **su edifici di proprietà di Comuni** con popolazione fino a 15.000 abitanti **e da essi utilizzati**;
* interventi previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ss.mm.ii., ovvero r**ealizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale.

È prevista una maggiorazione del 10% dell’incentivo spettante nel caso degli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lett. a)-f), del Decreto realizzati con componenti prodotti nell’Unione Europea, nonché specifiche maggiorazioni per l’intervento di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) secondo le modalità di cui all’Allegato II del Decreto, **fermo restando le percentuali massime di incentivazione del 65 % o del 100% sopra richiamate**.

Per la quantificazione degli incentivi, per singolo intervento e relative maggiorazioni, si rimanda agli algoritmi specifici di cui all’Allegato II del Decreto e ai paragrafi dedicati agli interventi delle presenti Regole Applicative.

Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l’intensità degli incentivi spettanti si applicano, infine, le disposizioni del *Titolo V* del Decreto.

Laddove i Soggetti Responsabili si configurino come ESCO e/o altri soggetti abilitati di cui all’art. 13 commi 1,3, 8, del Decreto, l’intensità dell’incentivo è commisurata in relazione alla natura del Soggetto Ammesso.

Si precisa, infine che, per l’applicazione della maggiorazione richiamata su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, i Comuni beneficiari dovranno attestare – in fase di trasmissione della richiesta di concessione dell’incentivo- la dimensione comunale entro tale soglia.

Di seguito, si riepilogano integralmente le disposizioni di cui sopra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soggetto Ammesso** | **Intensità dell’incentivo** | **Maggiorazione per comuni fino a 15.000 abitanti (piccoli comuni)** | **Emendamento**  **48 ter** | **Maggiorazione UE/moduli FV[[3]](#footnote-5)** |
| **Comuni** | Fino al 65 % | Fino al 100 % | Fino al 100 % | Del 10 % e/o maggiorazione FV |
| **Pubbliche Amministrazioni diverse dai Comuni** | Fino al 65 % | - | fino al 100 % | Del 10 % e/o maggiorazione FV |
| **Enti del Terzo settore non economici** | Fino al 65 % | - | Fino al 100 % esclusivamente nel caso in cui l’ETS sia l’utilizzatore di un edificio pubblico\_in corso verifica SGL | Del 10 % e/o maggiorazione FV |
| **Soggetti Privati (persone fisiche)** | Fino al 65 % | - | Fino al 100 % esclusivamente nel caso in soggetto privato sia l’utilizzatore di edificio pubblico-caso raro | Del 10 % e/o maggiorazione registri FV esclusivamente per interventi in ambito terziario |
| **Imprese e Enti del Terzo settore economici** | Fino al 65 % con le specifiche intensità indicate dal Titolo V | - | Fino al 100% nel caso in cui l’ETS/impresa sia l’utilizzatore di un edificio pubblico: di fatto la maggiorazione non è attuabile stante i limiti dell’intensità del Titolo V | Del 10 % e/o maggiorazione registri FV esclusivamente per interventi in ambito terziario, nel limite dell’intensità del Titolo V |

Da rivedere tabella valutare se mettere in allegato con tutti i cluster\_decisione in riunione congiunta 25.09.25

**Memo UE \_Riunione 30.9.25 marcature CE escluse per la verifica non rappresntano doc idonea; prodotto finale deve** essere prodotto in europaIntervento isolamento: isolante obbligatorio prodotto UEInfissi nella su interezza vetro + telaio+

Schermatura: la schermatura

Illuminazione: apparecchio illuminante

Building: attuatori elettronici, centraline, misuratori, sensori

nzeb: per i singoli interventi che concorrono alla prestazione nzeb, esclusivamente per quelli per cui è prevista la maggiorazione, i vari componenti devono essere prodotti in UE

In DSAN andrà attestata la produzione dei componenti UE e il GSE si riserva di segnalare agli Organi competenti la veridicità dei contenuti dichiarati e l’accertamento del non ricorrere dei suddetti requisiti può determinare la decadenza dagli incentivi.

Nelle prenotazioni se il SR dichiara l’utilizzo di componenti UE la maggiorazione ad essa associata sarà applicata a saldo

**Quantificazione degli incentivi per le imprese: specifiche disposizioni del Titolo V**

La quantificazione dell’incentivo spettante e le relative intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell’impresa e di ulteriori specifiche premialità, come nel seguito descritte.

**Aldilà delle premialità/maggiorazioni previste permane il limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili, come dichiarati dal Soggetto Responsabile**. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

**Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l’intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile ovvero il 30 % in caso di multi-intervento.** Tali percentuali possono essere incrementate:

1. del 20 % in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie

imprese;

1. del 15% in caso di interventi in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
2. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento.

**Con riferimento agli interventi di produzione da fonti rinnovabile di cui al Titolo III, l’intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 45% dei costi ammissibili.** Tali percentuali possono essere incrementate del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese.

Si riepilogano, nelle seguenti tabelle, le intensità massima degli incentivi spettanti per gli interventi di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto.

Tabella x - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili: Interventi Titolo II\_ valutare se fare riga unica con totale

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piccola impresa** | **Media impresa** | **Grande impresa** |
| Aiuti per l’uso efficiente dell’energia  Titolo II | **25 % intervento singolo**  **30 % per multinterventi** | | |
| Incremento per dimensione impresa | 20 % | 10% | - |
| Zone assistite lett. a)  Zone assistite lett. c) | 15 %  5% | 15 %  5% | 15 %  5% |
| Miglioramento della prestazione energetica | 15 % | 15% | 15% |
| **Intensità massima** | **65 %** | **55%** | **45%** |

Tabella x - Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili \_ Interventi Titolo III valutare se fare riga unica con totale

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piccola impresa** | **Media impresa** | **Grande impresa** |
| Aiuti a favore delle energie rinnovabili  Titolo III | 45% | | |
| Incremento per dimensione impresa | 20% | 10% | - |
| **Intensità massima** | **65%** | **55%** | **45%** |

Per determinare il dimensionamento dell’impresa, si fa riferimento alle previsioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di *microimprese, piccole e medie imprese*. In fase di richiesta di accesso agli incentivi, l’impresa dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, il proprio dimensionamento applicando i criteri di cui alla predetta normativa.

Si ricorda che, ai sensi della richiamata Raccomandazione, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005.

**La spesa degli incentivi erogati ai sensi del *Titolo V* non può superare il limite annuo di 150 milioni di Euro complessivi e il limite di 30 milioni di Euro per singola impresa e intervento.**

* 1. Erogazione degli incentivi

Gli importi dell’incentivo saranno erogati **entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto**, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Per importi fino a 15.000 € è prevista l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Gli importi superiori a tale soglia saranno erogati in rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella 1 di cui all’art. 11, comma 3, del Decreto, riportata in calce. In caso di multi-intervento, il numero di rate del pagamento è individuato quale valore massimo tra le rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente la somma dell’incentivo totale spettante.

Per gli interventi realizzati dalla PA e dagli “ETS non economici”, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €.

Per gli interventi realizzati dagli “ETS economici”, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 € esclusivamente per gli interventi del Titolo III. Per tali soggetti laddove realizzino multi-interventi, combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell’ambito terziario) e del Titolo III, i pagamenti per incentivi di importo superiore a 15.000 € sono effettuati con multi-rata e uniformati alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.

In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCo, saranno previste le erogazioni di:

* una rata di acconto, al momento di comunicazione degli adempimenti di avvio dei lavori;
* una rata di saldo alla conclusione dell’intervento, a seguito dell’invio dell’istanza di accesso diretto post prenotazione.

E’ prevista, altresì, per le PA che ne facciano richiesta, l’erogazione di una “rata intermedia”, erogata in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Le erogazioni richiamate saranno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

L’importo della rata in acconto sarà pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di 2 anni, sarà pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella x.

L’importo della rata intermedia sarà quantificato in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

Il GSE, accolta l’istanza di prenotazione, provvede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce l’impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto e il rispetto del massimale a preventivo nella fase di consuntivazione alla conclusione dell’intervento.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si avvalga di una ESCo o di soggetti privati in PPP per l’accesso agli incentivi, a garanzia dell’erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale che le parti potranno inserire nell’ambito delle richiamate fattispecie contrattuali o in addendum dedicato. Il GSE mette a disposizione un modello contenente i requisiti minimi dell’obbligazione (vedi Allegato 2).

In particolare, per le tre modalità di prenotazione previste, ove espressamente previsto nelle fattispecie contrattuali di cui all’art. 6 comma 4, lettera b), la Pubblica Amministrazione può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, alla ESCo firmataria del contratto, previa formale obbligazione solidale tra le parti. Resta ferma la responsabilità della PA circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.

**Tabella x - Durata dell’incentivo in anni in base alla tipologia di intervento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia di intervento** | **Durata dell’incentivo (anni)** |
|
| Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | 5 |
| Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | 5 |
| Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | 5 |
| Trasformazione “edifici a energia quasi zero” | 5 |
| Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | 5 |
| Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | 5 |
| Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
| Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Come intervento abbinato |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | 5 |
| Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, oper la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | 2 |
| Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, oper la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati | 5 |
| Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | 2 |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti | 5 |
| sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 5 |



















* 1. Impegno di spesa

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

* 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche, inclusivo dei 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche per la redazione delle Diagnosi energetiche;
* 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati, inclusivo del limite annuo di 150 milioni di euro di incentivi riconosciuti alle imprese secondo le disposizioni del Titolo V del Decreto.

Nell’ambito del contingente di spesa annua cumulata spettante alle PA, fino a 200 milioni di euro, pari al 50% della spesa complessiva per le PA prevista dal Decreto, sono riservati alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto. Decorsi 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 200 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell’impegno di spesa complessivo di 400 milioni di Euro, il GSE non accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell’incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione.

Analogamente, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa annua cumulata di 500 milioni di euro, nonchè di 150 milioni per le imprese, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte, rispettivamente, di Soggetti privati e delle imprese.

E’ fatta salva, in ogni caso, l’entrata in vigore dell’aggiornamento periodico previsto all’articolo 1, comma 2, del Decreto, nonché la rimodulazione - con decreto della competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza- dei valori limite di spesa annua previsti per tener conto dell’effettivo impegno di spesa registrato e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Decreto.

L’impegno di spesa annua cumulata attribuito all’anno di riferimento “n” è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi erogati e da erogare, secondo un criterio di cassa, relativamente all’anno di competenza “n”. Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso.

Attenzione alla criticità contingente stand by?

* 1. Cumulabilità

In via preliminare si rammenta che il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi, ovvero alle stesse spese ammissibili.

AGli articoli 17 e 27 del Decreto stabiliscono disposizioni specifiche in materia di cumulabilità degli incentivi concessi ai sensi del Decreto; in particolare, l’articolo 27 riguarda specificamente le imprese.

Ai sensi dell’articolo 17:

1. non possono essere riconosciuti gli incentivi previsti dal Decreto agli interventi per la cui realizzazione siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

Per incentivo statale si intende qualsiasi contributo erogato direttamente da un’Amministrazione Centrale;

1. limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati, gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
2. con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, la possibilità di cumulo degli incentivi concessi ai sensi del Decreto con gli incentivi per la condivisione dell'energia concessi ai sensi del Titolo II del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n.414 (c.d. DM CACER) è ammessa nei limiti dell’intensità di aiuto prevista dalle rispettive discipline, in particolare quella stabilita dall’articolo 6 del DM CACER.**.**

Per gli incentivi concessi alle imprese si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 27, secondo cui gli incentivi concessi ai sensi del Decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nei limiti delle intensità degli aiuti stabilite dal medesimo articolo e richiamate al paragrafo XXX delle presenti Regole.

Si precisa che alle ESCO e ai soggetti privati in ambito di PPP e alle CER/autoconsumo, trovano applicazione i limiti di cumulabilità previsti per il Soggetto Ammesso per il quale operano.

Nell’ambito dell’istanza di accesso agli incentivi di cui al Decreto, il soggetto responsabile è tenuto a fornire indicazione e dettagli rispetto agli eventuali ulteriori incentivi pubblici riconosciuti, tra cui, con riferimento particolare alle imprese, i codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Responsabile, con l’indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al Decreto. Il GSE verifica, anche mediante la consultazione del RNA e del SIAN, del rispetto di quanto previsto dal Decreto in termini di cumulabilità.

|  |
| --- |
| P |



Per intensità massima degli aiuti si intende l’importo lordo degli aiuti espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili, così come dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai fini della valutazione delle dimensioni dell’impresa si fa riferimento alla definizione di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese. In fase di richiesta di accesso agli incentivi, il SR dovrà dare evidenza mediante autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, della dimensione dell’impresa in funzione delle previsioni di cui alla suddetta raccomandazione.

* 1. Aspetti fiscali connessi all’erogazione degli incentivi

L’incentivo erogato ha natura di contributo in conto impianti e non è assoggettato a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73. Inoltre, in quanto contributo privo dell’elemento sinallagmatico, è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’I.V.A. e conseguentemente non vi è obbligo di emissione di fattura.

* 1. Copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività

Ai fini della copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di verifica tecnico-amministrativa, dei controlli e, più in generale, di tutte le attività finalizzate all’erogazione degli incentivi svolte dal GSE il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo calcolato in misura pari all’1% del valore del contributo totale riconosciuto, con un massimale pari a 250 € di imponibile. Tale corrispettivo sarà trattenuto dal pagamento dell’incentivo.

Qualora sia previsto il pagamento rateizzato, il contributo sarà trattenuto sulla prima rata e in caso di mancata capienza su quella successiva.

Il GSE rende disponibile a ciascun soggetto beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell’aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul Portaltermico.

* 1. Controlli e accertamenti antimafia

Il GSE, in ottemperanza alla vigente normativa antimafia di cui all’ art. 99, comma 2-bis del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, dalle Prefetture, l’informativa liberatoria antimafia per tutti gli Operatori con i quali stipuli convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000. Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal Dlgs.159/2011 e ss.mm.ii., nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

In tale ambito, al fine di trasmettere le richieste alle Prefetture competenti, il GSE acqusisce dagli Operatori, esclusivamente tramite il portale informatico “Area Clienti”, nella sezione “Documentazione Antimafia”, la seguente documentazione:

* dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti destinatari delle verifiche ext art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
* dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui, l’assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all’accoglimento della richiesta di incentivo Conto Termico.

Si ricorda, infine, che l’informativa liberatoria antimafia ha una validità di dodici mesi a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture, salvo che non ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex art. 85 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. In tal caso, è onere dell’Operatore inviare una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

Gli accertamenti antimafia richiamati saranno effettuati anche nei confronti dei soggetti mandatari che agiscono nell’ambito dello strumento del mandato irrevocabile all’incasso.

**Soggetti non ammessi \_art 12 Soggetti non ammessi\_da inserire in paragrafo ad hoc**

Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto:

a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui

all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In aggiunta a tali requisiti, se il Soggetto Ammesso è un’impresa, la stessa non deve essere:

a) impresa in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) impresa nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

1. PROCEDURA PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI
2. 1. Invio dell’istanza di accesso

L’istanza di accesso agli incentivi previsti da Decreto può essere presentata esclusivamente tramite l’apposito Portale “Poltaltermico” presente sul sito istituzionale del GSE.

A tal fine, il soggetto che intenda presentare istanza (vale a dire, il Soggetto Responsabile, il Soggetto Ammesso, ovvero l’eventuale soggetto delegato dal Soggetto Ammesso o Responsabile e il mandatario all’incasso) è tenuto preliminarmente a registrarsi sul portale anagrafica presente nella sezione Area Clienti del sito istituzionale del GSE (<https://applicazioni.gse.it>). Nell’ambito della registrazione, il soggetto potrà richiedere la necessaria abilitazione per accedere al Portaltermico.

La registrazione dovrà avvenire esclusivamente tramite SPID o CIE……

Effettuate tali operazioni, il soggetto potrà accedere al Portaltermico per presentare l’istanza di accesso agli incentivi previsti dal Decreto.

Sulla base dei dati indicati, il Portaltermico effettuerà in automatico il calcolo degli incentivi potenzialmente riconoscibile in relazione a ciascuno degli interventi indicati nell’istanza. Si precisa che l’importo risultante dal calcolo in parola potrebbe essere ridefinito all’esito dell’istruttoria effettuata dal GSE.

Dopo aver allegato sul Portaltermico la documentazione necessaria, secondo quanto indicato nei successivi paragrafi delle modalità di “Accesso Diretto” e “Prenotazione”, e aver verificato e confermato la correttezza dei dati dichiarati, il Portaltermico renderà disponibile al soggetto richiedente la “**Richiesta di concessione degli incentivi”** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata con i dati indicati in precedenza, che comprenderà le condizioni contrattuali (scheda-contratto), la tabella recante l’importo indicativo degli incentivi riconoscibili, la durata dell’incentivazione l’eventuale indicazione del numero di rate con cui saranno erogati gli incentivi.

Il Soggetto Responsabile richiedente dovrà stampare e sottoscrivere il documento, anche nelle sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricarla in formato digitale sul Portaltermico, corredandola con copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

In caso di multi-intervento[[4]](#footnote-7), sonoaranno riportati gli importi indicativamente spettanti per intervento, l’eventuale indicazione del numero di rate con cui saranno erogati gli incentivi e l’importo totale annuo previsto a titolo di erogazione in favore del Soggetto Responsabile.

Dopo la trasmissione della richiesta, l’istanza sarà associata a un codice richiesta numerico e sarà rilasciata dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell’istanza.

Si precisa, infine, che con l’invio dell’istanza le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate e costituiscono, agli effetti, la scheda-contratto che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, sarà integrata con la lettera di ammissione agli incentivi **recante gli importi degli incentivi riconosciuti in esito al procedimento condotto.**

|  |
| --- |
| Non sono ammessi diversi sistemi di calcolo. *Eventuali dati e/o informazioni non corrette, inserite dal Soggetto Responsabile o da un Soggetto Delegato incaricato, in fase di caricamento dei dati, funzionali alla determinazione automatica del contributo nel Portaltermico, non consentono la possibilità di richiedere modifiche dei dati e consequenzialmente la rimodulazione dell’incentivo, a valle della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.* |

|  |
| --- |
| Il sistema rilascia all’Utente registrato le credenziali personali di accesso (*User ID* e *Password*) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile (o del Soggetto Delegato) da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori Utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco sono personali, e non devono essere ceduti a terzi. Gli Utenti e il Soggetto Responsabile sono tenuti a conservarli con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno dovesse sopportare a seguito di tali eventi. |

**Nel caso delle imprese si ricorda che l’invio dell’istanza deve essere effettuata con il medesimo codice ricevuto nell’ambito della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”.**

* 1. Procedimento di qualifica

Il procedimento di qualifica si avvia alla data di ricezione dell’istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (nel seguito, Legge 241/90)Il procedimento si conclude , al netto dell’eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni .

In caso di interventi che presentino livelli di complessità tali[[5]](#footnote-8) da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni.

Per le istanze presentate in modalità accesso diretto, laddove la domanda sia presentata oltre il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero oltre i 90 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la relativa scheda-domanda, l’istanza sarà considerata inammissibile. Saranno, inoltre considerate inammissibili le richieste di incentivo pervenute per il tramite di adoperando strumenti diversi dal Portaltermico o che risultano sul Portaltermico nello stato con dicitura “Congelata”.

Saranno considerate improcedibili le istanze carenti dei requisiti essenziali previsti dal Decreto ai fini dell’accesso ai meccanismi di cui al Conto Termico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* istanze relative a interventi diversi da quelli espressamente indicati agli artt. 5 e 8 del Decreto;
* istanze relative a interventi per i quali siano stati aditi i meccanismi delle detrazioni fiscali.

Al di là dei casi di improcedibilità e/o inammissibilità, qualora, nell’ambito dell’istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di chiedere le dovute integrazioni, anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 ss.mm.ii.

Qualora nel corso dell’istruttoria di una istanza di qualifica o di una comunicazione di modifica siano avviati procedimenti di verifica, il procedimento di valutazione dell’istanza di accesso al Conto Termico, ovvero di verifica del mantenimento dei requisiti, è sospeso fino all’esito del procedimento di verifica.

Qualora nell’ambito dell’istruttoria emergano motivi che ostino all’ammissione all’incentivo in Conto Termico, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, comunicando allo stesso il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241 del 1990 con cui assegna al Soggetto Responsabile un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento.

Il Soggetto Responsabile, che dopo aver inviato l’istanza di accesso al Conto Termico, intenda rinunciare agli incentivi, può avvalersi della relativa funzionalità disponibile sul Portaltermico[[6]](#footnote-9), ovvero dovrà darne tempestiva comunicazione al GSE esclusivamente attraverso uno dei sotto indicati indirizzi, specificando nell’oggetto il “*Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – rinuncia agli incentivi*”:

* mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo e mail: [info@pec.gse.it](mailto:info@pec.gse.it));
* mediante posta raccomandata A/R (all’indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Eventuali somme già percepite dovranno essere restituite secondo le modalità indicate dal GSE con apposito provvedimento.



* 1. Iter di valutazione della richiesta

Il processo di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi prevede la verifica tecnico-amministrativa dei dati e delle informazioni inerenti all’intervento realizzato fornite dal Soggetto Responsabile attraverso il Portaltermico. Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore al momento dell’invio della richiesta.

Figura - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e del rilascio degli incentivi

Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Figura 2 - Schema del processo di valutazione della richiesta di incentivazione e del rilascio degli incentivi (Imprese)

***DA AGGIUNGERE QUADRO ANALOGO PER LE IMPRESE AGGIUNGENDO IL PEZZO DEL PROGETTO PRELIMINARE***

Poiché la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi operata dal GSE prevede **un procedimento istruttorio unico**, nel caso di multi-intervento, qualora anche per un solo intervento si rilevino delle non-conformità, **l’intero procedimento verrà sospeso.**

* 1. Richiesta di integrazione documentale/interlocutorio

Al di là delle ipotesi di manifesta improcedibiltà/inammissibilità dell’istanza, laddove la documentazione tecnica e/o amministrativa, allegata dal Soggetto Responsabile alla richiesta dell’incentivo, risulti carente o non conforme a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, il GSE trasmette una richiesta d’integrazione documentale/interlocutorio, nella quale vengono dettagliate le informazioni e/o i documenti integrativi necessari al fine del completamento dell’istruttoria.

Il SR è tenuto a inviare l’integrazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, utilizzando l’apposita sezione del Port*al*termico (“carica dati”).

Nel caso in cui la documentazione risulti essere incompleta, carente o difforme, ovvero nel caso in cui il SR non invii le integrazioni richieste, il GSE si riserva di trasmette provvedimento recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i..

In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 s.m.i., laddove il Soggetto Responsabile non trasmetta le osservazioni richieste, il GSE concluderà il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

* 1. Preavviso di rigetto

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i., qualora nell’ambito dell’istruttoria emergano motivi che ostano all’ammissione agli incentivi, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente sospensione dei termini del procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Responsabile può presentare, utilizzando l’apposita sezione del Port*al*termico, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti a supporto.

Dell’eventuale accoglimento parziale o mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 s.m.i., laddove il Soggetto Responsabile non trasmetta le osservazioni nei termini, il GSE concluderà il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso.

* 1. Comunicazioni dell’esito della valutazione

A conclusione del processo di valutazione dell’istanza il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

1. in caso di esito positivo dell’istruttoria di valutazione, il riconoscimento dell’incentivo richiesto mediante la lettera di avvio incentivo, che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all’esito dell’istruttoria condotta dal GSE;
2. in caso di mancanza dei requisiti previsti dal Decreto, accertati a valle dell’istruttoria, il rigetto dell’istanza.

L’ammissione agli incentivi è comunicata dal GSE al Soggetto Responsabile mediante lettera di “avvio incentivo” notificata all’indirizzo indicato a sistema dal SR e resa disponibile sul Portaltermico*.* Nel caso di esito positivo previo accoglimento anche parziale delle eventuali osservazioni inviate dal SR (a seguito di un preavviso di rigetto da parte del GSE), la comunicazione di esito positivo è inviata all’indirizzo comunicato e attraverso i canali pec o posta Raccomandata (A/R), forniti dal Soggetto Responsabile.

Al fine della conclusione del procedimento di stipula, le condizioni contrattuali, finalizzate all’erogazione dell’incentivo, si intendono sottoscritte in fase di trasmissione dell’istanza e perfezionate con la trasmissione della lettera di avvio incentivo da parte del GSE al Soggetto Responsabile.

La comunicazione di conclusione del procedimento con esito negativo sarà trasmessa dal GSE all’indirizzo comunicato e attraverso i canali PEC o posta Raccomandata (A/R), sulla base della modalità indicata dal Soggetto Responsabile al momento dellarichiesta di concessione degli incentivi.

Al fine, pertanto, della notifica delle comunicazioni da parte del GSE gli indirizzi pec e di corrispondenza devono essere opportunamente aggiornati dal Soggetto Responsabile.

Con l’invio del provvedimento di accoglimento si intendono perfezionate le condizioni contrattuali e l’incentivo spettante sarà erogato **entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto**, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi, inclusivo degli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all’esito dell’istruttoria condotta dal GSE.



1. MODALITA’ ACCESSO DIRETTO

Al fine di dare avvio alla procedura di accesso diretto, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi, preliminarmente, sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>).

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi

|  |
| --- |
| Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “**multi-intervento**”).  **In tale ipotesi la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell’ultimo intervento realizzato**. |

1. 1. - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

Il Soggetto Responsabile inserisce sul Port*al*termico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi. Inseriti tali dati, il Port*al*termico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo.

Il Soggetto Responsabile è sempre tenuto a trasmettere:

1. **documentazione specifica per ogni tipologia di intervento**, così come indicato nel seguito e riepilogato nell’ Allegato x;
2. **fatture e ulteriore documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati** (quali, a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute dei pagamenti effettuati con carta di credito)così come meglio dettagliato al successivo Capitolo 6.

Ove ricorrano le condizioni nel seguito descritte, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare sul Port*al*termico i seguenti documenti[[7]](#footnote-11):

1. nel caso in cuiil Soggetto Responsabile intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Port*al*termico in proprio nome e per proprio conto, copia di apposita **delega**, sottoscritta dal delegante e corredata da documento di identità in corso di validità (cfr. Allegato 2);
2. nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCo che opera in nome e per conto di una PA o di un Soggetto privato, **copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia**, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs.102/14 o dall’Allegato II del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell’Allegato 2 delle presenti Regole;
3. nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un soggetto privato che opera in nome e per conto di una PA nell’ambito di forme di partenariato pubblico privato, **copia del contratto di PPP** ricadente in una delle tipologie contrattuali di cui all’art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici) indicate al precedente paragrafo 1.3.3;
4. nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una comunità energetica (CER) ovvero una configurazione di autoconsumo di cui la PA o il soggetto privato siano membri, documento attestante la configurazione della CER e della configurazione di autoconsumo;
5. .

E’ possibile che la PA si possa configurare come Soggetto Responsabile, in presenza di un contratto EPC sottoscritto con una ESCOai sensi dell. *art. 14, comma 2, lett. b) punto iii.* delDecreto. In tale caso, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:

- documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO, ai sensi dell’art. x del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile

- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e le fatture e i mandati di pagamento/ricevute di bonifico pagati fino all’invio della richiesta di incentivo.

Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA.

* 1. - FASE 2 - invio dell’istanza

Una volta caricata la documentazione necessaria, il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica recante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Port*al*termico.[[8]](#footnote-12)

In esito all’avvenuta conferma, il Portale rende disponibile la “**Richiesta di concessione degli incentivi”** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata, comprensiva delle condizioni contrattuali (scheda-contratto) e della tabella recante l’importo indicativo degli incentivi, che il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere in ogni sua parte.

Una volta sottoscritta, l’istanza dovrà essere caricata sul Port*al*termico, unitamente alla **copia fotostatica di un proprio documento d’identità** in corso di validità.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche integrazioni e/o alterazioni alla richiesta di concessione degli incentivi, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l’applicazione informatica, la richiesta di iscrizione sarà considerata inammissibile.

* 1. - FASE 3 - istruttoria e attivazione/perfezionamento delle condizioni contrattuali

Una volta ricevuta la richiesta di incentivazione, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dal Decreto ai fini dell’ammissione agli incentivi,il GSE rende disponibile al Soggetto Responsabile la lettera di avvio dell’incentivo. In tale fase, si intende perfezionata la scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali, la cui efficacia decorre dalla data di invio, da parte del GSE al Soggetto Responsabile, del provvedimento di ammissione agli incentivi e che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all’esito dell’istruttoria condotta dal GSE.

|  |
| --- |
| Il GSE eroga gli incentivi successivamente all’emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi. |

* 1. - FASE 4 - erogazione degli incentivi

Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, alla liquidazione su base annuale degli importi dell’incentivo calcolato, in accordo alla tabella dell’art. 11, comma 3, del Decreto, con la ripartizione nelle rate annuali allegata al provvedimento di ammissione agli incentivi, ovvero con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 15.000 euro.

Gli importi dell’incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

**La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade l’attivazione del contratto, corrispondente con la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.**

Per gli interventi realizzati dalla PA, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €.

Per le ulteriori puntualizzazioni sulle modalità di erogazione degli incentivi si rimanda ai paragrafi 4.3 e 4.7 delle presenti Regole Applicative.

* 1. Procedura semplificata per gli apparecchi domestici a Catalogo

Ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare lorda sia inferiore fino a 50 m2 i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

Per lo specifico intervento di “installazione di microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili”, la soglia per l’inserimento del microcogeneratore nel Catalogo apparecchi è da intendersi la potenza elettrica nominale < 50 kWe, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al paragrafo 3.8 dell’Allegato I del Decreto.

Si precisa, infine, che con riferimento all’intervento di “installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici” di cui all’art. 5, comma 1, lett. g), per l’inserimento nel Catalogo Apparecchi non sono previsti limiti di soglia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sigla (\*)** | **Tipologia di intervento** | **Riferimenti del Decreto** |
| **II.G** | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche | Art. 5, comma 1, lettera g) |
| **III.A** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt) | Art. 8, comma 2, lettera a) |
| **III. B** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore (on potenza termica nominale fino a 35 kWt) | Art. 8, comma 2, lettera b) |
| **III.C** | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 35 kWt) | Art. 8, comma 2, lettera c) |
| **III.D** | Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (con superficie solare lorda fino a 50 m2) | Art. 8, comma 2, lettera d) |
| **III.E** | Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 2, lettera e) |
| **III.G** | Sostituzione funzionale/totale/parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate a fonti rinnovabili (con potenza elettrica nominale fino a 50 kWe) | Art. 8, comma 2, lettera g) |

II Soggetto Responsabile, attraverso il Port*al*termico, può accedere al Catalogo degli apparecchi domestici, un elenco reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, conformi ai requisiti tecnici previsti dal Decreto 7 agosto 2025.

Il popolamento del Catalogo sarà effettuato a cura del GSE, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto e secondo modalità descritte su uno specifico Manuale e/o comunicazioni pubblicate dal GSE, in tale ambito, sul proprio sito istituzionale. Il Manuale sarà pubblicato sul sito web del GSE e sarà aggiornato in funzione delle eventuali modificazioni delle modalità di implementazione che il GSE adotterà in funzione dello sviluppo della tecnologia o in allineamento con la qualifica degli apparecchi in capo al GSE nell’ambito di ulteriori meccanismi incentivanti /censimenti di cui il GSE risulti il soggetto gestore.

Le procedure di presentazione delle istanze di incentivi relative ad apparecchi compresi nel Catalogo, previa precompilazione del campo dedicato della scheda -domanda sul Portaltermico, saranno sottoposte ad iter semplificato poiché la conformità dei requisiti tecnici al dettato normativo è stata preventivamente verificata dal GSE. Il Soggetto Responsabile, pertanto, dovrà caricare sul Portaltermico i dati previsti dal paragrafo 6.2 ad eccezione dei dati tecnici riferiti all’apparecchio installato, i quali saranno inseriti automaticamente sulla base dell’apparecchio selezionato dal Catalogo. Inoltre, non dovrà essere inviata la documentazione rilasciata dal produttore o da un ente terzo relativa alla certificazione di conformità del prodotto ai parametri del D.M. 7 agosto 2025, poiché già in possesso del GSE, né l’asseverazione di fine lavori che per questo tipo di interventi è resa dall’autodichiarazione rilasciata dal Soggetto Responsabile al momento dell’invio della scheda-domanda.

1. MODALITA’ DI ACCESSO SU PRENOTAZIONE

Al fine di dare avvio alla procedura di accesso a prenotazione, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi, preliminarmente, sul portale dedicato del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>).

Nel presente Capitolo saranno descritte le modalità di accesso alla prenotazione per la Pubblica Amministrazione, direttamente, o avvalendosi della ESCO che agirà per suo conto come Soggetto Responsabile:

. \_

La richiesta di accesso a preventivo per interventi in cui figuri un terzo soggetto finanziatore (es. istituto bancario) dovrà essere presentata al GSE dal Soggetto Responsabile, PA ovvero ESCo, che sostiene direttamente le spese degli interventi in questione.

1. 1. Il ruolo di Soggetto Responsabile è ricoperto dalla PA

La Pubblica Amministrazione può effettuare la richiesta di prenotazione, in qualità di Soggetto Responsabile, nei casi in cui sostenga direttamente le spese di realizzazione degli interventi e ricorra almeno una delle circostanze di seguito indicate:

* sia in possesso di una **diagnosi energetica** sull’edificio e abbia emesso un provvedimento o atto un amministrativo di impegno alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nella diagnosi (art. 14, comma 2, lett. b), punto i.) o si sia avvalsa di un contratto di prestazione energetica il cui schema tipo è allegato all’atto amministrativo;
* abbiano stipulato un **contratto di prestazione energetica** o u**n altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica** dei sistemi interessati(art. 14, comma 2, lett. b), punto iii);
* abbiano emanato un atto amministrativo per **l’assegnazione dei lavori** oggetto della richiesta di incentivo e sia in possesso del **verbale di consegna lavori** redatto dal Direttore dei Lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 (art. 14, comma 2, lett. b), punto iv.).

**Richiesta di prenotazione degli incentivi per interventi nei Comuni del Cratere Sisma 2016 - Legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto Legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia).**

Le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi del presente Decreto su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto Legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 4 quinquies, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto Legge n. 181/2023 (c.d. DL Energia).

* 1. Il Soggetto Responsabile è ricoperto da una ESCo

La ESCo (Energy Service Company) può effettuare la richiesta di prenotazione, in qualità di Soggetto Responsabile, nei casi in cui sostenga direttamente le spese di realizzazione degli interventi su immobili della PA, ai sensi dell’art.14, comma 2, lett. b) *del* Decreto, nelle due seguenti casistiche:

1. in presenza di un contratto EPC integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati *(art. 14, comma 2, lett. b) punto ii.);*
2. in presenza di un provvedimento o un altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *(art. 14, comma 2, lett. b) punto iv.)*.

In tali casistiche, si richiamano gli specifici ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. presenza di un contratto di prestazione energetica EPC stipulato con la PA nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel Paragrafo xx. In tale ipotesi, è necessario che le parti stipulino, a pena di improcedibilità della domanda, una formale obbligazione solidale a garanzia dell’erogazione degli acconti, secondo il modello indicato all’allegato 2 delle presenti Regole.
2. possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtù di contratti con i Soggetti Ammessi ai benefici del Conto Termico.

Nei casi di interventi realizzati dalla PA, per il tramite di una ESCo, ove il contratto lo preveda, la PA può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, alla ESCo firmataria del contratto, previa sottoscrizione di una formale obbligazione solidale tra le parti, redatta secondo il modello xxx indicato in Allegato x, e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione dell’importo da erogare alla ESCo.

* 1. Fasi dell’istruttoria accesso con prenotazione

7. 3. 1. - FASE 1 – caricamento dati e documentazione

ll Soggetto Responsabile[[9]](#footnote-13) carica sul Port*al*termico tutti i dati necessari alla prenotazione dell’incentivo, tra cui quelli relativi al sistema edificio-impianto e alla tipologia di intervento che si intende realizzare. Inseriti tali dati, il Port*al*termico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo.

Il Soggetto Responsabile deve caricare i seguenti documenti:

1. **dichiarazione delle spese da sostenere** (vedi Allegato x);
2. documentazione specifica in funzione della casistica di prenotazione per il quale il Soggetto Responsabile sta trasmettendo la richiesta di prenotazione, come nel seguito descritto;
3. laddove il Soggetto Responsabile intenda delegare terzi a operare in proprio nome e per proprio conto sul Portale, specifica **delega** rilasciata al Soggetto Delegato (Allegato 2) completa di sottoscrizione e di documento di identità in corso di validità del soggetto delegante.

Ai sensi delle disposizioni previste all’art. 13, comma 3, del Decreto, la scheda-domanda firmata dal Soggetto Responsabile, redatta in conformità al Modello X, dovrà contenere l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo della Pubblica Amministrazione precedentemente richiamati.

I dati inseriti nell’ambito della procedura di prenotazione permetteranno al GSE di determinare l’incentivo massimo erogabile a consuntivo (c.d. massimale a preventivo). Al riguardo si precisa che:

•qualora l’importo dell’incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti essere superiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l’importo definito a preventivo

•qualora l’importo dell’incentivo consuntivato al termine dei lavori risulti inferiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l’importo a consuntivo.

Pertanto, in caso di accettazione della richiesta di prenotazione, l’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce un impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto e del massimale a preventivo erogabile come precedentemente descritto.

**Documentazione specifica da allegare per tipologia di richiesta di prenotazione e Soggetto Responsabile**

**Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una Pubblica Amministrazione,** in base ai requisiti per l’ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione, dovranno essere caricati su Porta*l*termico, in fase di invio dell’istanza:

* **caso i.**: **diagnosi energetica**, eseguita secondo i requisiti di cui al paragrafo 9.16 delle presenti Regole, contenente gli interventi coerenti con quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto, unitamente all’atto amministrativo o un atto di impegno della PA all’esecuzione di uno degli interventi prescritti dalla diagnosi. Laddove la PA si avvalga di un contratto di prestazione energetica, in aggiunta ai documenti richiamati dovranno essere trasmessi:
* lo schema tipo del contratto allegato all’atto amministrativo;
* documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
* **caso iii.:** **contratto di prestazione energetica EPC** che rispetta i requisiti previsti al Paragrafo X , **o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione e**nerg**etica dei sistemi interessati** da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto. In tale caso, unitamente allo specifico contratto, il Soggetto Responsabile dovrà fornire, documentazione idonea a dimostrazione delle spese da sostenere dalla ESCO/ ai sensi dell’art. x del Decreto, per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile. Si precisa, inoltre, che dalla documentazione richiamata deve evincersi che l’incentivo del Conto Termico non costituisce parte dell’utile della ESCO e che, pertanto, tale beneficio non influisce nella determinazione del canone in capo alla PA;
* **caso iv.**: il provvedimento di assegnazione dei lavori e il verbale di consegna lavori predisposto dal direttore dei lavori

**Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCo,** in base ai requisiti per l’ammissibilità della richiesta di accesso su prenotazione, dovranno essere caricati su Porta*l*termico, in fase di invio dell’istanza:

* **caso ii.:** **copia del contratto di rendimento energetico (EPC) tra la ESC**o e la Pubblica Amministrazione integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati, che rispetta i requisiti previsti al Paragrafo X, unitamente alla dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di rendimento energetico (EPC) di cui all’allegato 8 del Decreto legislativo 102/2014.

In tale ipotesi, a garanzia dell’erogazione degli acconti e della eventuale rata intermedia, è richiesta una formale obbligazione solidale tra la parti, redatta secondo il modello xx indicato nell’allegato 2. In assenza, l’istanza verrà considerata improcedibile;

* **caso iv.,** **provvedimento o altro atto amministrativo di assegnazione dei lavori oggetto della richiesta di incentivo e verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavor**i, unitamente al contratto **rendimento energetico (EPC) tra ESC**o e Pubblica Amministrazione.

Per tutte le casistiche richiamate,in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO, deve essere sempre trasmessa la certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.

Si precisa, infine, che ai sensi delle disposizioni indicate all’art. 15, comma 4, del Decreto, per le prenotazioni trasmesse secondo la modalità di cui all’art. 14, comma 2, lett. b) punti ii., iii., iv., le istanze dovranno essere corredate di diagnosi energetica, redatte in conformità ai requisiti del paragrafo 9.16, per interventi II.A e II. D e per interventi II.B), II.C), III. A- III.G da realizzare su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 200 kW. Per gli altri interventi la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione.

Il GSE si riserva, in fase istruttoria, di richiedere relazioni tecniche progettuali atte a dimostrare la realizzazione degli interventi in conformità ai requisiti previsti dal Decreto e il “*Modello di dichiarazione di provenienza delle risorse - 1X*” per accertare il rispetto della cumulabilità di cui all’art. 17 del Decreto.

**Interventi da realizzare su edifici con calamità naturale.**

In tale ambito, in deroga all’invio della Diagnosi energetica, al fine di accertare il possesso dei requisiti minimi per l’accesso all’incentivo, in fase di trasmissione dell’istanza è necessario allegare:

a) una relazione tecnica progettuale atta a dimostrare la realizzazione dei singoli interventi oggetto della richiesta, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto;

b) provvedimento o altro atto amministrativo di impegno dell’amministrazione a realizzare l’intervento oggetto della richiesta.

* + 1. - FASE 2 - invio dell’istanza a prenotazione

Il Soggetto Responsabile visualizza e verifica il riepilogo dei dati inseriti, confermandone il contenuto tramite il Port*al*termico.[[10]](#footnote-14) Il Portale rende disponibile la **Richiesta di prenotazione degli incentivi** (*fac-simile* in Allegato 2) precompilata sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile o dal Soggetto dallo stesso espressamente delegato, comprensiva delle condizioni contrattuali e della tabella riportante l’importo indicativo degli incentivi. Il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere la Richiesta, ivi incluse le sezioni dedicate alle condizioni contrattuali e all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, caricarla sul Port*al*termico, unitamente alla **copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.**

**L’istanza si intende perfezionata al momento dell’invio tramite Portale della richiamata documentazione.** Si precisa che con l’invio dell’istanza, le condizioni contrattuali, una volta sottoscritte, si intendono integralmente accettate. Attraverso il provvedimento di ammissione agli incentivi, saranno comunicati gli importi effettivi da riconoscersi e determinati nell’ambito del procedimento di valutazione condotto dal GSE.

* + 1. - FASE 3 - istruttoria e perfezionamento delle condizioni contrattuali

Una volta ricevuta la richiesta di incentivazione, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione, secondo le modalità indicate al precedente Capitolo 5.

Qualora ricorrano tutti i presupposti per l’accettazione della richiesta,il GSE rende disponibile al Soggetto Responsabile, tramite portale, il provvedimento recante l’ammissione della prenotazione dell’incentivo, nell’ambito del quale è riportato, tra l’altro, l’importo massimale degli incentivi e l’eventuale ripartizione in rate.

In tale fase, si intende perfezionata la scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali, la cui efficacia decorre dalla data di invio, da parte del GSE al Soggetto Responsabile, del provvedimento di ammissione agli incentivi e che risulta, altresì, integrata con gli importi effettivi da riconoscersi, quantificati all’esito dell’istruttoria condotta dal GSE.

In caso di accettazione della richiesta di prenotazione, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni previste dal Decreto.

L’erogazione dell’incentivo spettante sarà effettuata tramite un acconto, un’eventuale rata intermedia, un saldo, rispettivamente nella fase di avvio/stato avanzamento/conclusione lavori, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 7.3.5 “Erogazione degli incentivi”.

* + 1. FASE 4 - adempimenti in fase di avvio lavori

In riferimento alle tempistiche che il Soggetto Responsabile deve rispettare ai sensi dell’art. 14, commi 3 e 4, del Decreto, **a pena di esclusione dagli incentivi e del venir meno dell’impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse**, si distinguono i tre casi previsti:

**Caso i:** presenza di una diagnosi energetica e di un atto amministrativo di impegno all’esecuzione di uno degli interventi indicati nella diagnosi energetica -Art 14, comma 2, lettera b) punto i:

* entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l’avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell’intervento previsto. In tale fase Soggetto Responsabile dovrà, altresì, trasmettere:
* la documentazione attestante **l’avvenuta assegnazione dei lavori** degli interventi oggetto della scheda-domanda, nonché copia del contratto da cui si evinca l’importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
* verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

**Casi ii., iii., iv.,** presenza di contratto di rendimento energetico (*energy performance contract* EPC) con la ESCo o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi o un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori Art. 14, comma 2, lettera b) punto i., ii., iii.:

* entro 90 giorni dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il SR presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l’avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell’intervento previsto.

Immagine che contiene testo, diagramma, Parallelo, schermata

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

Qualora, come previsto dall’art. 6 comma 4, la PA, in qualità di Soggetto Responsabile, richieda che il pagamento, anche parziale, dell’incentivo sia erogato a favore della ESCo firmataria del contratto, dovrà essere sottoscritta una formale obbligazione solidale tra le parti. La richiesta di accredito a favore della ESCo, dovrà essere effettuata al momento della trasmissione della comunicazione attestante l’avvio dei lavori.

**Richieste di prenotazioni trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione: disposizioni dall’articolo 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. DL Energia)**

Per le richieste di prenotazione di incentivo ricadenti nell’ambito di applicazione del c.d. DL Energia, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 *quinquies*, comma 3, il Soggetto Responsabile deve rispettare, a pena di esclusione dagli incentivi le seguenti tempistiche, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lett. c) del Decreto:

a) **entro 18 mesi** dalla data di accettazione della prenotazione comunicata dal GSE, il SR presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante **l’avvio dei lavori (AVL)** per la realizzazione dell’intervento previsto. In tale fase sarà trasmessa la documentazione attestante **l’avvenuta assegnazione dei lavori (ASL**) oggetto della scheda-domanda nonché copia del contratto da cui si evinca l’importo di aggiudicazione dei lavori assegnati, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori- secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

b) **entro 48 mesi** dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori, il SR presenta, attraverso il Portaltermico, la documentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la **conclusione dei lavori** **(CL)** di realizzazione dell’intervento previsto.

* + 1. - FASE 5 - Erogazione degli incentivi: acconto e rata intermedia

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Decreto, le Pubbliche Amministrazioni, in caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCo per l’incentivo prenotato saranno previste le erogazioni di:

* una rata di acconto, al momento di comunicazione degli adempimenti di avvio dei lavori;
* una rata di saldo alla conclusione dell’intervento, a seguito dell’invio dell’istanza di accesso diretto post prenotazione.

E’ prevista una eventuale rata intermedia, successiva all’avvio lavori e previa dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori, previa specifica richiesta da parte del Soggetto Responsabile.

**Acconto**

**Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori,** il GSE effettua l’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta secondo le modalità e termini indicate al Paragrafo 5 e, qualora ne ricorrano i presupposti, rende disponibile al Soggetto Responsabile il provvedimento di ammissione agli incentivi, finalizzato all’erogazione **l’acconto** per un ammontare pari:

* ai due quinti dell’incentivo per interventi per i quali sia prevista l’erogazione in 5 anni;
* al 50% nel caso in cui la durata prevista dell’incentivo sia pari a 2 anni.

Si precisa, infine che, l’importo da erogare in acconto sarà calcolato sulla base dell’importo di aggiudicazione dei lavori rilevato sul contratto inviato e/o sulla determina di assegnazione lavori, al riguardo si precisa che:

* qualora l’importo contrattualizzato risulti essere **superiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, l’acconto sarà determinato sulla base dell’importo definito a preventivo;
* qualora l’importo contrattualizzato risulti **inferiore** al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l’importo determinato sulla base dell’importo contrattualizzato.

**Rata intermedia**

Il SR potrà beneficiare della “rata intermedia” al raggiungimento **del 50%** dell’importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento/i oggetto della prenotazione, previa trasmissione di specifica richiesta.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente tramite il Portaltermico, accedendo con il codice identificativo richiesta della prenotazione accolta, e in fase di caricamento dovrà:

* confermare tutte le informazioni inserite in fase di richiesta di ammissione;
* trasmettere la documentazione contabile (Stato di avanzamento lavori (SAL) e/o Registro di contabilità) attestante la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi rappresentanti almeno il 50% della spesa ammissibile dichiarata.

Una volta dichiarati i vari dati e caricata la documentazione necessaria, il Portale rende disponibile “**la richiesta di rata intermedia**” (il cui facsimile è riportato in allegato xx), comprensiva dell’indicazione del contributo spettante che il Soggetto Responsabile è tenuto a sottoscrivere in ogni sua parte, ivi incluse le condizioni contrattuali,e caricarla sul Portaltermico.

Alla ricezione della richiesta di contributo “rata intermedia”, il GSE avvia il procedimento di valutazione, secondo l’iter istruttorio di cui alle modalità e tempistiche indicate al precedente Paragrafo 5.

A conclusione del processo di valutazione:

1. in caso di esito positivo dell’istruttoria, il GSE trasmette il provvedimento di accoglimento, finalizzato all’erogazione della rata intermedia;
2. in caso in cui la documentazione si confermi incompleta, carente o difforme ai requisiti previsti dal Decreto o per mancata trasmissione delle integrazioni richieste, il GSE trasmette il provvedimento di rigetto dell’istanza, demandando direttamente alla successiva fase di saldo, a lavori ultimati, per la consuntivazione degli incentivi spettanti.

La rata intermedia è quantificata in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato, e distribuendo uniformemente la restante quota spettante in misura pari al 50% tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.

* + 1. - FASE 5 - adempimenti in fase di conclusione dei lavori

In riferimento alle tempistiche che il Soggetto Responsabile deve rispettare nell’espletamento degli adempimenti propedeutici all’accesso al Conto Termico, a pena di:

* esclusione dagli incentivi a prenotazione;
* venir meno dell’impegno assunto dal GSE di accantonare le relative risorse,

Caso i., ii., iii., iv.: entro 12 mesi dalla presentazione al GSE della documentazione attestante l’avvio lavori, il Soggetto Responsabile presenta, attraverso il Portaltermico, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori (CL) di realizzazione dell’intervento previsto (entro 36 mesi nel caso degli interventi per edifici nZEB di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d)).

* + 1. - FASE 5 - adempimenti conclusivi - richiesta di accesso diretto per erogazione saldo

**Saldo**

A conclusione dei lavori, il GSE eroga, in un’unica rata a saldo, la parte residua dell’incentivo previa trasmissione dell’istanza alla conclusione dei lavori (in modalità accesso diretto), utilizzando il medesimo codice identificativo della richiesta di prenotazione.

Con riferimento alle richieste multi-intervento, l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.

Gli importi relativi al saldo dell’incentivo saranno erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istruttorie.

* 1. Decadenza dalla prenotazione

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, il Soggetto Responsabile decade dal diritto della prenotazione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti per l’avvio e/o conclusione dell’intervento previsti dal Decreto e il GSE comunica la decadenza dal diritto della prenotazione, avviando le azioni di recupero di quanto già erogato a titolo di acconto e di eventuale rata intermedia.

Nella determinazione di tali termini non sono imputati i tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dalle autorità competenti e, previa trasmissione al GSE di richiesta di proroga, sono fatte inoltre, salve le seguenti ragioni oggettive di impedimento al rispetto delle tempistiche richiamate:

1. Varianti in corso d’opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell’intervento;
2. Eventuali contenziosi avviati dalla Pubblica amministrazione nei confronti dell’impresa assegnataria per la realizzazione dell’intervento;
3. Frammentazione degli interventi in lotti/stralci, così come previsto nell’ambito dell’appalto integrato, funzionale alla garanzia dell’operatività degli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi oggetto della richiesta d’incentivo;
4. Cause di forza maggiore sopraggiunte durante la realizzazione dell’intervento, opportunamente documentate.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla pec [info@pec.gse.it](mailto:info@pec.gse.it), inserendo in oggetto il codice richiesta di prenotazione, allegando la documentazione amministrativa atta a dimostrare la riconduzione a una delle precedenti cause di forza maggiore sopraggiunte.

Il GSE si riserva di appurare l’effettiva riconduzione della sospensione dei lavori alle casistiche di oggettivo impedimento richiamate.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti nelle fasi 4 e 6 (avvio dei lavori e relativa conclusione), il Soggetto Responsabile può comunque procedere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, con la richiesta di concessione dell’incentivo per accesso diretto, nei limiti della disponibilità di spesa annua cumulata di cui all’art. 3 comma 1 e all’art. 14 comma 2 del Decreto.

1. REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI E IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

**Requisiti generali di ammissibilità**

Nella sezione in esame sono richiamati dei macro-requisiti generali di ammissibilità:

1. la richiesta di incentivo deve essere inviata dal Soggetto Responsabile risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento, nonché il Soggetto che ha direttamente sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi;
2. l’edificio/unità immobiliare oggetto degli interventi devono essere nella proprietà o disponibilità dei Soggetti Ammessi agli incentivi;
3. gli interventi incentivabili di efficienza energetica (Titolo II) e di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III) devono essere realizzati:

* in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, **iscritti al catasto edilizio urbano** alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione, ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F) e che siano **dotati di impianto di climatizzazione invernale**;

1. gli interventi incentivabili di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III) devono essere realizzati, nel rispetto dei seguenti requisiti:

* utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, correttamente dimensionati sulla base dei reali fabbisogni di energia termica e nel rispetto della normativa tecnica di settore;
* l’impianto installato deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti;
* previa sostituzione dell’impianto preesistente, salvo le deroghe previste per l’intervento II. B in caso di installazione di una pompa di calore “add on”, per l’intervento III. D di installazione di impianti solari termici e in ambito di sostituzione funzionale per l’intervento III.G.

Per i requisiti specifici di ammissibilità si rimanda ai successivi paragrafi previsti per singoli interventi, alla precisazioni.

Il Soggetto Responsabile predispone la documentazione finalizzata alla trasmissione della richiesta d’incentivo, conservandola in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento dell’istruttoria e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in *situ*.

**Requisiti specifici di ammissibilità previsti per interventi realizzati dalle imprese: attuazioni delle disposizioni del Titolo V del Decreto**

In aggiunta ai requisiti precedentemente indicati:

* le imprese devono trasmettere la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prima dell’avvio dei lavori, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Decreto, a pena di inammissibilità agli incentivi;
* le imprese per interventi realizzati su edifici dell’ambito terziario, al fine dell’accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
* una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
* una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
* in relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell’attestato di prestazione energetica *ante operam* e *post operam*. La verifica verrà effettuata con l’accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

Si precisa, infine che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese e gli ETS economici non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale. Conseguentemente, non sono incentivabili:

* le pompe di calore a gas;
* i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas.



**Reiterazione degli interventi**

Per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (**Titolo 3**), non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, ivi comprese le loro relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato*.*

**Non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente, impianto o parte di impianto realizzato o sostituito, per cui sia già stato riconosciuto l’incentivo previsto dal Decreto**.

Per interventi di incremento dell’efficienza energetica (**Titolo II**), il Soggetto Responsabile può presentare in momenti diversi più richieste di concessione degli incentivi relative allo stesso edificio o unità immobiliare per la stessa tipologia di intervento, nel rispetto dei limiti previsti dai massimali di spesa complessiva per la specifica tipologia di intervento

Per le modalità di accesso agli incentivi per interventi realizzati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/21, si rimanda alle specifiche disposizioni indicate al Paragrafo 12.11.

1. INTERVENTI INCENTIVABILI

Per ciascun intervento incentivabile dal Decreto sono indicati nella sezione in esame sono indicati:

1. i Soggetti che possono farne richiesta;
2. i requisiti tecnici previsti dal decreto;
3. le spese ammesse al calcolo dell’incentivo;
4. l’algoritmo di calcolo dell’incentivo;
5. la documentazione da allegare alla scheda-domanda ad accesso diretto;
6. la documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile.

2. 1. Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (intervento II.A - art. 5, comma 1, lettera a)

L’intervento incentivabile consiste nell’isolamento di coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
* i soggetti privati (ivi inclusi gli ETS economici) per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Per ogni tipologia di superficie opaca (copertura, pavimento o parete) è definito un valore limite massimo di trasmittanza, in funzione della zona climatica come specificato nella seguente tabella:

**Tabella x - Strutture opache: valori limite massimi di trasmittanza termica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Tabella 2 – Allegato I – D.M. 7 agosto 2025]** | | |
| **Tipologia di intervento** | **Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia** | |
| 1. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture   (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | ≤ 0,27 W/m2K |
| Zona climatica B | ≤ 0,27 W/m2K |
| Zona climatica C | ≤ 0,27 W/m2K |
| Zona climatica D | ≤ 0,22 W/m2K |
| Zona climatica E | ≤ 0,20 W/m2K |
| Zona climatica F | ≤ 0,19 W/m2K |
| 1. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti   (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | ≤ 0,40 W/m2K |
| Zona climatica B | ≤ 0,40 W/m2K |
| Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2K |
| Zona climatica D | ≤ 0,28 W/m2K |
| Zona climatica E | ≤ 0,25 W/m2K |
| Zona climatica F | ≤ 0,23 W/m2K |
| 1. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali   (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | ≤ 0,38 W/m2K |
| Zona climatica B | ≤ 0,38 W/m2K |
| Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2K |
| Zona climatica D | ≤ 0,26 W/m2K |
| Zona climatica E | ≤ 0,23 W/m2K |
| Zona climatica F | ≤ 0,22 W/m2K |

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

Nei casi di isolamento termico dall’interno o nell’intercapedine, i valori di trasmittanza previsti nella Tabella 2 del Decreto sono incrementati del 30%, comunque nel rispetto delle prescrizioni del Decreto 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l’intervento e dell’attestato di prestazione energetica (APE) successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi. Per gli interventi di isolamento delle superfici opache, nella diagnosi energetica è richiesta un’analisi dei ponti termici dell’edificio e la correzione degli stessi in fase di progettazione e realizzazione dell’intervento, ove possibile; qualora la correzione dei ponti termici non sia tecnicamente possibile, il tecnico che redige la diagnosi deve fornire adeguata motivazione.

Nel caso in cui per l’edificio oggetto dell’intervento sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, in alternativa al rispetto delle trasmittanze previste nella Tabella 2 del Decreto, si può scegliere di ridurre l’indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell’intervento. In questo caso **l’intervento complessivo deve comprendere comunque un intervento di isolamento delle superfici opache che ne migliori le prestazioni energetiche,** e deve essere redatto l’**attestato di certificazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***, effettuato con lo stesso programma di calcolo, oltre alla diagnosi energetica precedente l’intervento.

**Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici** su edifici appartenenti all’ambito terziario**,** l’intervento di isolamento termico deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione ante operam, ovvero del 20% per multi-interventi con realizzazione oltre all’intervento II.A anche di un ulteriore intervento del Titolo II di cui alle lettere b)-c) e f)-h)). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l’**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 6- comma 1)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali e accessorie;
2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
4. l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Con riferimento ai ‘costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie’ si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l’esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 50% o al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del ma

simale di incentivo previsto:

*Itot = %spesa · C · Sint*

con Itot ≤ Imax

Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS non economici e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 7 del Decreto)

%spesa : percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella7 del Decreto).

*Sint* : superficie[[11]](#footnote-15) oggetto dell’intervento (m2)

C = , costo specifico sostenuto

Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell’Allegato II del Decreto.

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

**Tabella x - Strutture opache: valori necessari per il calcolo dell'incentivo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 7 – Allegato II - DM 7 agosto 2025]** | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(%spesa)** | **Costo massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell'incentivo**  **(Imax) [€]** |
| 1. Strutture opache orizzontali[[12]](#footnote-16): **isolamento coperture** |  |  | *(i+ii+iii)* ≤ 1.000.000 |
| Esterno | 40(\*)(\*\*)(\*\*\*) (\*\*\*) | 300 €/m2 |
| Interno | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 150 €/m2 |
| Copertura ventilata | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 350 €/m2 |
| 1. Strutture opache orizzontali: **isolamento pavimenti** |  |  |
| Esterno | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 170 €/m2 |
| Interno | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 150 €/m2 |
| 1. Strutture opache verticali: **isolamento pareti perimetrali** |  |  |
| Esterno | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 200 €/m2 |
| Interno | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 100 €/m2 |
| Parete ventilata | 40 (\*) (\*\*)(\*\*\*) | 250 €/m2 |

(\*) Per interventi realizzati nelle zone climatiche E e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%.

(\*\*) Per interventi che prevedano, oltre all’isolamento termico delle superfici opache, almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie III.A, III.B, III.C, III.E, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

*[I totale = 55% delle spese per l’isolamento termico + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico* III.A, III.B, III.C, III.E*]*

*(\*\*\*) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.*

Si applica, inoltre, una maggiorazione del 10% nel caso in cui gli **isolanti** installati, sulle strutture opache orizzontali/verticali oggetto di isolamento termico, siano prodotti nell’Unione Europea.

Anche con l’applicazione delle premialità previste, l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’Attestato di Prestazione Energetica sono incentivate nella misura del 100% nei limiti indicati nell’Allegato II del Decreto, ad esclusione dei soggetti privati e delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese.

Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto.

L’intervento di isolamento di un sottotetto praticabile e non riscaldato, in cui la coibentazione è posizionata all’estradosso del solaio piano, quindi tra solaio piano e ambiente non riscaldato del sottotetto, è incentivato come “isolamento pavimento interno” (Cmax = 150 €/m2) in quanto, pur essendo posizionato sul lato esterno del solaio, non necessita di una finitura equivalente a quella un isolamento esterno.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato x;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.7;
3. la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
   * i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
   * stratigrafia della struttura oggetto dell’intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
   * elaborati grafici dell’edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell’intervento;
4. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:

* vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento *ante-operam*;
* vista di dettaglio della struttura oggetto d’intervento *ante-operam*, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;
* vista di dettaglio in fase di posa in opera del materiale isolante, prima dell’intonacatura;
* vista di dettaglio del pannello isolante, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore;
* vista d’insieme in fase di lavorazione della superficie oggetto di intervento, con il materiale isolante posato;
* vista d’insieme della superficie oggetto d’intervento, a lavoro concluso (*post-operam*);
* vista di dettaglio *post-operam* della struttura oggetto d’intervento, posizionando un metro di riferimento che ne accerti lo spessore, quando possibile;

1. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell’ambito terziario, attestato di prestazione energetica ante operam e post operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. diagnosi energetica precedente l’intervento;
2. per edifici con impianto termico di potenza nominale maggiore o uguale di 35 kWt e inferiore a 100 kWt, la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
   * i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
   * stratigrafia della struttura oggetto dell’intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
   * elaborati grafici dell’edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell’intervento;
3. per edifici con impianto termico di potenza nominale inferiore a 35 kWt, stratigrafia della struttura oggetto dell’intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportante gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.), timbrata e firmata dal progettista;
4. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti); nel caso in cui il SR, in alternativa al rispetto delle trasmittanze, scelga di procedere con la riduzione dell’indice di prestazione energetica globale almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione dell’intervento, anche attestato di prestazione energetica *ante-operam*;
5. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico, dalle quali risulti l’osservanza dei requisiti prescritti dal Decreto (allegato I);
6. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.
   1. Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (intervento II.B- art. 5, comma 1, lettera b)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione. Le chiusure trasparenti possono anche essere chiusure assimilabili, quali porte vetrate, finestre e vetrate, anche se non apribili. Sono ammessi anche interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
* i soggetti privati (ivi inclusi gli ETS economici) per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza in funzione della zona climatica (Tabella 2del Decreto):

**Tabella - Chiusure trasparenti: valori limite massimi di trasmittanza termica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Tabella 2 – Allegato I – DM 7 agosto 2025]** | | |
| **Tipologia di intervento** | **Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia** | |
| Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (calcolato secondo le norme UNI ENISO 10077-1), se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento | Zona climatica A | ≤ 2,60 W/m2K |
| Zona climatica B | ≤ 2,60 W/m2K |
| Zona climatica C | ≤ 1,75 W/m2K |
| Zona climatica D | ≤ 1,67 W/m2K |
| Zona climatica E | ≤ 1,30 W/m2K |
| Zona climatica F | ≤ 1,00 W/m2K |

Ai fini del rilascio dell’incentivo devono essere congiuntamente installati dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche o devono essere già presenti al momento dell’intervento.

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivola diagnosi energetica *ante operam* e l’attestato di prestazione energetica *post operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

**Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici** su edifici appartenenti all’ambito terziario**,** l’intervento di sostituzione delle chiusure trasparenti deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla configurazione ante operam, ovvero del 20% in caso multi-interventi con realizzazione dell’intervento II.B combinato con un ulteriore intervento del Titolo II di cui alle lettere a), c), e)-h). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l’**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

Si precisa, infine, che è incentivabile la sostituzione di chiusure trasparenti in policarbonato nei casi in cui:

* siano rispettate, nella configurazione *post operam,* le trasmittanze indicate nella richiamata tabella 1;
* il valore di trasmissione luminosa τ*v* deve essere uguale o maggiore al 60%, sia nella configurazione *ante operam* che *post operam*.
  + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 6- comma 1)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per gli interventi relativi alla sostituzione di chiusure trasparenti l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, che può ammontare al 55% così come successivamente indicato, fermo restando il rispetto di costi massimi unitari e del massimale di incentivo previsto:

*Itot = %spesa · C · Sint*

con Itot ≤ Imax

Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS non economici e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, del decreto che operano per loro conto).

Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 7 dell’Allegato II del Decreto)

%spesa : percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella 7 dell’Allegato II del Decreto).

*Sint* : superficie oggetto dell’intervento (m2)

C = , costo specifico sostenuto

Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 7 dell’Allegato II del Decreto.

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

**Tabella x - Chiusure trasparenti: valori necessari per il calcolo dell'incentivo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 7 – Allegato II - DM 7 agosto 2025]** | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(%spesa)** | **Costo massimo**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell'incentivo**  **Imax [€]** |
| Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento | 40 (\*\*)(\*\*\*) | 700 €/m2 per le zone climatiche A, B, C | 500.000 |
| 40 (\*\*)(\*\*\*) | 800 €/m2 per le zone climatiche D, E, F | 500.000 |

(\*\*) Per interventi che prevedano, oltre alla sostituzione di chiusure trasparenti (II.B), anche l’isolamento termico delle superfici opache (II.A) e almeno un intervento, a scelta, tra le tipologie, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55%.

*[I totale = 55% delle spese per la sostituzione delle chiusure trasparenti + 55% delle spese per l’isolamento termico, + (a scelta) il contributo secondo lo specifico algoritmo per uno degli interventi del Titolo III nello specifico* III.A, III.B, III.C, III.E*]*

*(\*\*\*) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%,*

Si applica, inoltre, una maggiorazione del 10% nel caso in cui per le chiusure trasparenti installate i componenti, intesi elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. siano prodotti nell’Unione Europea.

Anche con l’applicazione delle premialità previste, l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’Attestato di Prestazione Energetica sono incentivate nella misura del 100% nei limiti indicati nell’Allegato II del Decreto, ad esclusione dei soggetti privati e delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese.

Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato 1;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2;
3. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto delle facciate oggetto di intervento, *ante-operam* e *post-operam* e in fase di lavorazione, oltre ai sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche. Qualora l’intervento non venga realizzato sull’intera facciata, indicare sulle foto le chiusure trasparenti oggetto d’intervento;
4. relazione tecnica illustrativa dell’intervento, redatta da progettista o dalla ditta installatrice/produttrice dei componenti installati, con calcolo delle trasmittante *ante operam* e *post op*eram e con indicazione delle superfici oggetto di intervento *ante operam* e *post operam*. Per gli interventi che prevedono la sostituzione e installazione di infissi in policarbonato, a corredo della relazione tecnica devono essere allegate:

* la scheda tecnica del componente installato (*post operam*) riportante il valore τv ≥ 60% del policarbonato oggetto di installazione;
* scheda tecnica del componente sostituito (*ante operam*) riportante il valore τv ≥ 60%, nel caso in cui nella configurazione ante-operam sia sostituito un componente in policarbonato. In alternativa, laddove la scheda tecnica non fosse reperibile, trasmettere l’asseverazione del tecnico abilitato attestante il valore della trasmissione luminosa τv ≥ a 60% del componente sostituito.

1. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell’ambito terziario, attestato di prestazione energetica ante operam e post operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. schede tecniche del produttore dei serramenti[[13]](#footnote-18) (finestre, vetrine, ecc.) che attesti il valore di trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione; nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, la scheda tecnica del componente vetrato nuovo, in caso di sostituzione, o aggiuntivo, in caso di integrazione;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;lnel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma, 1):lattestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);

* diagnosi energetica precedente l’intervento.
  1. Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (intervento II.C - art. 5, comma 1, lettera c)

Xxxx

* 1. Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (intervento II.D - art. 5, comma 1, lettera d)

L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, in *“edifici a energia quasi zero” (nZEB)*: l’intervento prevede la possibilità di ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici nZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell’ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento,direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* + le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
  + i soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
    1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in *“edifici a energia quasi zero”*, si rappresenta che, al fine del rilascio dell’incentivo di cui alla tabella 7 del Decreto, l’attestato di prestazione energetica redatto successivamente alla realizzazione degli interventi deve riportare la classificazione di *“edifici a energia quasi zero”*, ovvero l’edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

In merito ai requisiti indicati nel citato decreto, ed in particolare agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in *“edifici a energia quasi zero”* per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata **successivamente al 13 giugno 2022**, ~~in abrogazione delle precedenti disposizioni di cui al D.Lgs. 28/11,~~ dovranno essere applicate le ~~nuove~~ disposizioni dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell’allegato 3.

Ai fini dell’accesso all’incentivo indicato nel DM 7 agosto 2025, per il raggiungimento della classificazione di *“edifici a energia quasi zero”* sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, l’edificio da demolire deve essere necessariamente climatizzato, pena la non ammissione agli incentivi.

Si rappresenta inoltre che l’incentivo (o il saldo finale, nel caso di accesso post prenotazione) sarà erogato solo dopo aver appurato la demolizione dell’edificio oggetto di intervento.

Nel caso di ampliamento della volumetria, è necessario verificare il rispetto dell’aumento del volume entro il limite del 25% della volumetria complessiva iniziale. Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie *ante-operam* e *post-operam* è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati. Si precisa, infine, che non sono ammissibili interventi realizzati su porzioni di edificio.

Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica, nel rispetto del limite di incremento della volumetria totale del 25%, è consentita la demolizione di un unico edificio e ricostruzione di più di un edificio o, analogamente, la demolizione di più edifici e ricostruzione di un unico edificio, esclusivamente in presenza di un’unica attività progettuale pianificata a priori, dimostrata tramite l’invio della relazione tecnica progettuale e del provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione recante l’approvazione del progetto.

Solo per edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica, nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, laddove la riedificazione non avvenga nella medesima ubicazione dell’edificio oggetto di demolizione, ai fini di accertare il diritto a poter beneficiare dei contributi previsti dal Decreto, è necessario verificare quanto specificato nel pertinente titolo autorizzativo. Inoltre, è ammissibile la demolizione parziale di un edificio e la ricostruzione di uno o più edifici, ~~nuovo~~ purché venga dimostrata l’indipendenza funzionale, strutturale e impiantistica del corpo a demolire.

Ai fini della richiesta di incentivo è obbligatoria la redazione della diagnosi energetica precedente l’intervento e dell’APE successiva, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

Non è possibile presentare una richiesta di multi intervento che comprenda anche l’intervento *nZEB* perché questo già comprende tutte le categorie di intervento previste dal 7 agosto 2025 né richieste dove per il raggiungimento della classificazione di *“edifici a energia quasi zero”*, vengano installati:

* **per la Pubblica Amministrazione, ETS non economici e imprese:** impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
* **per le imprese**: apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale,come previsto dall’art. 25, comma 2, del Decreto.

**Per interventi realizzati da imprese e da ETS non economici** su edifici appartenenti all’ambito terziario**,** l’intervento *nZEB* deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% della configurazione ante operam. Al fine di tale verifica, deve essere redatto l’**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
2. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
3. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarità materica nel settore dell’edilizia e delle costruzioni;
4. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Con riferimento ai ‘costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie’ si possono computare anche le opere che, pur non contribuendo alla riduzione del fabbisogno energetico, sono necessarie per l’esecuzione degli interventi di rifacimento (massetti, pavimenti, intonacature, tinteggiature etc.), purché le soluzioni adottate siano in linea, in termini di costi, con quelle offerte dal mercato e dai relativi prezzi medi.

* + 2. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero», l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

*Itot = %spesa ∙ C ∙ Sed*

*con*

*Itot ≤ Imax*

dove

Sed è la superficie utile [[14]](#footnote-19)dell’edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell’edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in tabella 7 dell’Allegato II del Decreto;

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 7 dell’Allegato II del Decreto;

Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;

Imas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

**Tabella x : valori necessari per il calcolo dell'incentivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tabella 7 – Allegato II - DM 7 agosto 2025** | | | |
| **Tipologia di Intervento** | | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(% spesa)** | **Costo**  **massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell'incentivo**  **Imax [€]** |
| 1. Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica A, B, C | | 65(\*\*\*) | 1.000 €/m2 | 2.500.000 |
| 1. Trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero nZEB” – zona climatica D, E, F | | 65(\*\*\*) | 1.300 €/m2 | 3.000.000 |

*(\*\*\*) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2*

Si applica, inoltre, una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati per l’intervento siano prodotti nell’Unione Europea.

Anche con l’applicazione delle premialità previste, l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’Attestato di Prestazione Energetica sono incentivate nella misura del 100%, ad esclusione dei soggetti privati e delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese.

Per le grandi imprese non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato X;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo XX;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
   * descrizione dettagliata del progetto, con caratterizzazione *ante-operam* della struttura originaria (comprensiva dei riferimenti catastali con visura planimetrica) degli impianti esistenti e degli originari consumi energetici, e *post-operam* (specificando eventuali variazioni catastali con relativa planimetria); descrizione delle soluzioni individuate sulla struttura, sulle parti impiantistiche ~~e delle~~ e le tecnologie impiegate ai fini del raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici nZEB, nonché le verifiche previste della norma dimostranti il raggiungimento della classe energetica nZEB (previste al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e e s.m.i e ai relativi obblighi contenuti nell’allegato 3);
   * stratigrafie delle strutture oggetto dell’intervento, *ante-operam* e *post-operam*, riportanti gli elementi caratterizzanti i vari strati (tipologia materiale, spessori, trasmittanze, ecc.);
   * i dettagli costruttivi dei ponti termici *ante-operam* e *post-operam* della struttura oggetto di intervento;
   * elaborati grafici dell’edificio da cui si evincano le superfici oggetto dell’intervento e gli impianti realizzati;
   * schemi funzionali d’impianto;
   * ~~descrizione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, previsti ai sensi del DM 26/06/2015;~~
4. nel caso di ampliamento della volumetria iniziale e nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio:
   * tabella riepilogativa riportante superfici e volumetrie riscaldate nette e lorde ante e post operam, comprensive degli ambienti non riscaldati – distinguendo le eventuali strutture non oggetto di intervento e/o di richiesta di contributo;
   * elaborati grafici di progetto dimostranti le superfici/volume ante e post operam dell’edificio da demolire e ricostruire (pianta e prospetto), al fine di appurare ~~i requisiti imposti dal Decreto~~ il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto allo stato ante operam e il corretto riconoscimento dell’incentivo spettante;
   * elaborati grafici di progetto riportante l’ubicazione del sedime dell’edificio da demolire e dell’edifico a riscostruire;
5. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF: per ogni singola tipologia di intervento realizzato, allegare un dossier fotografico con vista d’insieme *ante operam*, durante le fasi di lavorazione e *post operam*.

In riferimento alla realizzazione dei singoli interventi previsti dal Decreto (Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto previsto nei relativi paragrafi del presente documento. Nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non inclusi tra quelli di cui al Decreto, si richiede, tra l’altro, una vista della targa degli apparecchi installati.

1. diagnosi energetica precedente l’intervento, eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al D.lgs. n. 102/2014 e completa di tutti gli Allegati, contenente una descrizione dettagliata del progetto post-operam, con la descrizione degli interventi adottati atti al raggiungimento dei consumi caratteristici per gli edifici *nZEB*, in conformità ai dettami del DM 26 giugno 2015, debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente;
2. Attestato di Prestazione Energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti) riportante la classificazione di “edifici a energia quasi zero”. Nel caso di richieste a prenotazione si richiede l’invio del fac simile dell’attestato di Prestazione Energetica *post-operam;*
3. per interventi realizzati dalle imprese su edifici in ambito terziario, ttestato di Prestazione Energetica ante operam e post operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), per interventi realizzati dalle imprese su edifici in ambito terziario, ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore dei materiali isolanti o del sistema di isolamento termico;
2. schede tecniche dei sistemi/tecnologie installate che contribuiscono al raggiungimento della qualifica di *“edifici a energia quasi zero”;*
3. Per ogni singola tipologia di intervento realizzato, in riferimento a quelli previsti dal Decreto (~~art. 4, comma 1~~ Titolo II e Titolo III), si chiede di far riferimento a quanto già previsto debba essere conservato, così come indicato nei relativi paragrafi del presente documento.
   1. Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento II.E - art. 5, comma 1, lettera e)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, con sistemi a led o a più alta efficienza.

Ai fini del presente intervento, sono incentivabili sia le sostituzioni degli interi sistemi per l’illuminazione, intesi come corpi illuminanti comprensivi di lampade, che quelle relative alle singole lampade.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* + le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
  + i soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
    1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi a led o a più alta efficienza:

a) le lampade devono essere certificate da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;

b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:

i. indice di resa cromatica >80 per l’illuminazione d’interni e >60 per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;

ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.

c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente; laddove tale limite non sia rispettato a causa del sottodimensionamento dell’impianto ante-operam imputabile al mancato rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente UNI EN 12464-1 l’incentivo è ammissibile esclusivamente per la quota potenza pari al 50% della potenza sostituita. Nei casi di ambienti residenziali il criterio illuminotecnico minimo è definito dalla condizione ante operam;

d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti UE 2017/1369 e dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/CE e successive modifiche di cui alla Direttiva 2012/27/UE. Gli apparecchi di illuminazione devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;

e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l’esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull’inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
2. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Per i soli interventi di sostituzione dei sistemi di illuminazione ove la potenza ante-operam era inferiore al limite minimo di norma, le spese ammissibili dovranno essere ridotte per tener conto delle spese imputabili alla sola potenza incentivabile.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

Itot = *40* %spesa ∙ C ∙ Sed

con

Itot ≤ Imax

dove

Sed è la superficie utile dell’edificio soggetta ad intervento, in metri quadrati. ~~Nel caso dove l’intervento sia eseguito sulle pertinenze, per superficie utile (S~~~~ed~~~~) è da intendersi la Superficie della pertinenza effettivamente oggetto dell’intervento, sino al raggiungimento di un valore pari a due volte quella della superficie utile dell’edificio di cui l’ambiente costituisce pertinenza;~~

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie utile calpestabile dell’edificio in metri quadrati; è inferiore o pari alla superficie utilizzata per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono indicati in tabella 7 dell’Allegato II del Decreto;

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, come espressa in tabella 7 dell’Allegato II del Decreto;

Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;

Imas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

Per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, alle lettere d), e) e f) si applica una maggiorazione del 10% nel caso in cui i componenti utilizzati siano prodotti nell’Unione Europea.

Nel caso l’intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all’edificio, la Sed deve essere intesa come “superficie utile calpestabile della porzione di edificio soggetta ad intervento”; nel caso l’intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione al servizio delle pertinenze esterne dell’edificio, la Sed deve essere intesa come superficie utile calpestabile dell’edificio a cui le pertinenze afferiscono. In questa circostanza dovrà essere fornita una prova oggettiva volta a dimostrare che l’ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell’edificio.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella X – Allegato II - DM 7 agosto 2025** | | | |
| **Tipologia di Intervento** | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(% spesa)** | **Costo**  **massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell'incentivo**  **Imax [€]** |
| 1. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade ad alta efficienza | 40(\*\*\*) | 15 €/m2 | 50.000 |
| 1. Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di lampade a led | 40(\*\*\*) | 35 €/m2 | 140.000 |

*(\*\*\*) Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, ~~secondo le specificità indicate al precedente paragrafo 4.2~~*

Si applica, inoltre, una maggiorazione del 10% nel caso in cui per i sistemi di illuminazione installati i componenti (corpi illuminanti o lampade ad alta efficienza) siano prodotti nell’Unione Europea.

Anche con l’applicazione delle premialità previste, l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

Le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’Attestato di Prestazione Energetica sono incentivate nella misura del 100% nei limiti indicati nell’Allegato II del Decreto, ad esclusione dei soggetti privati e delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali per le quali è previsto un ristoro del 50% delle spese.

Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato 1;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo XX;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
   * descrizione dell’immobile oggetto dell’intervento, con indicazione della destinazione d’uso e della caratterizzazione delle singole zone in base alle attività svolte, dando evidenza di eventuali cambiamenti della destinazione d’uso della superficie illuminata tra la situazione ex-ante e quella ex-post;
   * descrizione degli ambienti interni e/o delle relative pertinenze esterne oggetto di intervento, con indicazione del totale e delle singole superfici coinvolte (m2), ~~anche mediante planimetrie~~ insieme a elaborati grafici di dettaglio riportante le superficie oggetto di intervento con individuazione dei singoli locali interni e/o delle pertinenze esterne;
   * descrizione del sistema d’illuminazione, anche mediante uno schema elettrico in cui è segnata la posizione degli eventuali strumenti di misura, con indicazione e descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (numero dei corpi illuminanti, marca, modello, flusso luminoso, resa cromatica, efficienza, potenza assorbita), sia in riferimento alla situazione *ex-ante* che a quella *ex-post*;
   * nel caso l’intervento riguardi la sostituzione di sistemi di illuminazione interni all’edificio risultati del calcolo illuminotecnico per ciascuna zona oggetto dell’intervento, in base alle attività svolte. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli di illuminamento minimi previsti dalla norma UNI EN 12464-1 – Illuminazione dei posti di lavoro, o della presenza di condizioni di sovra-illuminamento o sotto-illuminamento, sia nella situazione ex-ante che in quella ex-post.
4. tabella riepilogativa riportante l’elenco dei corpi illuminanti/lampade sostituiti e installati (post-operam), riportante i valori di efficienza luminosa, indice di resa cromatica, marca, modello, flusso luminoso, potenza assorbita e numero di corpi illuminanti sostituiti per tutte le lampade oggetto dell’intervento. La tabella deve essere suddivisa per i singoli locali interni ed eventuali pertinenze esterne;
5. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:

* vista d’insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall’intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione *ante-operam*;
* vista d’insieme dei locali interni e/o delle pertinenze interessanti dall’intervento con inquadratura dei sistemi di illuminazione post*-operam*;
* vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione (corpi illuminanti e lampade) *ante-operam*;
* vista di dettaglio dei sistemi di illuminazione(corpi illuminanti e lampade, con vista delle caratteristiche tecniche indicate nelle medesime) *post-operam*;
* vista d’insieme in fase di lavorazione.

In merito ai calcoli illuminotecnici e la documentazione fotografica, nel caso di intervento in edificio pubblico con locali similari (esempio scuola con aule di dimensioni pressoché identiche), è sufficiente inviare i calcoli illuminotecnici e le viste d’insieme dei locali interni rappresentativi di ogni singola zona (identificata in base all’attività svolta).

Nel caso di intervento su pertinenze esterne dovrà essere fornita documentazione volta a dimostrare che l’ambiente esterno interessato sia, fattualmente, una pertinenza dell’edificio.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. schede tecniche dei componenti oggetto dell’intervento fornite dal produttore dei sistemi/corpi illuminanti e/o lampade sia ante-operam sia *post-operam*; nelle schede relative a componenti installati deve essere riscontrabile la rispondenza ai requisiti minimi imposti dal Decreto;
2. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
3. eventuale documentazione comprovante la progettazione del rifacimento dell’impianto di illuminazione;
4. relazione di collaudo illuminotecnico di tutte le aree oggetto dell’intervento nella situazione ex-ante e in quella ex-post. È opportuno che sia presente, per confronto, anche una tabella riepilogativa dei risultati del calcolo illuminotecnico;
5. certificato di collaudo dell’impianto;
6. certificato di collaudo illuminotecnico;
7. verifica del livello di illuminamento.
   1. Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi (intervento II.F - art. 5, comma 1, lettera f)

L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*Building Automation - BA*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
* i soggetti privati (ivi inclusi gli ETS economici) per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

L’identificazione dei **requisiti minimi degli interventi** di ***Building Automation*** incentivabili è regolata dalla norma *UNI EN ISO 52120-1,* e successive modifiche o integrazioni che specifica:

1. i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
2. i criteri e i parametri per l’identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di Building Automation;
3. le categorie di dispositivi di *Building Automation* che riguardano essenzialmente sistemi *BACS /TBM* per i servizi di:
   1. Riscaldamento
   2. Raffrescamento
   3. Ventilazione e condizionamento
   4. Produzione di acqua calda sanitaria
   5. Illuminazione
   6. Controllo integrato delle diverse applicazioni
   7. Diagnostica e rilevamento consumi.

L’identificazione delle figure professionali responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008, che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all’interno degli edifici.

La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (*BACS*) in conformità alla *UNI EN ISO 52120-1*, fornirà ulteriori riferimenti per asseverare un impianto *HBES – BACS*[[15]](#footnote-20).

* + 1. Spese Ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art.6 – comma 1)

L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso un edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche,

1. fornitura e la messa in opera di sistemi di *building automation* finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’*Allegato I* al presente decreto. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;
2. gli adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – 1 del Decreto)

Per interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico *(BA)* degli impianti termici ed elettrici degli edifici, l’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 40% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo unitario e del massimale di incentivo previsto:

*Itot = 40% · C · Sint*

con Itot ≤ Imax

Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo è inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS non economici e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA);

Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (*tabella 7 dell’Allegato II del Decreto);*

*Sint* : superficie[[16]](#footnote-21) oggetto dell’intervento (m2);

C = , costo specifico sostenuto;

Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla *tabella 7 dell’Allegato II del Decreto*.

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Tabella 7 – Allegato II - DM 07.08.2025]** | | |
| **Tipologia di Intervento** | **Costo**  **massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell'incentivo**  **Imax [€]** |
| Installazione di tecnologie di *Building Automation* | 60 €/m2 | 100.000 |

Tabella 4 - *Installazione di tecnologie di Building Automation: valori necessari per il calcolo dell'incentivo*

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’*Allegato 1*;
2. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nell’*Allegato 2* e nel *paragrafo 6.2*;
3. relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, contenente almeno i seguenti elementi:
   * descrizione generale dell’intervento eseguito partendo dalla configurazione *ante-operam;* la descrizione del *post-operam* deve essere supportata anche da schemi elettrici, con indicazione dei dispositivi installati e delle funzioni implementate;
   * produzione di schede dettagliate dei controlli di regolazione eseguiti come riportato nelle linee guida *CEI 205-18* con particolare riferimento a: *tipologia di controllo, descrizione delle funzioni implementate, componenti utilizzati per assolvere alla funzione e breve descrizione del funzionamento*;
   * descrizione e relativa esplicitazione dei servizi soggetti a regolazione.
4. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, con un minimo di 7 foto riportanti:
   * vista d’insieme delle parti di impianto interessate dall’intervento *ante-operam*;
   * vista d’insieme delle parti di impianto *post-operam*;
   * vista di dettaglio dei dispos*itivi descritti al punto precedente.*

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

* + - 1. schede tecniche dei componenti installati fornite dal produttore;
      2. schede tecniche delle funzioni di controllo implementate;
      3. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
      4. libretto di manutenzione dell’impianto.
  1. Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.G - art. 5, comma 1, lettera g)

L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso un edificio esistente dotato di impianto di climatizzazione e se realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

L’intervento può essere realizzato, oltre che presso l’edificio esistente, nelle relative pertinenze dell’edificio da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell’edificio oggetto dell’intervento e funzionali all'edificio, compresi quelli coperti, destinati al parcheggio o al transito dei veicoli, cortili, rampe, autorimesse, box, tettoie, posti auto assegnati o condominiali, nonché presso i parcheggi adiacenti.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento, direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
* i soggetti privati (ivi inclusi gli ETS economici) per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l’accesso all’incentivo:

1. l’intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all’art 8, comma 1, lett. a), destinato all’erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell’intervento;
2. il soggetto responsabile è titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione;
3. l’infrastruttura di ricarica deve soddisfare i seguenti requisiti:
4. potenza minima erogabile dal dispositivo di ricarica pari a 7,4 kW;
5. deve essere realizzata con dispositivi di ricarica di tipologia *smart,* ovvero almeno:

* in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno;
* in grado di ricevere e attuare comandi assegnati da tali soggetti, quali riduzione della potenza massima di ricarica e incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;

1. deve essere provvista di dispositivi di ricarica in grado di erogare la ricarica di veicoli elettrici secondo il “*modo 3”* oppure il “*modo 4”*, definiti dalla norma internazionale CEI EN 61851;
2. deve essere asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37;
3. l’infrastruttura di ricarica con destinazione pubblica deve essere registrata alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, n. 106. Laddove alla data di trasmissione della richiesta d’incentivo l’infrastruttura di ricarica non risulti, agli effetti, registrata alla PUN, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere la relativa richiesta di registrazione alla PUN, secondo le tempistiche previste dal richiamato Decreto.

**Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici** **su edifici ricadenti nell’ambito terziario,** l’intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione ante operam, ovvero del 20% in caso di multi-interventi con realizzazione dell’intervento II.G combinato con un ulteriore intervento del Titolo II di cui alle lettere a)-c), e)-f), h) . Al fine di tale verifica, devono essere redatti gli **attestati di prestazione energetica *ante-operam* e *post-operam***.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 6)

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l’intervento effettuato di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilità elettrica:

1. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
2. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l’installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l’intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
3. il contributo in quota potenza di cui al Testo Integrato delle Connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto)

Per l’intervento di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, l’incentivo è erogato nel limite del 30% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della tipologia di tecnologia dell’infrastruttura.

L’incentivo erogabile è comunque non superiore all’incentivo riconoscibile per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.10.4.

Itot = min (30% \*C; Itot impianto pompa di calore)

con Itot ≤ Imax

Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell’intervento combinato “impianto pompa di calore” rispettivamente Prated≤ 35 kW o Prated > 35 kW, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS non economici e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Imax: valore massimo raggiungibile dell’incentivo totale (Itot), quantificato secondo l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (Itot impianto pompa di calore) nelle modalità di cui al paragrafo 9.10.4;

Potenza definizione:

C: spesa sostenuta in € per la realizzazione dell’intervento;

Cmax è il valore massimo di C, definito dall’Allegato II-paragrafo 1.3 del Decreto, in funzione della tipologia di tecnologia dell’infrastruttura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia di intervento** | | **Costo massimo ammissibile Cmax** | **Valore massimo dell'incentivo**  **Imax [€]** |
| 1. infrastrutture di ricarica di potenza standard *7,4 kW < P ≤ 22 kW* | per punto di ricarica in connessione monofase | 2.400 € | Itot dell’impianto pompa di calore, quantificato secondo le modalità del paragrafo 9.10.4 pompe calore |
| per punto di ricarica in connessione trifase | 8.400 € |
| 1. infrastrutture di ricarica di potenza superiore alla soglia massima di cui al precedente punto A | per potenza compresa nelle soglie  22 kW < P ≤ 50 kW | 1.200 €/kW |
| per potenza compresa nelle soglie  50 kW <P ≤100kW | 60.000 €/infrastruttura |
| per potenza>100 kW | 110.000 €/infrastruttura |

*Tabella x Costo massimo ammissibile per tecnologia e incentivo massimo*

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo

**Documentazione da allegare alla richiesta di incentivo**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato X;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di infrastrutture di ricarica non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo XX, unitamente alla certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative;
3. visura catastale dell’edificio oggetto dell’intervento e nel caso in cui l’intervento sia realizzato su pertinenza di edificio esistente o parcheggi adiacenti, invio di documentazione catastale atta a dimostrare che tali aree costituiscano, agli effetti, spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento;
4. documentazione fotografica attestante l’intervento dove siano riportate:

* la vista d’insieme del sito di installazione interessato dall’intervento *ante operam e post operam*;
* la vista d’insieme dell’infrastruttura di ricarica;
* la vista di dettaglio dei punti di ricarica e delle relative targhe;
* le foto dell’impianto combinato di sostituzione dell’impianto esistente con impianto di climatizzazione dotato di pompa della pompa di calore di cui all’art.8, comma 1, lett a).

1. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell’ambito terziario, attestato di prestazione energetica ante operam e post operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

**Documentazione da conservare**

1. dichiarazione di conformità prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37;
2. schede tecniche del produttore del punto di ricarica installato;
3. documentazione tecnica rilasciata dal distributore per la connessione;
4. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale.
   1. Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (intervento II.H - art. 5, comma 1, lettera h)

L’intervento consiste nella installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze da intendersi quali spazi di pertinenza risultanti dalla visura catastale dell’edificio oggetto dell’intervento.

L’intervento sarà ammissibile a condizione che sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Di seguito si riportano alcuni requisiti specifici dell’intervento in relazione al sito di installazione.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere all’intervento, direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli ETS non economici;
* i soggetti privati (ivi inclusi gli ETS economici) per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso agli incentivi

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l’accesso all’incentivo:

* l’intervento deve essere realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), destinato all’erogazione di energia termica del medesimo edificio oggetto dell’intervento;
* l’impianto fotovoltaico è realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale;
* la potenza dell’impianto è non inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l’impianto di produzione;
* I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l’impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.
* I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita. Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%;
* alla data di trasmissione della richiesta d’incentivo l’impianto sia connesso alla rete in BT o MT ovvero, laddove non connesso per cause non imputabili al Soggetto Responsabile, l’impianto risulti installato e risulti accettato da parte del Soggetto Responsabile il preventivo di connessione inviato dal Gestore di Rete.

**Per interventi realizzati da imprese e da ETS economici** **su edifici appartenenti all’ambito terziario,** l’intervento in esame deve determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% della configurazione ante operam, ovvero del 20% in caso di multi-interventi con realizzazione dell’intervento II.H combinato con un ulteriore intervento di cui al Titolo II (lettere a)-c), e)-g)). Al fine di tale verifica, deve essere redatto l’**attestato di prestazione energetica sia *ante-operam* sia *post-operam***.

* + 1. Spese ammissibili

Sono di seguito elencate le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti l’intervento in esame:

1. la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
2. le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II Decreto)

Per l’intervento in esame, l’incentivo è erogato nel limite del 20% delle spese sostenute ammissibili, fermo restando il rispetto del costo massimo ammissibile differenziato in funzione della taglia dell’impianto e del sistema di accumulo.

L’incentivo erogabile è comunque non superiore all’incentivo riconoscibile per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche, quantificato secondo le modalità di cui al paragrafo 9.10.4.

Itot = min (%spesa ∙ CFTV ∙ PFTV +%spesa ∙ CACC ∙ CACCUMULO; Itot impianto pompa di calore)

con Itot ≤ Imax

Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 o 5 rate annuali costanti in ragione della potenza dell’intervento combinato “impianto pompa di calore” rispettivamente Prated≤ 35 kW o Prated > 35 kW, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS non economici e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Imax: valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (Itot), quantificato secondo l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche (Itot impianto pompa di calore) nelle modalità di cui al paragrafo 9.10.4;

PFTV è la potenza di picco dell’impianto fotovoltaico (kW);

CFTV è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la potenza di picco dell’impianto; I valori massimi di CFTV, ai fini del calcolo dell’incentivo massimo, sono i seguenti:

* 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
* 1.200 €/kW per impianti oltre 20 kW e fino a 200 kW;
* 1.100 €/kW per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
* 1.050 €/kW per impianti oltre 600 kW e fino a 1.000 kW

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, pari al 20%;

CACCUMULO è la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh;

CACC è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e la capacità nominale del sistema di accumulo espresso in kWh; Il valore massimo di CACC, ai fini del calcolo dell’incentivo è pari a 1.000 €/kWh.

È previsto, inoltre, che l’incentivo sia incrementato di:

* cinque punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12;
* dieci punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 12;
* quindici punti percentuali nel caso di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 12.

L’eventuale iscrizione ai registri dovrà essere dichiarata in fase di trasmissione della “richiesta di concessione degli incentivo”, redatta in conformità al Modello x, allegando la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al registro.

~~Il GSE si riserva, in ogni caso, di richiedere, sia in fase di istruttoria sia nell’ambito di eventuali attività di verifica~~ *~~in situ~~*~~, ulteriore documentazione ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito previsto dal Decreto.~~

Anche in riferimento alla maggiorazione richiamata, si precisa che l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile, ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo

**Documentazione da allegare alla richiesta:**

1. asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 12.5;
2. certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto;
3. nel caso di installazione di impianto superiore a 20 kW, Relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata dallo schema elettrico unifilare as-built;
4. Elenco dei numeri di serie dei moduli e dei convertitori (inverter);
5. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:

* vista di dettaglio del pannello fotovoltaico installato;
* vista di dettaglio della targa dei moduli fotovoltaici installati;
* vista di dettaglio del sistema di accumulo;
* vista d’insieme del campo fotovoltaico in fase di installazione;
* vista d’insieme del campo fotovoltaico realizzato;
* documentazione fotografica dell’intervento combinato III.A, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.10.

1. per interventi realizzati dalle imprese (ivi inclusi gli ETS economici) su edifici ricadenti nell’ambito terziario, attestato di prestazione energetica ante operam e post operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti), ai fini della verifica della riduzione della domanda di energia primaria.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

* Verbali di attivazione della connessione e di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete: verbale di attivazione della connessione redatto dal Gestore di Rete ai sensi di quanto disposto dal TICA (art. 10.10 bis per connessione in BT e MT), verbale di installazione/intervento sui contatori dell’energia prodotta e immessa in rete;
* Schede tecniche del/i modulo/i fotovoltaico/i: corrispondente alla scheda rilasciata dal fabbricante del/dei modulo/i utilizzato/i per la realizzazione dell’impianto, recante le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura;
* Scheda tecnica del sistema di accumulo;
* libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
* certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici, degli inverter, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
* nel caso di impianto fino a 20 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;
* pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
* dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11;
* certificato di collaudo dell’impianto.
  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.A - art. 8, comma 1, lettera a)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kWt[[17]](#footnote-22), dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:

1. l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
2. la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
3. l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
4. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
5. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
6. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
7. l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
8. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 6.5;
9. **per le pompe di calore elettriche** l’efficienza energetica del riscaldamento stagionale (Ꞃs%) e lo SCOP devono essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “average” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, come indicati nelle Tabelle 3-4 Allegato I del Decreto. La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN14825, come previsto dalle regolamentazioni Ecodesign vigenti ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 3 – Allegato I – D.M. 7 agosto 2025]** | | | | | |
|  | **Tipo di**  **pompa di calore**  **Ambiente esterno/interno** | **Efficienza stagionale minima ecodesign Ꞃs%** | **SCOP minimo ecodesign** | **COP minimo ecodesign** | **Denominazione commerciale** |
| Reg. 206/2012 | aria/aria ≤ 12 kW | 149  134 GWP<150 | 3,8  3,42 |  | Split/multisplit |
|  |  | 2,60  2,34 GWP≤150 | Fixed double duct |
| Reg. 2281/2016 | aria/aria >12 kW | 137 | 3,5 |  | VRF/VRV |
| 125 | 3,2 |  | Rooftop |
| Reg. 2281/2016 | acqua/aria | 137 | 3,625 |  | Acqua/aria |
| Reg. 813/2013 | aria/acqua | 110 | 2,825 |  | aria/acqua – acqua/acqua |
| acqua/acqua | 110 | 2,95 |  |
| aria/acqua a bassa temperatura | 125 | 3,2 |  |
| acqua/acqua a bassa temperatura | 125 | 3,325 |  |

*Tabella x- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 4 – Allegato I – D.M. 7 agosto 2025]** | | | | |
|  | **Tipo di pompa di calore**  **Ambiente esterno/interno** | **Efficienza stagionale minima ecodesign Ꞃs%** | **SCOP minimo ecodesign** | **Denominazione commerciale** |
| Reg. 206/2012 | salamoia/aria ≤ 12 kW | 149  134 GWP<150 | 3,8  3,42 | Salamoia/aria |
| Reg. 2281/2016 | salamoia/aria >12 kW | 137 | 3,625 |
| Reg. 813/2013 | salamoia/acqua | 110 | 2,825 | Salamoia/acqua |
| salamoia/acqua a bassa temperatura | 125 | 3,2 |

*Tabella x- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche*

1. **per le pompe di calore a gas** l’efficienza media stagionale Ꞃs% deve essere almeno pari ai valori requisiti minimi di ecoprogettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign, calcolati in zona climatica “*average*” e stabiliti in funzione del tipo di prodotto e di applicazione, secondo quanto indicato in tabella 5- Allegato II del Decreto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 5 – Allegato I – D.M. 7 agosto 2025]** | | | | |
|  | **Tipo di pompa di calore**  **Ambiente esterno/interno** | **Efficienza stagionale minima ecodesign Ꞃs%** | **SPER minimo ecodesign** | **Denominazione commerciale** |
| Reg. 2281/2016 | aria/aria | 130 | 1,33 | Split/multisplit VRF/VRV |
| Reg. 2281/2016 | acqua/aria | 130 | 1,33 | Acqua/aria |
|  | salamoia/aria | 130 | 1,33 | Salamoia/aria |
| Reg. 813/2013 | aria/acqua – acqua/acqua | 110 | 1,13 | aria/acqua – acqua/acqua |
| aria/acqua – acqua/acqua a bassa temperatura | 125 | 1,28 |
|  | Salamoia/acqua | 125 | 1,28 | Salamoia/acqua |

*Tabella x- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore a gas*

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella 5 dell’Allegato I del Decreto sopra riportata:

* UNI EN12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
* UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

Le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NOx (espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWht per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 240 mg/kWht per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tali valori sono riferiti all’energia termica prodotta.

Per le pompe di calore elettriche o a gas, l’impianto realizzato deve asservire le medesime utenze della configurazione ante operam.

Per le pompe di calore “VRF/VRV” l’accesso agli incentivi è ammesso anche nel caso della sostituzione esclusivamente della unità esterna, mantenendo inalterati il rimanente circuito frigorifero e le relative unità interne anche se le stesse costituiscono il generatore oggetto di sostituzione. Tale possibilità si adotta anche per la sostituzione di pompe di calore di tipologia split/multisplit e per pompe di calore con scambio interno ad acqua, dove l’unità interna non costituisce il generatore oggetto di sostituzione.

Per gli interventi realizzati su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e l’APE *post- operam* sono obbligatori, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

|  |
| --- |
| **Disposizioni specifiche per le imprese e gli ETS economici**  Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili le pompe di calore a gas. |

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9- comma 1)

L’incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore elettriche e a gas è stabilito sulla producibilità dell’intervento, in funzione dell’energia termica prodotta in un anno. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta (Ci).

Le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, comprensive di IVA dove essa costituisca un costo, comprendono:

1. lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. la fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell’arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere;
3. i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione;
4. opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
   * 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2 del Decreto)

**Pompe di calore elettriche**

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l’incentivo annuo è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SCOP, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) di cui alle tabelle 8-9 dell’Allegato II del Decreto.

𝐼𝑎 𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑖 ∙ 𝐶𝑖

dove:

Ia tot: è l’incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell’art. 11, comma 3, del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;

- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 dell’Allegato II del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei: è l’energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

𝐸𝑖 = 𝑄𝑢 ∙ [1 −1/𝑆𝐶𝑂𝑃] ∙ 𝑘𝑝

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato I del Decreto, precedentemente richiamate.

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Prated ∙ Quf

Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8 dell’Allegato II del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

𝒌𝒑 = Ꞃ𝒔/Ꞃ𝒔,𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒄𝒐𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏

Per i sistemi *fixed double duct*, Ei è l’energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

𝐸𝑖 = 𝑄𝑢 ∙ [1 −1/𝐶𝑂𝑃] ∙ 𝑘𝑝

dove:

COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato I del Decreto, precedentemente richiamate.

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Prated ∙ Quf

Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8 dell’Allegato II del Decreto, riportata in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto COP/COPminimo dell’ecodesign, definito dal Regolamento 206/2012 e risulta pari a 2,6.

**Pompe di calore a gas**

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per la climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria /calore di processo/riscaldamento piscine, dotati di pompe di calore elettriche, l’incentivo annuo è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (definita in funzione dello SPER, della potenza termica alle condizioni standard di riferimento del generatore e di coefficienti di utilizzo dipendenti dalle zone climatiche) e di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) di cui alle tabelle 8-9 dell’Allegato II del Decreto.

𝐼𝑎 𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑖 ∙ 𝐶𝑖

dove:

Ia tot è l’incentivo annuo in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell’art. 11 del Decreto:

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;

- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW.

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Ci è il coefficiente di valorizzazione per la somma dell’energia termica incentivata e dell’energia primaria risparmiata, espresso in €/kWht, definito in tabella 9 dell’Allegato II del Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei è l’energia termica incentivata prodotta dal singolo generatore in un anno ed è calcolata come segue:

𝐸𝑖 = 𝑄𝑢 ∙ [1 −1/SPER∙CC] ∙ 𝑘𝑝

dove:

SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica *average*, nel rispetto dei requisiti minimi dei Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nella tabella 5 dell’allegato I del Decreto precedentemente richiamata.

Il coefficiente di conversione CC pari a 2,5, riflette il 40% dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Prated ∙ Quf

Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign;

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8 dell’Allegato II del Decreto, in calce al presente Paragrafo.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

𝒌𝒑 = Ꞃ𝒔/Ꞃ𝒔,𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒄𝒐𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏

|  |  |
| --- | --- |
| **[Tabella 8 – Allegato II – D.M. 7 agosto 2025]** | |
| **Zona climatica** | ***Quf*** |
| A | 600 |
| B | 850 |
| C | 1100 |
| D | 1400 |
| E | 1700 |
| F | 1800 |

*Tabella x- Coefficiente di utilizzo per le pompe di calore*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 9 – Allegato II – D.M. 7 agosto 2025]** | | | | |
| **Regolamento EU** | **Tipo di pompa di calore**  **Ambiente esterno/interno** | **Denominazione commerciale** | **Potenza 𝑃𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑** | **Coefficiente Ci** |
| Reg. 206/2012 | aria/aria | split/multisplit | ≤ 12 kWt | 0,070 |
| Reg. 2281/2016 | aria/aria | VRF/VRV | 13 - 35 kWt | 0,15 |
| > 35 kWt | 0,055 |
| rooftop | ≤ 35 kWt | 0,15 |
| > 35 kWt | 0,055 |
| Reg. 813/2013 | aria/acqua | aria/acqua | ≤ 35 kWt | 0,15 |
| > 35 kWt | 0,06 |
| Reg. 2281/2016 | acqua/aria | PdC ad acqua di falda /aria | ≤ 35 kWt | 0,160 |
| > 35 kWt | 0,06 |
| Reg. 813/2013 | acqua/acqua | PdC ad acqua di falda/acqua | ≤ 35 kWt | 0,160 |
| > 35 kWt | 0,06 |
| Reg. 206/2012  Reg. 2281/2016 | Salamoia/aria | Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso | ≤ 35 kWt | 0,160 |
| > 35 kWt | 0,06 |
| Reg. 813/2013 | salamoia/acqua | Geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso | ≤ 35 kWt | 0,160 |
| > 35 kWt | 0,06 |

*Tabella x- Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da pompe di calore*

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato x;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
5. nel caso di installazione di un generatore di calore, di qualsiasi dimensione, volto oltre alla climatizzazione invernale anche ad altri utilizzi, una relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto con l’indicazione dello specifico impiego per il riscaldamento e degli ulteriori utilizzi quali “acqua calda sanitaria” e/o calore di processo industriale/artigianale/agricolo e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere;
6. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:

* le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
* i generatori sostituiti e installati;
* la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
* le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Si precisa, infine che, in caso in cui il generatore sostituito sia della tipologia a pompa di calore è necessario inviare la fotografia delle targhe dalle quali si evinca la potenza in riscaldamento. In assenza di tali targhe, in alternativa, si richiede di trasmettere adeguata documentazione tecnica atta a dimostrare la potenza in riscaldamento e che sia un impianto destinato alla climatizzazione invernale.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile**

1. Per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.9);
3. Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
4. Libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
5. Nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. Per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
7. Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
8. nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto, per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;\_**da eliminare**
9. Nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):

* attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
* diagnosi energetica precedente l’intervento;

1. documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente.
   1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.B - art. 8, comma 1, lettera b)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kWt[[18]](#footnote-23), costituiti da:

* sistema ibrido *factory made* a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1, lett. lettera qq) del Decreto e inteso come un apparato costituito da un gruppo funzionale di generatori a pompa di calore, elettrica o a gas, integrato con un gruppo funzionale di caldaie a condensazione, a gas o a biomassa, assemblati in fabbrica dal costruttore (*factory made*) per lavorare in combinazione tra loro per mezzo di un sistema di regolazione "intelligente";
* sistema bivalente a pompa di calore, definito all’art. 2, comma 1 lettera pp) del Decreto e inteso come apparato costituito da un gruppo primario a pompa di calore, abbinato ad un gruppo secondario a condensazione, alimentato a gas o a biomassa, non assemblati in fabbrica, ma in campo. Tale sistema bivalente può essere realizzato anche tramite l’installazione di una pompa di calore “*add on*”, come definita all’art. 2, comma 1, lettera ff) del Decreto, ad integrazione di una caldaia a condensazione preesistente, alimentata esclusivamente a gas, senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti.

In ogni caso, tutti i generatori dei diversi gruppi devono essere controllati per mezzo di un sistema di regolazione “intelligente” finalizzato a massimizzare l’efficienza energetica del sistema stesso.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.

Per la puntuale ammissibilità al meccanismo incentivante direttamente o tramite le ESCO e gli altri soggetti abilitati si rimanda al paragrafo 3.5.

* + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo in relazione alle diverse tipologie di sistema sopra descritte (ibrido *factory made*, bivalente e pompa di calore “add on”) e volti a garantire l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica del sistema.

Per aver diritto agli incentivi, il fabbricante deve dichiarare il rispetto dei requisiti minimi di seguito elencati in relazione ad ogni distinta tipologia di sistema, specificando separatamente le prestazioni dei sub-componenti del sistema, ovvero del “gruppo funzionale a condensazione” e del “gruppo funzionale a pompa di calore”.

**9.10.2.1 Sistemi ibridi factory made a pompa di calore**

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:

1. i sistemi ibridi *factory made* devono essere costituiti da un apparato dotato di pompe di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) integrato con caldaie a condensazione (gruppo funzionale a condensazione) alimentate a gas o a biomassa, per mezzo di componenti specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per il funzionamento combinato e tale da appartenere ad una delle seguenti tipologie costruttive ammissibili:
2. un unico armadio, che integra totalmente sia il *gruppo funzionale a combustione a condensazione* che il *gruppo funzionale a pompa di calore*;
3. due unità distinte, una esterna costituita da motocondensante/compressore del gruppo funzionale a pompa di calore e un’altra interna contenente sia il gruppo funzionale a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore;
4. due generatori/gruppi funzionali distinti, assemblati dal fabbricante con logiche di gestione efficiente, denominati dal medesimo: gruppo funzionale a pompa di calore e gruppo funzionale a condensazione;
5. il rapporto tra la potenza nominale utile totale in riscaldamento del gruppo funzionale a pompa di calore e la potenza termica utile totale del gruppo funzionale a condensazione deve essere minore o uguale a 0,5;
6. le pompe di calore del gruppo funzionale a pompa di calore devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell’Allegato I del Decreto, come descritti alle lettere da a) a x) del paragrafo 9.9.2 delle presenti Regole;
7. le caldaie del gruppo funzionale a condensazione devono essere tutte di tipologia a condensazione e devono rispettare, sia singolarmente che nel loro complesso, i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla tabella 6 dell’Allegato I del Decreto, riportata in calce al paragrafo 9.10.2.

**9.10.2.2 Sistemi bivalenti**

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:

1. la pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici previsti al paragrafo 3.1 dell’Allegato I del Decreto, come descritti alle lettere da a) a x) del paragrafo 9.9.2 delle presenti Regole;
2. la caldaia deve essere della tipologia a condensazione e deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti dalla tabella 6 dell’Allegato I del Decreto, riportata in calce al paragrafo 9.10.2;
3. la pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito, di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria;
4. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
5. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
6. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
7. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L’asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

**9.10.2.3 Pompe di calore “add on”**

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:

1. la caldaia preesistente deve essere di età non superiore a 5 anni, come risulta dall’anno di fabbricazione indicato sulla targa o, in alternativa, dalla data attestata nella documentazione di messa in esercizio. Inoltre, deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla tabella 6 dell’Allegato I del Decreto, riportata in calce al paragrafo 9.10.2;
2. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua;
3. la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-aria, nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento sia soggetto a vincoli architettonici;
4. nel caso di impianto autonomo, il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato destinato a una pluralità di utenze, è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore in grado di riprodurre gli stessi effetti delle classi sopra indicate, utilizzando una configurazione adatta ad un sistema centralizzato più complesso tra cui il controllo sulla temperatura di mandata e/o ritorno del fluido termovettore e il rilevamento della temperatura esterna;
5. il fabbricante della pompa di calore dovrà fornire una dichiarazione di compatibilità tra la stessa e il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime affinché i due apparecchi possano interagire efficacemente per l’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche e funzionali, individuando una lista di modelli di generatori supplementari in grado di funzionare con la specifica pompa di calore;
6. deve essere presente un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario;
7. se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato che ne garantisca la compatibilità con l'impianto esistente, il dialogo tra i due apparecchi che costituiscono il sistema, la compatibilità tra apparecchi e la funzionalità e sicurezza dell'intero impianto. L’asseverazione deve contenere la relazione tecnica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

**9.10.2.4 requisiti comuni ad ogni tipologia di sistema**

1. l’installazione del sistema ibrido *factory made* o bivalente (ad eccezione della pompa di calore “add on”) deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’intervento. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto preesistente dotato di più generatori di calore;
2. deve essere realizzata la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
3. devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
   1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
   2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
   3. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
4. nel caso di impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici, devono essere installati efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
5. nel caso in cui l’intervento sia realizzato su un intero edificio dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operm* e l’APE *post- operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
6. per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo X.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabella 6 – Allegato I - DM 07.08.2025 | | |
| **Tipologia di intervento** | | **Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia** |
| Articolo 8, comma 1, lettera b) | Caldaia a condensazione a gas operante nell’ambito di un sistema ibrido | ηs\* > 90%, per apparecchi aventi Pn ≤ 400 kW;  η100\*>98 % per apparecchi aventi Pn > 400 kW  Misurati secondo la norma EN 15502-1. |
| Caldaia a biomassa operante nell’ambito di un sistema ibrido | Rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2 |

(\*)ηs è riferito al PCS, come previsto da Reg. 813/2013/UE; η100 è riferito al PCI, come previsto dalla norma UNI EN 15502-1.

|  |
| --- |
| **Disposizioni specifiche per le imprese ed ETS economici**  Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25, comma 2, del Decreto per le imprese/ETS economici non sono incentivabili i sistemi ibridi che integrano caldaie a gas e/o pompe di calore a gas. |

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

* smontaggio e dismissione, parziale o integrale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
* fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale ed ACS preesistenti, nonché i sistemi di contabilizzazione, il nuovo libretto d’impianto e gli eventuali interventi su rete di distribuzione, sistemi di trattamento acqua, dispositivi di controllo e regolazione e sistemi di emissione, oltre alle opere e sistemi di captazione per lo scambio termico con il sottosuolo.
* prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – par. 2.6 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di sistemi ibridi o bivalenti, ivi compresa l’installazione di pompe di calore “add on”, l’incentivo è calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema, secondo la seguente formula:

*Ia tot = k · Ei · Ci*

dove:

|  |  |
| --- | --- |
| Ia tot: | è l’incentivo annuo in euro[[19]](#footnote-24).  L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue (Ia tot) previste nella tabella 1 dell’art. 11 del Decreto:   * 2 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento Pn ≤ 35 kW; * 5 annualità per sistemi con potenza termica nominale in riscaldamento Pn > 35 kW;   L’incentivo totale (Itot) è corrisposto in un’unica rata se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA) |
| K: | è un coefficiente che considera l’effettivo utilizzo della pompa di calore, nel sistema ibrido o nel sistema bivalente, e l’efficienza dello stesso sistema nel suo complesso. È distinto in funzione della tipologia del sistema in virtù del maggiore grado di integrazione funzionale ed in funzione della potenza termica nominale (Pn) della caldaia presente nel sistema, risultando definito come segue:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tabella 18 - Coefficiente k di utilizzo della pompa di calore | | | | Tipologia sistema | Pn ≤ 35 kW | Pn > 35 kW | | Ibrido factory made\* | 1,25 | 1,25 | | Sistema bivalente e pompe di calore “*add on*” | 1 | 1,1 |   \*anche in due tempi |
| Ci : | è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito nella tabella 9 e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga; |
| Ei : | è l’energia termica incentivata prodotta in un anno e calcolata tramite la seguente relazione:  Ei = Qu · [1-1/(SCOP)] · *kp* |

dove:

|  |  |
| --- | --- |
| SCOP: | è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica “average”, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato I del Decreto e al paragrafo 9.9.2 delle presenti Regole. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (SPER x 2,5) dove lo SPER è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica “average” nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti, espressi nella tabella 5 dell’allegato I del Decreto e al paragrafo 9.9.2 delle presenti Regole. |
| Kp : | è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:  kp​=ηs​/ηs min ECODESIGN |
| Qu : | è la stima del calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht, ed è calcolato come segue:  Qu = Prated · Quf |

dove:

|  |  |
| --- | --- |
| Prated : | è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei regolamenti ecodesign; |
| Quf : | è il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come specificato per ognuna nella tabella 8 dell’allegato II del Decreto e al paragrafo 9.9.4 delle presenti Regole. |

Per le pompe di calore bivalenti, l’incentivo è riconosciuto esclusivamente in funzione del contributo alla produzione di energia rinnovabile che viene fornita dalla pompa di calore. In tale ambito, qualora la potenza del generatore secondario “caldaia a condensazione” sia superiore a 35 kW, l’incentivo riconosciuto è maggiorato del 10% attraverso il coefficiente k, pari a 1,1, che considera l’effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema combinato e l’efficienza del sistema nel suo complesso.\_

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica post operam sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo x.y. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post intervento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’ incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**9.10.5.1 Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato 1;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di sistemi ibridi factory made con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale ≤ 35 kW, non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l’installazione di sistemi ibridi factory made con gruppo funzionale a condensazione di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo X.Y, più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. per gli interventi che prevedono l’installazione di sistemi bivalenti o add on, indipendentemente dalla potenza installata, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo X.Y e attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui ai paragrafi 9.10.2. Inoltre, se non ricompresi nel catalogo, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
5. nel caso di installazione di un sistema avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
6. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
   * le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori ivi compresa la targa del generatore nel sistema add on).;
   * i generatori sostituiti e installati;
   * la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato). Se il nuovo generatore è installato in un locale diverso da quello sostituito, è necessario rappresentare la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* con evidenza della rimozione del generatore sostituito*;*
   * i dispositivi/interfacce che realizzano il sistema di controllo e regolazione tra i generatori appartenenti al sistema bivalente o al sistema con pompa di calore add on; le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

**9.10.5.2 Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile**

1) per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 6.4);

3) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;

4) libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;

5) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali (per impianti geotermici e idrotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);

6) per impianti geotermici e idrotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;

7) Per le pompe di calore “add on” la documentazione di messa in esercizio dell’impianto con la relativa data di installazione;

7) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

8) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, , che accede agli incentivi del Decreto per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;

9) nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):

• APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);

• diagnosi energetica precedente l’intervento;

1. documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente
   1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW (intervento III.C - art. 8, comma 1, lettera c)

L’intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre[[20]](#footnote-25) esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore[[21]](#footnote-26) anche comprendenti i sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore:

1. caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
2. caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt[[22]](#footnote-27);
3. stufe e termocamini a pellet;
4. termocamini a legna;
5. stufe a legna.

E’, inoltre, incentivabile la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con l’installazione di generatori alimentati a biomassa esclusivamente della tipologia a) e b) richiamate e che assicurino, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti, il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore ed emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm3.

Sono, infine, incentivabili gli interventi di sostituzione di generatori di calore, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con generatori di calore di cui alle lettere a) e b) installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento. In tale configurazione, è consentita anche la sostituzione di un generatore alimentato a GPL o gas naturale e il generatore a biomassa installato deve assicurare, in aggiunta ai requisiti nel seguito descritti, il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore ed emissioni di particolato non superiore a 1 mg/Nm3.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

Per le sole **aziende agricole** **e le imprese operanti nel settore forestale** **è incentivata, oltre alla sostituzione, l’installazione** di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale tra quelli sopra elencati, installati in conformità ai requisiti degli Allegati I e II del Decreto, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW. In tali casi è consentita l’installazione anche come integrazione di un impianto esistente previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecnico abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento.

~~Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole~~ **~~aziende agricole~~**~~, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed accessibili ai controlli. L’incentivo è calcolato, per mezzo dei coefficienti contenuti nella tabella 9 dell’Allegato II del Decreto ed erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE secondo le modalità indicate con successive comunicazioni attraverso il sito istituzionale. L’incentivo annualmente riconosciuto non può comunque superare quello previsto dai relativi algoritmi di calcolo, indicati al paragrafo 2.2 dell’Allegato II, per impianti equivalenti in assenza della suddetta misurazione.~~

Per la **sostituzione di più generatori** di calore presenti presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente Decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato II del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l’accesso all’incentivo:

1. l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
2. la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
3. l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
4. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
5. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
6. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
7. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
8. l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
9. Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.8.
10. almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo (per le annualità previste nella tabella 1 dell’art. 11 del Decreto), svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni o nel libretto di impianto;
11. l’impianto realizzato provveda ad asservire le medesime utenze della configurazione *ante operam*.

In attuazione delle disposizioni contenute all’art. 29 del D.Lgs 199/2021, l’accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati con biomassa, è altresì subordinato al conseguimento della certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186, ove applicabile, rilasciata da un organismo notificato, con **classe di qualità 5 stelle** o superiore in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Si specifica inoltre che, per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, nel caso di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con **classe di qualità 5 stelle** ai sensi dello stesso decreto.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l’obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da nome regionali.

1. **Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:**
2. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
3. rendimento termico utile (%) non inferiore a *87+log(PN),* dove *Pn* è la potenza nominale dell’apparecchio;
4. installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:

* per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
* per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt.
* per le caldaie automatiche a pellet, prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista;

1. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispett
2. a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
3. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5;
4. in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o gas naturale, la caldaia deve assicurare, oltre alle prescrizioni richiamate, il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore ed emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm3;

~~solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera nei limiti previsti al sopracitato punto iii.~~

~~Il rispetto delle emissioni in atmosfera e del rendimento del generatore possono essere certificate in situ, impiegando la biomassa combustibile che si intende utilizzare, effettuando la prova in opera analogamente a quanto previsto per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt.~~

1. **Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt:**
2. rendimento termico utile non inferiore all'92%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
3. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 14 dell’Allegato II del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato. Qualora il generatore risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l’estratto del Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall’Organismo notificato, sostituisce la prova in opera del generatore;
4. obbligo di presenza di un sistema di abbattimento del particolato primario, non del tipo a gravità, integrato o esterno al corpo del generatore. La configurazione di installazione deve garantire, in tutti i casi, una disponibilità maggiore o uguale al 90%, ovvero il sistema di abbattimento deve essere attivo per più del 90% delle ore di funzionamento del generatore. Il responsabile dell’impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento suddetto e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e li mette a disposizione del GSE in caso di controllo;
5. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. I
6. tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
7. possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché bricchette di legno, cippato e legna certificati da un norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 3-4-5~~solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera e il rendimento nei limiti previsti nei sopra citati punti;~~
8. per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto;
9. in caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o gas naturale, la caldaia deve assicurare, oltre alle prescrizioni richiamate, il conseguimento della classe ambientale 5 stelle o superiore ed emissioni di particolato (PP 10) non superiori a 1 mg/Nm3;







1. **Stufe e termocamini a pellet:**
2. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 14785 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
3. rendimento termico utile maggiore dell’85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
4. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
5. **Termocamini a legna:**
6. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
7. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13229 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
8. rendimento termico utile maggiore dell’85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
9. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225 - 3.
10. **Stufe a legna:**
11. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 16510: 2023, ovvero alla norma UNI EN 13240 per i test eseguiti fino al 9 novembre 2025, salvo successive proroghe, corrispondente al termine del periodo transitorio in cui è prevista la coesistenza delle citate norme;
12. rendimento termico utile maggiore dell’85% ed emissioni di particolato conformi a quelli stabiliti dalle Autorità competenti nella zona di utilizzo;
13. la legna utilizzata deve essere certificata secondo la UNI EN 17225 – 5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, nonché bricchette di legno certificate da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 17225.

Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivola diagnosi energetica *ante-operm* e l’APE *post- operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

**Biomasse ammesse**

Per i casi in cui è previsto l’impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito:

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legn

vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga a una delle seguenti categorie:

* imprenditore agricolo professionale (IAP);
* conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
* impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino forestale);
* assegnatario di uso civico di legnatico;
* impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini.
  + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.3 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, l’incentivo è calcolato secondo due specifici algoritmi, uno relativo alle caldaie a biomassa, l’altro per stufe e termocamini a pellet o a legna. In entrambi i casi, il calcolo tiene conto della potenza termica nominale del generatore installato, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) tabellati, di coefficienti di utilizzo (specifici per zona climatica) e di coefficienti premianti in riferimento alle emissioni di polveri.

Per le **caldaie a biomassa(\*1):** *Ia tot = Pn \* hr \* Ci \* Ce*

Per le **stufe** e i **termocamini** a pellet o a legna: *Ia tot = 3,35\* ln(Pn) \* hr \* Ci \* Ce*

dove:

Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro

L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1 dell’art. 11 del Decreto;

- 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;

- 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito come nella Tabella 10 dell’Allegato II del Decreto e distinto per tecnologia installata.

: è la potenza termica nominale dell’impianto, definita al paragrafo .

: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti Tabelle 12 e 13 del Decreto dell’Allegato II del Decreto. Per l’applicazione delle tabelle 12 e 13 l’eventuale valore decimale ottenuto dal calcolo percentuale viene arrotondato per eccesso all’intero più vicino.

hr: è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (Tabella 11 del dell’Allegato II del Decreto).

\*1 Per gli interventi di sostituzione di calore installati presso le centrali termiche a servizio di impianti di teleriscaldamento, il valore di *Ia tot* è ridotto, in ogni caso, del 20%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 10 [Allegato II D.M. 7 agosto 2025]** | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Ci per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt (€/kWht)** | **Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kWt e inferiore o uguale a 500 kWt (€/kWht)** | **Ci per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kWt (€/kWht)** |
| Caldaie a biomassa | 0,060 | 0,025 | 0,020 |
| Termocamini e stufe a legna | 0,045 | - | - |
| Termocamini e stufe a pellet | 0,055 | - | - |

Tabella x- Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti a biomassa

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabella 11 [Allegato II D.M. 7 agosto 2025]** | |
| **Zona climatica** | **ℎr** |
| A | 600 |
| B | 850 |
| C | 1100 |
| D | 1400 |
| E | 1700 |
| F | 1800 |

*Tabella xx- Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabella 12 [Allegato II D.M. 7 agosto 2025]** | |
| Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario\* rispetto  ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle | Ce |
| fino al 20% compreso | 1 |
| dal 20% al 50% compreso | 1,2 |
| superiore al 50% | 1,5 |

*Tabella xx- Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza inferiore o uguale a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabella 13 [Allegato II D.M. 7 agosto 2025]** | |
| Riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario\* rispetto  ai valori della Tabella 14 | Ce |
| fino al 20% compreso | 1 |
| dal 20% al 50% compreso | 1,2 |
| superiore al 50% | 1,5 |

*Tabella x- Coefficiente moltiplicativo Ce applicabile ai generatori di calore alimentati da biomassa con potenza superiore a 500 kW, in relazione ai livelli di emissione di particolato primario*

(\*) primario (PP) è la concentrazione di particolato primario presente nei fumi di combustione, campionati direttamente allo scarico del generatore di calore secondo quanto previsto dal metodo di campionamento indicato nella tabella 16 Allegato II del Decreto, entro i limiti indicati in tabella 15 del Decreto, ed espressa in mg/m3 alle condizioni normali e riferita al gas secco e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabella 15 [Allegato II D.M. 7 agosto 2025]** | | |
| UNI EN 13284-1:2017 | PP | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico |
| UNI EN 12619 | COT | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma |
| UNI EN 14792:2017 | NOx | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza |
| UNI EN 15058:2017 | CO | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio - Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva |
| UNI EN 14789:2017 | O2 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo |

Tabella x – Metodi di misurazione delle emissioni in atmosfera per i generatori a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW. I metodi indicati rispettano i criteri fissati dall’articolo 271, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, indicata nell’Allegato x;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente, per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro, una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l’altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto), unitamente alla Certificazione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
3. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 e per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative, in cui sia indicato, tra l’altro, il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del coefficiente premiante (distinto per tipologia installativa, ove previsto) unitamente alla Certifica
4. ione Ambientale del generatore installato, prevista dal Decreto 7 novembre 2017 n.186 per tutti gli interventi con incentivo di qualsiasi soglia;
5. nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto.
6. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:

* le targhe dei generatori sostituiti[[23]](#footnote-28) e di quelli installati;
* i generatori sostituiti e installati;
* la centrale termica, o il locale di installazione, *ante-operam* (presente il generatore sostituito) e *post-operam* (presente il generatore installato);
* le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
* vista d’insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell’allegato II del Decreto, dove previsto.

1. nel caso di intervento su serra e a prescindere dalla taglia del generatore installato, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali d’impianto. La suddetta relazione deve riportare una descrizione dettagliata della struttura della serra e del sistema di distribuzione di calore al suo interno;
2. nel caso di installazione di generatori su serra non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA[[24]](#footnote-29), fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile**

* per interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore - che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto- e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
* certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento (paragrafo 12.7).

Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto[[25]](#footnote-30). In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell’intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;

* dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
* libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
* pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
* certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
* in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kWt e** **inferiore o uguale a 2.000** **kWt**, i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema di abbattimento del particolato primario, registrati dai sistemi di regolazione e controllo;
* nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale **inferiore a 100 kWt**, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro Soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
* certificazione rilasciata da un organismo accreditato[[26]](#footnote-31) attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella tabella 14 dell’Allegato II D.M. 7 agosto 2025 e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate nella tabella 15 del D.M. 7 agosto 2025, in caso di installazione di caldaia a biomassa con potenza termica nominale **superiore a 500 kWt e** **inferiore o uguale a 2.000** **kWt**; il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per la EN 13284-1:2017 ai fini dell’analisi del particolato primario e per la EN 15058:2017 ai fini della misura del CO. Qualora il generatore risulti certificato ai sensi della norma EN 303-5, l’estratto del Test Report o il Certificato Ambientale, rilasciato dall’Organismo notificato, sostituisce la prova del generatore;
* per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **inferiore e 500 kWt**, certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
* per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale **superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000** kWt, dichiarazione del produttore del generatore attestante il rendimento termico utile, con indicato il tipo di combustibile utilizzato; stante la non applicabilità della norma UNI EN 303-5:2012 classe 5 (valida fino alla potenza di 500 kWt), e nelle more di una norma che estenda modalità di misura fino alla potenza di 2.000 kWt, la dichiarazione dovrà riportare i risultati delle prove effettuate da un laboratorio sulla base delle modalità di misura riconosciute in altri Paesi Europei;

In sintesi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caldaia**  **Parametro** | **P < 500 kWt** | **500 < P < 2000 kWt** |
| **Rendimento termico utile**  valore  metodo di misura  attestazione | * Classe 5 (UNI EN 303-5) * UNI EN 303-5 * Certificazioni di un organismo accreditato (1) | * Classe 5 (UNI EN 303-5) * Norma tecnica in uso in altri Paesi Europei * Dichiarazione del Produttore (riportante i risultati delle prove effettuate da un laboratorio (2)) |
| **Emissioni in atmosfera di Monossido di Carbonio (CO)**  metodo di misura  attestazione | UNI EN 303-5  Certificazioni di un organismo accreditato (1) | UNI EN 15058:2017  Certificazioni di un organismo accreditato (1) |
| **Emissioni in atmosfera di Particolato primario**  metodo di misura  attestazione | UNI EN 303-5  Certificazioni di un organismo accreditato (1) | UNI EN 13284-1:2017  Certificazioni di un organismo accreditato (1) |
| Requisiti del laboratorio di prova | -- | Accreditato EN ISO/IEC 17025 per le prove secondo la UNI EN 15058:2017 e la UNI EN 13284-1:2017 |

* per gli apparecchi a biomassa (stufe e termocamini), certificazione rilasciata da un organismo accreditato[[27]](#footnote-32) che attesti la conformità alla normativa di prodotto applicabile al generatore di calore oggetto di intervento;
* l’eventuale contratto di locazione della serra, nel caso di installazione sulla medesima non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi;
* nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un’impresa operante nel settore forestale, idonea documentazione attestante che è iscritta alla Camera di Commercio e che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
* nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia un’azienda agricola, idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell’Amministrazione competente della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell’edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca l’attribuzione del requisito di ruralità;
* nel caso in cui il Soggetto Responsabile, sia proprietario, affittuario o usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
* nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia assegnatario di uso civico di legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico consistente nell’assegnazione annua di biomassa;
* fatture intestate al Soggetto Responsabile relative all’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l’acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 (incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni), l’evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall’organismo di certificazione, oppure l’evidenza del rispetto di dette norme e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall’organismo di certificazione (in questo caso, una copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
* autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l’estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto);
* nei casi di impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA, che per caratteristica del proprio ciclo produttivo dispone di biomasse legnose vergini, un’autofatturazione della quantità di biomassa utilizzata. Nel caso di comprovata impossibilità all’autofatturazione da parte del Soggetto autoproduttore, è necessaria la seguente documentazione, che deve essere prodotta annulamente e conservata per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi:

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);
2. attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile di prova indicato nel test report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L’attestato di conformità deve essere prodotto da un laboratorio terzo sulla base dell’applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.

* ~~nel caso di intervento in edifici, anche rurali, sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto, per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;~~
* nel caso in cui l’intervento di sostituzione dei generatori sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):
* attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
* diagnosi energetica precedente l’intervento.
* nel caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione da parte dell’Amministrazione competente relativa allo stato di area non metanizzata del sito su cui insiste l’edificio oggetto di intervento. Deve essere contestualmente riportata esplicita dichiarazione di rispetto di quanto riportato a proposito nell’Allegato I, paragrafo 2.2, del Decreto: *“resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinques del Decreto legislativo 152/06”*.
  1. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling,* oper la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore (intervento III.D - art. 8, comma 1, lettera d))

L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*. Sono, inoltre, incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi o per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

L’impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.

In caso di assenza di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l’indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell’area su cui verrà realizzato il campo solare.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Sono di seguito riportati i requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo:

1. i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
2. in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione prevista al punto i. relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
3. i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:

* nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
* nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
* nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene;

1. per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made* per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark*, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:

* maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

1. per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
2. la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni[[28]](#footnote-33); in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
3. la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
4. l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
5. nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo quanto indicato al paragrafo 12.10.
6. nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
7. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
8. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (*cfr.* Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;hdegli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.hTale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento;
9. per i soli impianti di *solar cooling*, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
10. per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10;

Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivola diagnosi energetica *ante-operm* e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) *post- operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.

La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Si precisa, infine, che per interventi su edifici di nuova costruzione, il cui il titolo edilizio sia presentato in data successiva al 13 giugno 2022, l’ammissibilità all’intervento è consentita nel caso in cui l’impianto non sia realizzato per l’assolvimento degli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili di cui al D.lgs 199/2021.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

L’incentivo per l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling,* è stabilito sulla producibilità dell’intervento, calcolato in funzione della presunta energia termica prodotta annualmente e della superficie lorda totale dei pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta (Ci).

Le spese ammissibili per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, e se del caso a quelli di produzione di acqua calda sanitaria e/o calore per processi industriali, agricoli e/o riscaldamento di piscine o di componenti di centri benessere e con la tecnologia *solar cooling* alla climatizzazione estiva, sono comprensive di IVA dove essa costituisca un costo e comprendono:

1. smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale;
2. fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.ee

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.4 del Decreto)

Per l’intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, anche abbinati ai sistemi di *solar cooling,* l’incentivo annuo è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto.

L’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:

*Ia tot = Ci ·Qu· Sl*

con:

Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro. Tale incentivo è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella 1 dell’art. 11 del Decreto:

L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella Tabella 1, dell’art. 11, comma 3, del Decreto;

- 2 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata ≤ 50 m2;

- 5 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata > 50 m2.

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione se inferiore o uguale a euro 15.000 nonché per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Sl = superficie solare lorda dell’impianto (m2), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare   
 per l’area lorda del singolo modulo;

Ci = coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella 16 dell’Allegato II Decreto;

*Qu* = energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh*t* / m2 e calcolata come segue:

* + - per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

*Qu = Qcol / Ag*

* + - per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

*Qu = QL / 3.6 · Ag*

* + - per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

*Qu = Qsol / Ag*

dove:

Ag: area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.

Qcol : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWht, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella tabella 17 dell’Allegato II Decreto.

QL: energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell’attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione *Solar Keymark*. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell’incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

Qsol: energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concertazione, espressa in kWht il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportata nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell’attestazione di conformità rilasciata dall’ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella tabella 17 dell’Allegato II Decreto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 16 – Allegato II – D.M. 7 agosto 2025]** | | | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Ci incentivo annuo in €/kWht in funzione della superficie Sl**  **del campo solare espressa in m²** | | | | |
| Sl < 12 | 12 < Sl < 50 | 50 < Sl < 200 | 200 < Sl < 500 | Sl > 500 |
| Impianti solari termici per produzione di a.c.s. | 0,35 | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Impianti solari termici per la produzione di a.c.s e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento | 0,36 | 0,33 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento | 0,38 | 0,35 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Impianti solari termici a con sistema di *solar cooling* | 0,43 | 0,40 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |

*Tabella xx- Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti solari termici.*

|  |  |
| --- | --- |
| **[Tabella 17 – Allegato II – D.M. 7 agosto 2025]** | |
| **Applicazione a cui è destinato il calore prodotto** | **Tm - Temperatura media di funzionamento** |
| Produzione di acqua calda sanitaria | 50 °C |
| Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente |
| Produzione di calore di processo a bassa temperatura | 75 °C |
| *Solar cooling* a bassa temperatura |
| Produzione di calore di processo a media temperatura | 150 °C |
| *Solar cooling* a media temperatura |

*Tabella x- Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto.*

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Port*al*termico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile.

Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica *in situ*.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, specificatamente indicata nell’Allegato 1;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di una superficie lorda installata ≤ 50 m2 non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare installato (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark si richiede l’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
3. per gli interventi che prevedono l’installazione di una superficie lorda installata > 50 m2, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark in corso di validità e ai relativi annex (*Summary Report*) riportanti i dati tecnici e i valori di producibilità del collettore solare (in conformità alla UNI EN 12975/ UNI EN 9806) o del sistema solare *factory made* installato (in conformità alla UNI EN 12976) al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di producibilità previsti dal Decreto. Nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark si richiede l’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
4. nel caso **di installazione di impianto** di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
5. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:

* vista di dettaglio del pannello solare installato;
* vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
* vista di dettaglio del bollitore;
* vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
* vista d’insieme del campo solare realizzato;
* le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.

1. nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
2. nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. per interventi non a Catalogo scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare *factory made*, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto
2. dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione
3. deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
4. libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. certificato di garanzia dei collettori solari, dei bollitori, degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
6. nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m2 e inferiore a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e *solar cooling* quando abbinato);
7. pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
8. eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
9. ~~nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art~~
10. ~~11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto, per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022;~~
11. nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, c.1):

* APE *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
* diagnosi energetica precedente l’intervento.
  1. Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore (intervento III.E - art. 8, comma 1, lettera e)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas, installati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di un impianto di climatizzazione, con scaldacqua a pompa di calore.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi, direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesta l’appartenenza alla classe A di efficienza energetica di prodotto o superiore, maturata secondo il Regolamento Europeo 812/2013.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
3. spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto)

Per l’intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore, l’incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, in funzione della classe energetica di prodotto secondo il Regolamento Europeo 812/2013, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classe energetica di prodotto** | **Capacità dell’accumulo, V** | **Incentivo massimo** |
| Classe A | V ≤ 150 litri | 500 € |
| V > 150 litri | 1.100 € |
| Classe + | V ≤ 150 litri | 700 € |
| V > 150 litri | 1.500 € |

*Tabella x- Scaldacqua a pompa di calore: incentivo massimo*

L’incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 2 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS e le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata. Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile. Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi, come specificatamente indicato nell’Allegato 1;
2. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
3. per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative per interventi con incentivo superiore a 3.500 euro;
4. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 5 foto riportanti:

* vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
* vista d’insieme dei generatori sostituiti e installati;
* la targa dei generatori installati.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

1. Per gli interventi non a Catalogo e per interventi con incentivi ≤ 3.500 euro certificazione del produttore e scheda tecnica del produttore del generatore di calore che può essere parte della certificazione del produttore di cui ai precedenti punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
2. Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.9.
3. Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologie dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
4. Libretto d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
5. Schema funzionale d’impianto;
6. Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
7. ~~nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto, per richieste il cui titolo edilizio sia presentato tra il 31 maggio 2012 e fino al 13 giugno 2022.~~
8. nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 1):

* attestato di prestazione energetica *post-operam* (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti, ove presenti);
* diagnosi energetica precedente l’intervento.
  1. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (intervento III.F - art. 8, comma 1, lettera f)

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti censite nell’“*Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento”* istituita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi, direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

Di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per accedere all’incentivo:

1. alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, tale sistema deve essere qualificato dal GSE nell’ultima annualità disponibile;
2. l’allaccio al sistema di teleriscaldamento deve sostituire l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale;
3. la rete

*.*

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguali a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica *ante-operam* e APE *post-operam* sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

* + 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

Le spese ammissibili per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti sono:

1. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
2. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti;
3. gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione;
4. le spese relative all’installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e le relative opere accessorie;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II del Decreto)

Per tale intervento l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

Itot=%spesa∙C∙Pnsc

dove:

con Itot ≤ Imax

Itot: incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS, le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA).

Imax: è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (di cui alla tabella 19 dell’Allegato I Decreto)

%spesa: è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella 19 dell’Allegato I Decreto)

Pnsc è la potenza elettrica nominale della sottostazione del teleriscaldamento installato in KW;

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e potenza termica nominale della sottostazione installata. I valori massimi di C, ai fini del calcolo dell’incentivo, sono indicati nella tabella 19 dell’Allegato I Decreto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 19 [Allegato II del D.M. 7 agosto 2025]** | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(% spesa)** | **Costo massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell’incentivo**  **(Imax)** |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR  PnSc ≤ 50 kW | 65\* | 200 €/kW | 6.500 € |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR  50 kW < PnSc ≤ 150 kW | 65\* | 160 €/kW | 15.000 € |
| Allacciamento con installazione sottostazione TLR  PnSc > 150 kW | 65\* | 130 €/kW | 30.000 € |

*Tabella x – costi unitari massimali allaccio rete di teleriscaldamento e incentivo massimo*

Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica *post operam*, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del medesimo Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata.

Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile.

Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

* 1. documentazione comune a tutti gli interventi, come specificatamente riportato nell’Allegato X;

1. asseverazione di un tecnico abilitato xx;
2. documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF, recanti:

• le targhe dei generatori sostituiti e dei componenti installati (scambiatori);

• i generatori sostituiti;

• la sottostazione di utenza installata;

• la centrale termica o il locale di installazione ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente la sottostazione di utenza);

1. contratto di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, sottoscritto con il fornitore.

Si precisa, infine, che in fase della trasmissione della “richiesta concessione incentivi”, redatta in conformità al Modello xx, il Soggetto Responsabile dovrà attestare che, alla data di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente, il sistema è stato qualificato dal GSE nell’ultima annualità disponibile, indicando il relativo codice identificativo.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Destinatario delle risorse:**

* Certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.9;
* certificato di allaccio al sistema di teleriscaldamento efficiente.
  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (intervento III.G- art.8, comma 1, lettera g)

L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale, in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori alimentati a fonti rinnovabili.

Nell’intervento è ammissibile anche la sostituzione funzionale, da intendersi come installazione di una unità di microcogenerazione, a fonti rinnovabili, presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria e volti, in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.

* + 1. Soggetti che possono richiedere l’incentivo

Possono accedere agli incentivi, direttamente, o indirettamente tramite ESCO ed altri soggetti abilitati nelle modalità indicate al paragrafo 3.5, i seguenti soggetti:

* le Amministrazioni Pubbliche;
* gli Enti del Terzo Settore (ETS);
* i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici/unità immobiliari appartenenti all’ambito residenziale e terziario.
  + 1. Requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (Allegato I del Decreto)

L’ammissione agli incentivi è subordinata:

1. alla garanzia dell'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica;
2. ad un valore di risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 10%, come riportato nell’Allegato IV al [D.lgs. 199/2021](file:///\\\\risorse.int\\DATI\\Direzioni\\BEE\\CTE\\FER%20Termiche\\MicheleGennaro\\199_2021.pdf);
3. all’alimentazione dell’impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi, idrogeno rinnovabile, con potenza del singolo microcogeneratore < 50 kWe;
4. alla trasmissione della certificazione del produttore dell’unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati al punto i.;
5. alla trasmissione dell’asseverazione del tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato.
   * 1. Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 9)

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

* lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell’impianto di climatizzazione esistente;
* la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte;
* gli interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
* prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

* + 1. Calcolo dell’incentivo (Allegato II – paragrafo 2.8 del Decreto)

Per gli interventi di sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti di climatizzazione utilizzanti microcogeneratori, l’incentivo viene calcolato considerando la potenza elettrica nominale dell’unità di microcogenerazione installata:

Itot=%spesa∙ C∙ Pnint

con

Itot≤Imax

dove:

incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione se l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000 o per gli aventi diritto (le PA, gli ETS, le ESCo o gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, che operano per conto della PA)

Pnint: è la potenza elettrica totale delle unità di microcogenerazione installate in kWe;

C: è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento ed è definito come rapporto tra la spesa sostenuta (€) e la potenza elettrica nominale installata. I valori massimi di C sono definiti nella Tabella 20 dell’Allegato II del D.M. 7 agosto 2025.

%spesa : è la percentuale incentivata delle spese ammissibili.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabella 20 [Allegato II del D.M. 7 agosto 2025]** | | | |
| **Tipologia di intervento** | **Percentuale incentivata della spesa ammissibile**  **(% spesa)** | **Costo massimo ammissibile**  **(Cmax)** | **Valore massimo dell’incentivo Imax**  **(€)** |
| Installazione di microcogeneratori | 65 | 5.000 €/kWe | 100.000 |

*Tabella xx- Coefficienti di calcolo dell’incentivo per tecnologia e corrispondente valore massimo dell’incentivo.*



Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’attestato di prestazione energetica *post operam* sono incentivate secondo quanto specificato al paragrafo 9.17.1. Si precisa che i suddetti contributi non concorrono alla formazione di Itot previsto per lo specifico intervento.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica *post operam*, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente Decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati nell’articolo 17 del Decreto, nonché delle ulteriori specifiche disposizioni di cui all’art. 27 del Decreto rivolte alle imprese e agli ETS economici.

Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2 delle presenti Regole Applicative.

* + 1. Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo

Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile predispone la documentazione sotto specificata, e la conserva in originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata.

Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile.

Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

**Documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo:**

1. Asseverazione di un tecnico abilitato contenente la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES. In caso di installazione di più unità di microcogenerazione, la quantificazione del PES deve essere esplicitata per singola unità installata sulla base dei richiamati carichi;
2. Certificazione del produttore dalla quale si abbia evidenza delle prestazione energetiche dell’unità di microcogenerazione e in cui si attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto e l’assenza di dissipazioni termiche, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica per gli apparecchi non inclusi nel catalogo;
3. In caso di sostituzione funzionale, relazione tecnica di progetto timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, contenente una chiara indicazione del generatore preesistente non rimosso e dell’alimentazione delle medesime utenze;
4. Scheda tecnica del microcogeneratore;
5. Documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in un documento elettronico in formato PDF, recanti:

* le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna unità che costituiscono i generatori);
* i generatori sostituiti e installati;
* la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presenta il generatore sostituito) e post-operam (presenta il generatore installato);
* le valvole termostatiche o sistema di regolazione modulante la portata.

**Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile:**

* Libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
* Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11;
* Modello unico per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili;
* Pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
* schema termico completo dell’impianto, con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell’energia termica utile cogenerata e dell’energia di alimentazione in ingresso all’unità (incluse sonde di pressione e temperatura). Lo schema deve comprendere, inoltre, il sistema di adduzione del combustibile;
* schema elettrico completo dell’impianto con evidenza degli strumenti di misura ove presenti per la determinazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete;
* denuncia e licenza di officina elettrica;
* certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento secondo quanto previsto al paragrafo 12.9, in caso di sostituzione totale o parziale;
* documentazione attestante l’iscrizione dell’impianto installato al catasto regionale, ove presente.
  1. Diagnosi e certificazione energetica
     1. Requisiti dei documenti

La diagnosi energetica precedente l’intervento/i e l’attestato di prestazione energetica *post operam* sono obbligatori per il riconoscimento degli incentivi:

1. in tutti gli edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato (tipologia I.A);
2. per interventi che prevedono la trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (tipologia I.D);
3. in edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare (se non applicabile, da intendersi potenza nominale totale utile) maggiori o uguali a 200 kWt, per interventi, realizzati sull’intero edificio, di:
4. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (tipologia I.B);
5. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o filtrazione solari sterni per chiusure trasparenti (tipologia I.C);
6. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica (tipologia II.A);
7. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (tipologia II.B);
8. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (tipologia II.C);
9. installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling* (tipologia II.D);
10. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldaacqua a pompa di calore (tipologia 2.E);
11. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (tipologia 2.F);
12. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili (tipologia 2.G).

La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per le installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Tali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta d’incentivo nei casi previsti nelle sezioni “documentazione da allegare alla richiesta di accesso all’incentivo”, predisposte per specifico intervento.

**Si ricorda, infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo *V* del Decreto**, l’obbligatorietà della redazione e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica *post operam*, unitamente all’ape *ante operam*, per la verifica della riduzione della domanda di riduzione dell’energia primaria rispetto alla configurazione ante operam, al fine dell’accesso agli interventi del Titolo II - **realizzati su edifici ricadenti nelle categorie catastali dell’ambito terziario** - i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici.

La diagnosi e l’Attestato di Prestazione Energetica devono essere redatte secondo quanto specificato nell’Allegato I del Decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti come nel seguito indicato:

* le diagnosi energetiche dovranno essere redatte da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 o oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352;
* le diagnosi energetiche dovranno essere conformi al rispetto del pacchetto di norme UNI CEI EN 16247. Dovranno, inoltre, seguire i criteri minimi previsti dall’Allegato 2 del Decreto legislativo n. 102/2014;
* gli attestati di prestazione energetica devono essere conformi al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai Decreti attuativi dello stesso.

**Calcolo dell’incentivo**

Le spese sostenute per la diagnosi e la certificazione energetica degli interventi che le prevedono obbligatoriamente sono incentivate nelle misure seguenti:

1. per le Amministrazioni Pubbliche, le ESCo e gli altri soggetti deputati che operano conto della PA, l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa;
2. per i Soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali, l’incentivo è previsto nella misura del 50% della spesa.

Per le grandi imprese, ivi inclusi gli ETS economici con tale dimensione di impresa, non costituisce una spesa ammissibile il costo sostenuto per la redazione dell’attestato di prestazione energetica post operam, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto.

È previsto un valore massimale dell’incentivo e un costo unitario massimo in funzione dalla destinazione d’uso e dalla superficie utile dell’immobile, secondo quanto previsto nella Tabella 21 dell’Allegato II del Decreto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[Tabella 21 – Allegato II – D.M. 7 agosto 2025]** | | | |
| **Destinazione d’uso** | **Superficie utile**  **dell’immobile (m2)** | **Costo unitario**  **massimo (€/m2)** | **Valore massimo erogabile**  **(€)** |
| Edifici residenziali della classe E1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme. | Fino a 1600 compresi | 1,50 | 10.000,00 |
| Oltre 1600 | 1,00 |
| Edifici della classe E3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto1993, n. 412 (Ospedali e case di cura). | - | 3,50 | 18.000,00 |
| Tutti gli altri edifici. | Fino a 2500 compresi | 2,50 | 13.000,00 |
| Oltre 2500 | 2,00 |

*Tabella xx - Diagnosi e Certificazione energetica: valori necessari per il calcolo dell'incentivo*



L’incentivo per la diagnosi e la certificazione energetica, ove richieste obbligatoriamente dal Decreto, non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (Imax) per gli interventi; in questo caso è previsto l’incentivo specifico come precedentemente descritto.

Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetiche non siano obbligatorie, le spese professionali sostenute per la redazione di tali documenti possono rientrare nelle spese ammissibili previste all’art. 6 e 9 del Decreto.

* + 1. Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

**Requisiti di ammissione e modalità di accesso**

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, ai sensi dell’art. 15, comma 6 del Decreto, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica, anche finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi indicati in diagnosi, previa trasmissione di specifica “richiesta” tramite il Portaltermico.

**A pena di esclusione del contributo, la diagnosi energetica deve:**

* **essere redatta da un EGE e/o ESCO, in conformità ai criteri minimi di cui al Dlgs 102/14,** secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 9.16.1;
* **riportare almeno uno degli interventi del titolo II e III** per i quali dovrà essere trasmessa, una volta programmati e/o realizzati, la successiva richiesta di concessione di incentivo in modalità rispettivamente di “prenotazione” o “accesso diretto”.

Pena l’inammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 15, comma 7, la Pubblica Amministrazione, identificandosi come Soggetto Responsabile, può trasmettere non più di una richiesta di anticipazione del contributo per il medesimo edificio oggetto della diagnosi, prima dei aver presentato una relativa richiesta di accesso al Conto Termico

Per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso, l’ammissione al contributo resta fermo nel limite di tre richieste annue, ovvero di cinque richieste annue per Comuni con più di 30.000 abitanti, Province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.

Il GSE eroga il contributo anticipato, nel limite del contingente di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto, superato il quale saranno considerate irricevibili le ulteriori richieste inviate.

Il processo di ammissione al contributo anticipato, quantificato secondo le spettanze di cui al precedente paragrafo, si articola nelle seguenti macro- fasi e attraverso erogazioni in acconto e saldo:

* fase 1 “trasmissione della richiesta di contributo anticipato”, finalizzata all’erogazione dell’acconto del contributo in misura pari al 50% delle spettanze massime richiamate;
* fase 2 trasmissione della diagnosi energetica e consuntivazione delle spese sostenute per la redazione del documento;
* fase 3 trasmissione della richiesta in modalità accesso prenotazione o diretto, una volta programmati e/o realizzati gli interventi ricompresi nella Diagnosi energetica, finalizzata all’erogazione del saldo del contributo anticipato per il restante 50%.

**Fase 1- trasmissione della richiesta di contributo anticipato, iter istruttorio ed erogazione dell’acconto**

Prima di poter presentare la richiesta di contributo anticipato, il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul Portale dedicato del GSE nella Sezione dell’Area Clienti xxx, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.

A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile, utilizzando il Portaltermico, può presentare la “richiesta di contributo anticipato (di seguito RCA)”, inserendo tutti i dati relativi all’edificio/unità immobiliare oggetto di diagnosi, ivi inclusi le informazioni di localizzazione, dei dati catastali e degli impianti tecnologici preesistenti, nonché l’importo previsto per la redazione della diagnosi energetica.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere:

* la DSAN secondo il facsimile in allegato xx;
* un preventivo recante il costo previsto per la redazione della diagnosi;
* copia del documento di identità, in corso di validità, del SR
* nel caso in cui intenda delegare un soggetto terzo, copia della delega sottoscritta dl delegante corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, del delegato.

Inseriti i dati e caricata la predetta documentazione, il Soggetto Responsabile potrà presentare “**la richiesta di contributo anticipato**” generata automaticamente dal Portaltermico, (il cui facsimile è riportato in allegato xx), che recherà le condizioni contrattuali e l’importo del contributo totale spettante (da intendersi quale “massimale prenotato”).

Il Soggetto Responsabile dovrà sottoscrivere la richiesta in ogni sua parte, comprese le condizioni contrattuali, per poi caricarla sul Portaltermico. Alla “richiesta di contributo anticipato” sarà associato un codice identificativo che dovrà essere comunicato nella successiva trasmissione dell’istanza di cui alla fase 3.

Si ricorda che il contributo totale spettante è inteso come “massimale prenotato” e l’importo definitivo erogabile sarà quantificato in funzione delle effettive spese sostenute per la redazione del documento, comprovate nell’ambito della successiva fase 2 di “trasmissione del documento di Diagnosi e consuntivazione delle spese sostenute”: conseguentemente il contributo potrebbe essere rimodulato con l’erogazione del saldo da effettuarsi contestualmente alla trasmissione dell’istanza di cui alla fase 3.

La richiesta di contributo anticipato avvia il procedimento che si articola:

a)- nell’istruttoria sulle informazioni e sulla documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del Decreto e delle presenti Regole applicative.

b) nell’invio al Soggetto Responsabile di una o più comunicazioni.

In particolare, il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

1. l'accoglimento della richiesta, indicando l’importo del contributo anticipato che sarà erogato.

Il provvedimento viene notificato all’indirizzo indicato dal Soggetto Responsabile sul Portaltermico e viene reso disponibile nel medesimo Portale.

Nel provvedimento di accoglimento sono riportati:

* il contributo totale spettante per la redazione della Diagnosi inteso quale “massimale prenotato”, quantificato in funzione delle spese previste dichiarate/comprovate dal preventivo, nel rispetto delle spettanze massime di cui alla tabella decreto indicate nella Tabella x del precedente paragrafo 9.16.1;
* l’acconto da erogare in tale fase, pari al 50 % del “contributo totale spettante”;
* l'importo del rimanente saldo del 50% da erogare nella successiva fase 3, a seguito dell’invio dell’istanza in modalità prenotazione/accesso diretto.

Con la comunicazione del provvedimento di accoglimento si intendono perfezionate le condizioni contrattuali e l’acconto riconosciuto al Soggetto Responsabile sarà erogato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.

1. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative.

La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portaltermico, attraverso l’invio di un’e-mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Responsabile in fase di richiesta, ed è disponibile e visionabile sul medesimo Portale. Nella richiesta di integrazione sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale per il completamento dell’istruttoria per la valutazione della richiesta. Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l’integrazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii., la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 20 giorni.

Nel caso in cui, nonostante le integrazioni fornite dal Soggetto Responsabile, la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE comunica i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta (preavviso di rigetto) ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene adottato il provvedimento di accoglimento.

1. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto), ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole applicative e/o qualora vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della istanza di accesso, il GSE comunica al Soggetto Responsabile il preavviso di rigetto, concedendo un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate consentano di sanare i motivi ostativi, il GSE adotta il provvedimento di accoglimento della richiesta;
2. il diniego della richiesta. In tal caso, con il provvedimento di rigetto, il GSE indicherà anche le eventuali motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto.

Il GSE conclude l’istruttoria entro il termine di XX giorni, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile (in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto) o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso

**Fase 2 – invio della DE**

**Entro 12 mesi dalla data di accettazione** della richiesta del contributo anticipato comunicata dal GSE, **pena la decadenza dal diritto del contributo e il recupero delle somme erogate in acconto** ai sensi dell’art. 15, comma 9, del Decreto, la PA – in qualità di Soggetto Responsabile, accedendo tramite il Portaltermico e con il codice identificato richiesta associato all’istanza di RCA (indicato nella precedente fase 1), dovrà trasmettere:

1. la diagnosi energetica, redatta in conformità ai requisiti precedentemente richiamati, con data di redazione antecedente di 12 mesi e contenente almeno uno degli interventi incentivabili di cui al Titolo II e Titolo III del Decreto;
2. le fatture e i mandati di pagamento attestanti le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per la redazione del documento, intestate e saldate dalla medesima Pubblica amministrazione e contenenti in causale la dicitura “redazione diagnosi co DM xx“;
3. l’indicazione dell’effettivo importo complessivo spettante, in ragione della documentazione contabile inviata.

Alla ricezione della documentazione il GSE avvia il procedimento di valutazione, procedendo con la trasmissione al SR della comunicazione di presa d’atto della ricezione del documento di diagnosi o, laddove nell’iter istruttorio emergano difformità nella documentazione pervenuta, in maniera analoga a quanto indicato nella Fase 1, il GSE attiva una richiesta d’integrazione tramite un interlocutorio, concedendo al SR un termine di 10 giorni per la trasmissione della documentazione, tramite il Portaltermico.

In assenza di riscontro entro il termine indicato e/o confermata la non conformità dei documenti ricevuti secondo quanto previsto ai precedenti punto 1., 2., il GSE trasmette il rigetto della richiesta di contributo anticipato, procedendo con le azioni di recupero dell’acconto erogato nella precedente fase 1.

Le richiamate comunicazioni del GSE sono notificate al SR all’indirizzo di corrispondenza indicato sul Portaltermico e sono rese disponibili nel medesimo Portale.

In tale fase è, di fatto, consuntivata la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi e sulla base dei documenti contabili ricevuti, il GSE quantificherà l’effettivo saldo da erogare, a seguito della trasmissione della istanza a lavori realizzati di cui alla successiva fase 3.

**Fase 3 – invio della richiesta di incentivo per la realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi in diagnosi.**

Al fine dell’erogazione del saldo del contributo anticipato, in recepimento delle disposizioni dell’art. 16, comma 6, del Decreto la PA direttamente, o per il tramite degli altri soggetti deputati ad agire conto della PA in qualità di SR, dovrà trasmettere- tramite il Portaltermico- la richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella Diagnosi energetica oggetto del contributo anticipato, presso lo specifico edificio oggetto di Diagnosi.

In ragione della natura della progettualità per la realizzazione degli interventi, la PA può optare per la trasmissione di una richiesta:

* in modalità prenotazione, in presenza di lavori programmati e nelle casistiche di cui al Par xx;
* in modalità di accesso diretto, alla fine dei lavori.

Per le modalità di invio delle istanze richiamate e alla specifica documentazione richiesta si rimanda ai Paragrafi dedicati delle presenti Regole. In fase di trasmissione dell’istanza il SR dovrà, inoltre, comunicare- tramite Portaltermico- anche il codice identificativo di richiesta per il quale si è ottenuto il contributo anticipato. In merito, in caso di ottenimento del contributo anticipato, la spesa sostenuta per la redazione della Diagnosi energetica non è annoverabile tra le spese ammissibili:

* per il calcolo dell’incentivo di uno o più interventi oggetto della richiesta inviata a interventi realizzati di cui alla fase 3 in esame;
* per il calcolo degli incentivi di ulteriori interventi ricompresi in diagnosi, inizialmente non realizzati e completati in una fase successiva e che risultano conseguentemente oggetto di un’ ulteriore richiesta di realizzati nella successiva annualità.

Alla ricezione delle richieste, si avvia l’iter istruttorio che condurrà il GSE nelle modalità e tempistiche indicate ai precedenti Paragrafi xx delle Presenti Regole Applicative e che si concluderà con l’emissione del provvedimento di ammissione o di rigetto.

Alla conclusione di tale iter istruttorio, parallelamente il GSE concluderà il procedimento della specifica “richiesta di contributo anticipato” associata all’istanza della fase 3 trasmettendo, nell’ambito della medesima richiesta di RCA, il provvedimento di erogazione di contributo del saldo spettante.

Il saldo finale sarà calcolato sulla base dei dati definitivi consuntivati nella Fase 2 e dell’importo già erogato in acconto, e nei limiti del massimale prenotato non superabile.

Si precisa, infine, che laddove l’ente si avvalga della trasmissione della istanza tramite modalità prenotazione, l’erogazione del saldo del contributo anticipato sarà effettuato solo a seguito della successiva trasmissione dell’istanza in accesso diretto.

1. VARIAZIONI
2. 1. Comunicazioni interventi di modifica

Ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Decreto dovranno essere comunicati al GSE tutti gli interventi di modifica, relativi all’intervento o all’impianto incentivato in Conto Termico, che possano avere impatto sui requisiti richiesti per l’accesso ai benefici previsti dal presente Decreto, intervenuti nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento dei medesimi.

Nelle more della predisposizione di un portale web dedicato alla comunicazione delle modifiche, ogni intervento dovrà essere comunicato esclusivamente a uno dei sotto indicati indirizzi, specificando nell’oggetto il “*Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica*”.

* mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo email: info@pec.gse.it);
* mediante posta raccomandata A/R (all’indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate.

In particolare, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire, a conservare e a produrre su richiesta del GSE, tutti i documenti idonei ad attestare gli interventi di modifica e la configurazione dell’impianto *ante* e *post* *operam*.

* 1. Variazioni di titolarità

Xxx

1. VERIFICHE E CONTROLLI
2. 1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi degli articoli 19 e 21 del Decreto, effettua le verifiche sugli interventi incentivati con le procedure di accesso diretto e di prenotazione tramite controlli documentali e sopralluoghi *in situ*, anche senza preavviso, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili all’atto della presentazione della richiesta di incentivazione, la regolarità di realizzazione e di funzionamento dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del Decreto, nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi al pagamento dell’ultima rata.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Responsabile o suo delegato. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all’art. 13 del Decreto, nonché nei casi di mandato irrevocabile all’incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell’attività di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.

Il personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo, costituito in Gruppi di Verifica, è dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agisce nell’interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell’esercizio attività di controllo, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Per lo svolgimento delle verifiche il GSE può avvalersi, oltre che delle società da esso controllate, anche di altre società e/o enti di comprovata esperienza.

Nell’ambito delle verifiche con sopralluoghi *in situ* i Soggetti Responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di controllo si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. I Soggetti Responsabili sono, altresì, obbligati ad inviare preliminarmente all’effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Nell’ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il Gruppo di Verifica può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il Gruppo di Verifica redige un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Responsabile e ne rilascia una copia al Soggetto Responsabile. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo.

Le verifiche possono essere effettuate a campione anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al pagamento dell’ultima rata.

Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l’ora, i nominativi degli incaricati del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al Soggetto Responsabile a collaborare alle relative attività.

Con la comunicazione di avvio del procedimento di controllo documentale o con sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, è trasmesso l’elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile deve rendere disponibili, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.

L’avvio di un procedimento di verifica potrà comportare la sospensione dei pagamenti ancora da effettuare, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Ai fini delle verifiche il Soggetto Responsabile dovrà conservare:

* gli originali della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese con la richiesta degli incentivi di cui all’art. 18 del Decreto e meglio specificate nelle presenti Regole Applicative, la documentazione specifica di intervento allegata alla richiesta degli incentivi, tra cui le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (ricevuta del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, mandati di pagamento), e quella da conservare a cura del Soggetto Responsabile, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la realizzazione degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
* la documentazione atta a comprovare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, o derivante da eventuale altra normativa applicabile, anche in riferimento ad eventuali modifiche agli interventi ammessi, agli elementi soggettivi, alla titolarità degli interventi ammessi agli incentivi, compresi i titoli autorizzativi/abilitativi per la modifica degli interventi, ove previsti in conformità alla normativa (nazionale e locale) vigente;
* la documentazione atta a dimostrare la fattuale attuazione del contratto di fornitura integrata di beni e servizi (EPC/Servizio energia/PPP/altro) stipulato con il Soggetto Ammesso che ha la disponibilità degli immobili oggetto dell’intervento.

Tali documenti dovranno essere esibiti in caso di controllo mediante sopralluogo *in situ*, o inviati al GSE su richiesta, in caso di controllo documentale.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti, ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42, del D.Lgs. 28/2011. Costituiscono violazioni rilevanti anche:

a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;

b) l’indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;

c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’edificio presso cui è realizzato l’intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo;

d) l’utilizzo di componenti contraffatti o rubati;

e) l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, a segnalare le istruttorie all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell’ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme eventualmente già erogate in eccedenza. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che non rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi dispone le prescrizioni più opportune e le enumera nel provvedimento di conclusione del procedimento di controllo.

Al fine del controllo del divieto di cumulo di cui all’art. 17 del Decreto, il GSE potrà richiedere all’ENEA, all’Agenzia delle Entrate e ad altri Soggetti eventualmente coinvolti nel finanziamento degli interventi, informazioni puntuali su specifici nominativi di Soggetti Ammessi e/o Responsabili degli interventi ammessi o da ammettere agli incentivi.

* 1. Revoca del contributo

Il GSE, ai sensi dell’art. 19 del Decreto, in caso di riscontro delle violazioni che costituiscono motivo di revoca degli incentivi, provvede alla revoca degli incentivi avviando contestualmente l’azione di recupero nei confronti del Soggetto Responsabile e/o delle parti che hanno sottoscritto l’obbligazione solidale a garanzia degli acconti.

In caso di azioni fraudolente messe in atto da soggetti operanti nell’ambito della realizzazione degli interventi e della presentazione al GSE delle richieste degli incentivi diversi dal Soggetto Responsabile (es. mandatari all’incasso), e denunciate alle Autorità giudiziarie competenti, il GSE valuta la possibilità di procedere con le azioni di recupero nei confronti di tali soggetti.







1. PRECISAZIONI

Di seguito sono fornite alcune precisazioni e definizioni utili per la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto.

1. 1. Data conclusione intervento

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h), per **data di conclusione dei lavori dell’intervento** si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto.

Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per **data di conclusione** dell’intervento è da intendersi:

* **la data di collaudo** ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **o la data**

**del certificato di regolare esecuzione** ai sensi dell’articolo 50, comma 7 e dell’allegato II.14, e

dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo

* in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.

In caso di **multi-intervento**, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell’ultimo intervento.

**La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.**

Le **prestazioni professionali,** previste all’art. 6, comma 1 lett. i) e all’art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell’impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni di cui alla precedente linea.

Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.

A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere idonea documentazione attestante la dilazione dei pagamenti. Ai fini dell’ammissibilità per la dilazione dei pagamenti, il GSE valuta la documentazione della dilazione e l’eventuale inclusione dell’ultimo pagamento tra le spese ammissibili, al fine della verifica del rispetto dei termini previsti dall’art. 14, comma 2, del Decreto per la trasmissione della richiesta di concessione dell’incentivo.

La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’**asseverazione di conformità** al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05; oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle presenti Regole.

Anche al fine di accertare la **data di conclusione** dell’intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11.

* 1. Fatture e bonifici

Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle **fatture attestanti il costo sostenuto** e la **ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate**.

Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici:

* gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS non economico, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA/ETS non economico e ESCo, quest’ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell’intervento;
* gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS non economico, per i quali è stato stipulato un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) tra PA/ETS non economico e il soggetto privato, quest’ultimo in qualità di Soggetto Responsabile dell’intervento;
* gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni Pubbliche ed ETS non economico, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica (EPC) tra PA e ESCo, o un’altra tipologia di contratto di cui all’art. 14 comma 2 lettera iii, nei casi in cui la PA/ETS non economico rivesta il ruolo di Soggetto Responsabile dell’intervento. In questo caso, unitamente al contratto, la PA dovrà fornire la documentazione indicata al paragrafo x.
* gli interventi realizzati su edifici di privati, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica tra Soggetto privato ed ESCo, quest’ultima in qualità di Soggetto Responsabile dell’intervento;
* CER invece inviano sempre le fatture e anche altro soggetto pubblico lettera b.

**In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell’importo relativo a ciascun intervento**[[29]](#footnote-34)**.**

Le **fatture** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

* devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
* devono riportare il riferimento al D.M. xx
* devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;
* devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
* nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla **locazione finanziaria**, la fattura sarà intestata alla società di *leasing* e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di *leasing*;
* la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.

Ai fini dell’ammissione agli incentivi, il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell’intervento deve essere il Soggetto Responsabile.

Le ricevute dei **bonifici** effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

* devono recare esplicita evidenza dell’Ordinante del pagamento;
* la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del xx;
* la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
* se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
* in caso di **locazione finanziaria**, la causale del bonifico effettuato dalla società di *leasing* deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
* in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal *leasing* (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
* devono richiamare l’effettiva esecuzione del pagamento, attestato dalla presenza, sulla ricevuta, del numero di CRO/TRN della transazione e/o descrizione dello stato “eseguito” del pagamento.

Le condizioni per le quali un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile può procedere al pagamento per conto del Soggetto Responsabile sono:

* nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile. In tale condizione, dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l’accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento;
* nel caso di minore o inabile, nel quale provvede il tutore del Soggetto responsabile ad effettuare il pagamento. In tal caso dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti volti a dimostrare l’assegnazione della tutela e il diritto da parte del tutore ad esercitare il ruolo nella circostanza in essere;
* nel caso di conto cointestato, nel quale può provvedere ad effettuare l’azione di pagamento del bonifico, materialmente, uno degli altri cointestatari, purchè il pagamento provenga da un conto intestato anche al soggetto responsabile.

In caso di pagamento con Carta di Credito o Bancomat, relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, è necessario allegare, oltre alla ricevuta, opportuna documentazione che consenta di ricondurre la carta utilizzata al Soggetto Responsabile.

**Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine).**

L’indicazione, nella ricevuta di pagamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina l’improcedibilità della richiesta. Al riguardo si segnala di **NON UTILIZZARE** modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né indicare **nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari)~~.~~**

|  |
| --- |
| **Esempio di compilazione di una causale**(/i):  ***“DM xx FATTURA 1120/2013 SR XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y P.iva 12345678910”***  “(rif. Decreto) ***[DM xx]*** + (rif. fattura) ***[FATTURA 1120/2013]*** + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) ***[SR XXXYYY99Z991Z999Y ]*** + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) ***[BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y ]***”  **Nota:** l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.  L’opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale. |

Per le pubbliche amministrazioni, in sostituzione delle ricevute di bonifico è possibile trasmettere i mandati di pagamento, contenenti gli elementi minimi precedentemente indicati. Laddove all’atto della presentazione della domanda non siano disponibili tutti i mandati di pagamento/ricevute di bonifico attestanti le spese sostenute, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di impegno al versamento, corredata da un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell’incentivo, debitamente sottoscritta dal Soggetto Responsabile.

Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione, da definire nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 19, comma 2, del presente decreto\_**riferimento ultimo capoverso art. 18 comma 1 da discutere in riunione congiunta il DPR richiamato riguarda IVA**

* 1. Mandato irrevocabile all’incasso
     1. Modalità semplificata in fase di compilazione della richiesta

Al fine di agevolare l’accesso al regime incentivante del Conto Termico, il GSE adotta modalità semplificate per consentire, in fase di compilazione della richiesta di concessione incentivi sul Portaltermico, il conferimento a terzi del mandato irrevocabile all’incasso per l’importo netto degli incentivi riconosciuti, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendicontazione ai sensi dell’art. 1713 c.c..

La richiesta di ammissione al Conto Termico in caso di conferimento di mandato irrevocabile all’incasso dovrà essere conforme ai seguenti requisiti:

* la richiesta di ammissione all’incentivo deve essere effettuata nella modalità di Accesso Diretto;
* il mandato irrevocabile all’incasso deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal Soggetto Responsabile nei confronti del GSE per effetto dell’ammissione al Conto Termico;
* sia conferito mandato in favore di un unico mandatario (installatore/fornitore) al fine di saldare le fatture dell’intervento.

Per la richiesta di tale procedura, è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore, pari al valore dell’intervento indicato sul portale, per il quale si intende richiedere l’incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l’importo dell’incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all’incasso e il bonifico della quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile relativamente all’intervento realizzato.

|  |
| --- |
| **La somma fra gli importi dei bonifici e l’incentivo NETTO deve coincidere con l’importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a favore di soggetti diversi dal fornitore né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino ad un risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.** |

Una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico qualificandosi come Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso.

La documentazione inviata dal Soggetto Responsabile per conferire il mandato irrevocabile all’incasso sarà oggetto di valutazione da parte del GSE durante tutte le fasi del procedimento istruttorio.

Nel caso in cui la documentazione allegata relativa al conferimento del mandato risultasse non idonea anche dopo le fasi interlocutorie di integrazione e osservazione, l’intera richiesta di incentivo non sarà ammissibile.

Per le richieste ammesse all’incentivo, con contratto, per le quali il Soggetto Responsabile abbia conferito a terzi il mandato all’incasso, sono inibite le funzionalità di variazione di coordinate bancarie e di cambio della titolarità da Portaltermico.

Eventuali variazioni di coordinate bancarie o cambi di titolarità, nelle more della predisposizione di una funzionalità dedicata, dovranno essere comunicate al GSE dal Soggetto Mandatario a uno dei sottoindicati indirizzi, specificando nell’oggetto il “Conto Termico - nome del SR, - Codice identificativo intervento – tipo modifica”.

* mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo email: info@pec.gse.it);
* mediante posta raccomandata A/R (all’indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma).

Nell’eventualità che il Soggetto Responsabile intendesse rinunciare al meccanismo del mandato, è necessario fornire una dichiarazione resa dallo stesso Soggetto Responsabile e sottoscritta da entrambi i contraenti del mandato - che indichi, tra l’altro, le proprie coordinate bancarie (IBAN, Swiftcode) sulle quali l’incentivo dovrà essere corrisposto, in caso di esito positivo dell’istruttoria.

* + 1. Conferimento in fase successiva, a valle dell’ammissione all’incentivo

Inoltre per le richieste già inviate tramite Portaltermico al GSE, il mandato potrà essere conferito, soltanto in caso di Accesso Diretto con pagamento rateizzato, anche in fase successiva, a valle dell’attivazione del contratto, secondo le modalità di seguito riportate:

È necessario che l’atto di Mandato irrevocabile all’incasso sia:

* stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
* redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
* redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
* notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento riportando, in allegato, la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di mandato;
* espressamente accettato dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC, al mandante e al mandatario;
* conferito a favore di un unico mandatario per l’intero importo del credito.

Il mandato **è** efficace fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca.

La revoca del mandato deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato a cui si riferisce.

* + 1. Cessione del credito - Conferimento in fase successiva, a valle dell’ammissione all’incentivo

(Soltanto in caso di Accesso Diretto con pagamento rateizzato dell’incentivo)

La cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti consente, al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE a un soggetto cessionario.

Tale cessione deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione.

Inoltre:

* i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
* la richiesta di ammissione all’incentivo sia effettuata nella modalità di Accesso Diretto;
* l’erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;
* è necessario che l’atto di cessione dei crediti sia:
* stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;
* redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it);
* redatto utilizzando la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
* notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati)
* completa della Convenzione quale parte integrante dell’atto di cessione dei crediti;
* espressamente accettata dal GSE mediante invio di lettera, a mezzo raccomandata o PEC, al mandante e al mandatario;

La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.

L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati sul sito istituzionale del GSE;

* 1. Multi-intervento

Per multi-intervento si intende la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie previste agli artt. 5 e 8 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, progettati e pianificati come un unico progetto.

|  |
| --- |
| RA CT 2.0: da valutare i concetti da inserire stante i nuovi interventi “ibridi” In caso di multi-intervento rappresentato dall’**integrazione funzionale in opera** di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria **(impianto termico integrato)**, i costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE.  In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti dall’**integrazione funzionale di singoli sub-impianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto)**, i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico.  In entrambi i casi sopra indicati l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli sub-impianti.  **Tali sub-impianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie 1.C[[30]](#footnote-35), 2.A, 2.B, 2.C e 2.E.**  In ogni caso, nessuno dei sub-impianti può svolgere la funzione di *backup* del sistema (ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2.2, all’allegato I del Decreto, in riferimento alle serre di proprietà delle aziende agricole ove è consentito il mantenimento del generatore esistente a gasolio con la sola funzione di back up), o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS.  In caso di **impianto termico ibrido compatto**, l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile[[31]](#footnote-36), da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell’impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli sub-impianti, garantendo che nessuno dei sub-impianti svolga la funzione di *backup* del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato in applicazione della normativa tecnica vigente.  **Non sono ammessi impianti ibridi per la produzione di calore di processo o per la sola produzione di ACS, con l’esclusione della combinazione di interventi 2.D e 2.C per la produzione di ACS, che è ammessa.**  **Ogni singolo sub-impianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente.** Qualora dall’integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d’impianto risultino comuni a più sub-impianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati i requisiti più stringenti. Qualora dall’integrazione funzionale alcuni componenti d’impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell’asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico. |

* 1. Asseverazione

L’asseverazione deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 481 del codice Penale e sottoscritta in originale da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05.

L’asseverazione deve contenere, tra l’altro, la descrizione degli interventi, la data di conclusione dell’intervento (ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 2, del Decreto), nonché la dichiarazione di rispondenza ai requisiti tecnici e prestazionali previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dalla normativa di riferimento.

In particolare, il tecnico abilitato deve riportare nell’asseverazione:

* la localizzazione dell’edificio presso cui è realizzato l’intervento;
* le caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi e dei principali componenti installati;
* l’attestazione del congruo dimensionamento degli interventi, compresa la giustificazione dell’eventuale potenziamento dell’impianto, rispetto al fabbisogno reale di energia termica e della corretta installazione dei componenti nel rispetto della normativa vigente;
* la conformità dell’intervento ai requisiti indicati nel D.M. 7 agosto 2025 e nelle Regole Applicative del GSE;
* la data di conclusione dell’intervento;
* il conseguimento della riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla configurazione *ante operam*, ovvero del 20% per multi-intervento, per interventi del Titolo II realizzati su edifici in ambito terziario i cui Soggetti Ammessi agli incentivi siano imprese o ETS di carattere economico;
* il timbro e la firma del tecnico abilitato.

In caso di **multi-intervento**, in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati.

**In relazione alla tipologia di intervento, deve essere, inoltre, asseverato:**

* per gli interventi di isolamento delle superfici opache, di aver effettuato un’analisi dei ponti termici in fase di diagnosi energetica e di averli eventualmente corretti in fase di progettazione e realizzazione, ove possibile;
* nel caso di interventi di miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni, con riferimento al dimensionamento degli interventi, anche il calcolo della trasmittanza dei nuovi serramenti costituiti dal telaio preesistente e dal componente vetrato, nuovo o integrato;
* nel caso di edifici *nZEB*, tra l’altro, le tipologie di interventi effettuati, sia sull’involucro per l’incremento di efficienza energetica, che sulla parte impiantistica, specificando quelli per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, obbligatoria per la determinazione delle soglie imposte dalla normativa per il raggiungimento della classe di “edificio a consumo quasi zero”;
* per la *Building Automation*, ogni specificità attestante, tra l’altro, la conformità dei sistemi installati alla classe almeno B della norma EN 15232, fornendone le opportune evidenze previste nella modulistica di cui all’allegato 2;
* per l’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, indicazione della localizzazione dell’intervento (presso l’edificio esistente ovvero le sue pertinenze o parcheggi), descrizione dell’infrastruttura di ricarica e del dispositivo installato, con esplicitazione della destinazione d’uso dell’infrastruttura di ricarica (privata o con destinazione pubblica) e descrizione delle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica (dimensioni, interfaccia con l’utente, potenza, standard delle prese, etc..);
* nel caso di generatori di calore, il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e degli eventuali sottosistemi d’impianto sostituiti, la messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo (dove applicabile);
* nel caso di unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, la stima dei dati energetici ottenuti sulla base dei carichi termici ed elettrici e la relativa quantificazione del PES stimato;
* nel caso di sistemi bivalenti o pompe di calore “*add on*” di cui all’intervento III.B, indipendentemente dalla potenza installata, l’asseverazione di un tecnico abilitato attestante i requisiti comuni e specifici per la tipologia, di cui ai paragrafi xx
* valutare se per gli altri interventi del Titolo III fornire indicazioni in tale sezione

Per installazioni relative ad interventi ricompresi nel Catalogo la suddetta asseverazione non è richiesta.

Per interventi realizzati con apparecchi, non ricompresi nel Catalogo, segnatamente: installazione di generatori con Pn ≤ 35 kW e infrastrutture di ricarica con Potenza standard ≤ 35 kW o di impianti solari termici con superficie solare lorda installata ≤ 50 m2, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del Soggetto Responsabile, contenuta nella scheda-domanda, che attesta il rispetto puntuale dei requisiti minimi previsti dal Decreto, ivi compresa l’indicazione dell’effettiva fine lavori.

Nei casi di cui sopra, sarà sufficiente allegare alla richiesta di incentivi, idonea certificazione del produttore per la verifica della conformità ai requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative.

Un modello di asseverazione utilizzabile dal tecnico abilitato è riportato in Allegato x.

* 1. Potenza termica nominale

Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica.

Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile.

* 1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, utilizzi degli impianti e smaltimento

S**ostituzione di impianti esistenti e utenze servite**

Sono incentivabili, esclusivamente, gli interventi che prevedano la sostituzione - integrale o parziale - di impianti di climatizzazione invernale esistenti e l’installazione di impianti di cui all’art. 8 del Titolo III.

[[32]](#footnote-37)Per **sostituzione** di generatori di calore è da intendersi **la rimozione di un vecchio generatore funzionante al momento dell’intervento e l'installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.** La sostituzione parziale è ammessa esclusivamente nel caso in cui un impianto preesistente risulti dotato di più generatori di calore e venga effettuata la sostituzione di almeno un generatore.

È incentivabile, infine,esclusivamente per l’intervento di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Decreto, **la sostituzione funzionale**, quale intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, sempre al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato senza necessariamente provvederne la rimozione e utilizzandolo esclusivamente come integrazione o *back up*.

In tale ambito di sostituzione, per **utenza** si intende l’insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall’impianto termico. Pertanto, si individuano come “medesime utenze” proprio gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica. Ambienti/volumi diversi, ovvero in aggiunta, rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l’intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Si precisa che, nei casi di sostituzione di generatori di calore che comportino variazione del fluido termovettore / vettore energetico utilizzato (ad esempio, sostituzione di stufe/caminetti ad aria con caldaie a biomassa e/o termostufe collegate all’impianto di emissione a radiatori) dovrà essere adeguatamente dimostrata la coincidenza delle utenze servite dall’impianto termico oggetto di intervento nella situazione ante e post operam.

**Gli interventi del Titolo III che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione *ante-operam* si configurano come potenziamento dell’impianto esistente**. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché siano verificate le seguenti condizioni:

* **il nuovo generatore deve erogare energia termica esclusivamente alle medesime utenze del generatore sostituito**; a tal riguardo dovrà essere prodotta opportuna documentazione utile a chiarire e dimostrare inequivocabilmente le ragioni del potenziamento, unitamente ad uno schema di distribuzione del calore nei vari ambienti dell’unità abitativa/edificio, con l’indicazione del posizionamento di tutti i generatori presenti e dei sistemi di emissione (specificandone la tipologia) in riferimento alla configurazione ex ante e post operam;
* **il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato** deve essere adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, ~~di cui dall’art. 6, comma 7, lettera d) del Decreto~~, redatta secondo quanto previsto al Paragrafo xx delle presenti Regole, e supportato da documentazione tecnica che descriva il congruo dimensionamento dell’impianto oggetto della richiesta di incentivo rispetto ai fabbisogni termici della climatizzazione invernale dell’edificio/unità immobiliare oggetto di intervento.

Nel caso di interventi di installazione di pompe di calore, l’asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze post operam fino al 10 kW.

Nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini, l’asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze post operam fino al 15 kW.

Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un generatore), il controllo sull’eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla potenza termica nominale complessiva *post operam*, rispetto a quella complessiva *ante operam*.

Si precisa, infine, che ad eccezione dell’intervento di cui all’articolo 8, comma 1, lett. c) del Decreto, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportino il distacco da una rete di teleriscaldamento purchè questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente.

**Ulteriori impieghi degli impianti di climatizzazione invernale incentivabili**

I generatori di calore sostituiti nell’ambito degli interventi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 3, del Decreto, possono essere destinati oltre all’impiego prevalente per climatizzazione invernale[[33]](#footnote-38), anche alla produzione di acqua calda sanitaria e alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere. Non sono invece ammessi la sola produzione di acqua calda sanitaria o l’esclusiva produzione di calore di processo industriale o per gli altri impeghi richiamati.

Pertanto, al fine della verifica del rispetto dell’impiego prevalente per la climatizzazione invernale dell’impianto, le richieste di incentivo per gli interventi, III.A), III.B), III.C), III.F), III.G) andranno corredate da una relazione tecnica progettuale, firmata dal tecnico abilitato, recante:

* i carichi termici (kWt) relativi, rispettivamente, ad acqua calda sanitaria, ~~e~~ riscaldamento e ad altri impieghi di calore di processo, risultanti da una relazione di calcolo termotecnico, e i contributi, in termini di potenza impiegata, di ogni singolo generatore ai suddetti carichi termici;
* la relativa percentuale (%) di copertura dei suddetti carichi termici rispetto alla potenza di progetto del generatore, individuando inoltre la relativa utenza servita.

Si precisa che tale tipologia di interventi è ammissibile solo nei casi in cui non vi sia una modifica delle utenze servite, in riscaldamento/per la produzione di acqua calda sanitaria/calore di processo, tra la configurazione *ante operam* e *post operam*.

**Smaltimento del generatore preesistente**

È in capo al Soggetto Responsabile il corretto smaltimento del generatore preesistente, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Lo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato mediante la presentazione del certificato di smaltimento[[34]](#footnote-39) del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore sia stato consegnato in un apposito centro per lo smaltimento.

A titolo esemplificativo, tale evidenza può essere costituita da una dichiarazione del centro di raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o da una dichiarazione del Soggetto Responsabile dell’avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento, convalidata con timbro e firma del centro di raccolta stesso.

In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale.

La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o all’intervento per cui è richiesto l’incentivo. In ogni caso, la documentazione prodotta deve riportare la tipologia del generatore sostituito, i riferimenti del Soggetto Responsabile e dell’immobile oggetto di intervento.

* 1. Sistemi di contabilizzazione del calore e trasmissione delle misure di energia termica

Per gli interventi di sostituzione, integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al Titolo III del Decreto, deve esserci la contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, e introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.

Per gli interventi della tipologia III.A (pompe di calore), III.B (sistemi ibridi *factory made* o bivalenti a pompa di calore) e III.C (generatori alimentati a biomassa) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi della tipologia III.D (impianti termici solari) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmette al GSE le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici, secondo le modalità e le tempistiche definite con successivo documento.

Per gli interventi del Titolo III, nei casi in cui, pur non ricadendo nell’obbligatorietà di cui sopra, si siano installati volontariamente sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio dell’energia prodotta, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE i dati raccolti secondo le modalità e le tempistiche indicate dal GSE.

Si precisa che nel caso di non obbligatorietà di tali sistemi, i relativi costi necessari per la loro installazione non sono ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.

* 1. Obblighi d’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (Dlgs 199/21)

L’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i stabilisce i nuovi obblighi di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili, da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti[[35]](#footnote-40) per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo sia presentata successivamente al 13 giugno 2022.

Per quanto premesso, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del medesimo Decreto, **nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti** gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi del Conto Termico per la totalità dell’incentivo previsto, quantificato secondo gli algoritmi di calcolo per l’intervento incentivabile, e fermo restando il rispetto dei criteri, delle condizioni di accesso e della cumulabilità in presenza di ulteriori finanziamenti.

**Per gli edifici di nuova costruzione**, fatta eccezione per gli interventi di trasformazione di edifici esistenti in *nzeb*, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, installati a copertura degli obblighi di cui al citato Decreto, non accedono agli incentivi del Conto Termico.

Si richiamano, di seguito, le quote d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile indicate nell’allegato 3 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i:

1. nel caso di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
2. gli obblighi previsti al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
3. per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65%;
4. a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui al comma 1 sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, secondo successive disposizioni normative alle quali si rimanda.
   1. Identificazione Edificio

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. l), del Decreto per edificio si intende: *“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;”* (D.P.R. 412/93).

In presenza di un edificio o gruppi di edifici in aggregazione lineare di più corpi di fabbrica o di edifici contigui, dotati di impianto di riscaldamento è possibile, in alternativa alla presentazione di un’unica richiesta per l’intero complesso di edifici, richiedere l’accesso agli incentivi con riferimento ai singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli corpi di fabbrica costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici per i quali dovrà essere dimostrata *nella configurazione post operam* l’indipendenza a livello funzionale, strutturale e degli impianti.

|  |
| --- |
| La suddivisione dell’edificio in diversi corpi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione degli edifici e la segregazione a livello funzionale e costruttivo (a titolo di esempio, tramite un giunto sismico o strutturale) dei diversi corpi e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di incentivo. |

* + 1. Interventi nZEB

Solo per le pubbliche amministrazioni, in caso di demolizione e ricostruzione, ~~in presenza di un edificio o gruppi di edifici in aggregazione lineare di più corpi di fabbrica o di edifici contigui, dotati di impianto di riscaldamento~~, è possibile la demolizione parziale dell’edificio esistente e ricostruzione di un nuovo edificio o più edifici in sedime diverso (anche se le unità sono fisicamente e funzionalmente collegate) purché venga dimostrata l’effettiva segregazione del nuovo edificio, l’indipendenza a livello funzionale, strutturale e degli impianti e il rispetto del vincolo decadenziale del 25% di incremento volumetrico rispetto allo stato ante operam della porzione di edificio demolita.

* + 1. Interventi di incremento di efficienza energetica

Nel caso l’edificio oggetto dell’intervento subisca variazioni della sagoma a seguito di demolizioni delle strutture finalizzate alla riqualificazione energetica del medesimo edificio, gli interventi II.A, II.B, II.C, II.F sono ammissibili in relazione alla superficie oggetto dell’intervento da assumersi quale valore minimo tra la configurazione *ante operam* e *post operam*.

In tale configurazione non è incentivabile l’intervento II.E laddove non sia possibile accertare la puntuale sostituzione dei sistemi di illuminazione degli interni.



* + 1. Interventi realizzati su edifici “misti”

**Categorie catastali miste**

Agli interventi realizzati su **interi edifici o parti comuni** di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi, da dichiarare sul Portale in fase di trasmissione della richiesta, ai sensi dell’Allegato I del Decreto. In merito si precisa che:

* in caso di edificio di proprietà della pubblica amministrazione o di un ETS non economico, gli interventi del Titolo II sono ammissibili per le quote millesimali dell’intero edificio oggetto di intervento (residenziale e terziario);
* in caso di edificio di proprietà privata o di ETS economici gli interventi del Titolo II sono ammissibili esclusivamente per le quote millesimali **ricadenti in una delle categorie catastali del settore terziario,** in relazione alle spese sostenute e alle superfici/potenza impianto oggetto di intervento riproporzionati in funzione dei millesimi.

**Proprietà promiscua pubblico/privato**

Su edifici di proprietà promiscua, pubblica[[36]](#footnote-41) e in parte privata[[37]](#footnote-42), gli interventi del Titolo II realizzati sulle **aree comuni e sugli impianti comuni** dell’edificio:

* **Sono ammessi per la Pubblica Amministrazione e ETS non economici esclusivamente per la quota millesimale pubblica**, in relazione alle spese sostenute e alle superfici/potenza dell’impianto oggetto di intervento riproporzionati in funzione dei millesimi;
* **Sono ammessi per i privati per la quota millesimale di privata, esclusivamente se ricadente in una delle categorie catastali del settore terziario**, in relazione alle spese sostenute e alle superfici/potenza dell’impianto oggetto di intervento riproporzionati in funzione dei millesimi.

Tali previsioni non si applicano per gli interventi *nzeb*, la cui ammissibilità **è subordinata alla realizzazione su interi edifici** che devono essere nella proprietà e/o disponibilità di un unico soggetto ammesso.

**Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale**

Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Decreto, gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di più edifici o più unità immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici, in conformità alla normativa tecnica UNI;
2. gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella disponibilità di un unico soggetto ammesso e

l’intervento deve essere nella disponibilità di un unico Soggetto Responsabile;

1. nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun

generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all’allegato I al presente

decreto.

* + 1. Interventi realizzati in edifici gestiti dagli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico, i soggetti gestori degli edifici degli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni (ex IACP), sono equiparati a Soggetti Ammessi di tipologia Amministrazione Pubblica. Possono quindi accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, o in alternativa avvalendosi di una ESCo, stipulando con essa un contratto di prestazione energetica (EPC) o tramite gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 13, comma 1, del Decreto.

Gli edifici devono essere di proprietà pubblica e destinati ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale. In merito, si precisa che per intervenenti realizzati dagli Ex-IACP su edifici di proprietà promiscua, pubblica e parte privata, sono ammessi agli incentivi gli interventi del Titolo II realizzati sulle aree comuni e sugli impianti comuni dell’edificio, esclusivamente per la quota millesimale pubblica e in relazione alle spese sostenute dagli Ex-IACP e alle superfici/potenza impianto oggetto di intervento riproporzionati in funzione dei millesimi di propria proprietà.

Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio, e qualora le dimensioni dell’edifico siano tali da giustificarlo, il Soggetto Responsabile può richiedere l’accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio, sono equiparati, ai fini del Conto Termico, a edifici.

|  |
| --- |
| I singoli blocchi abitativi costituenti l’edificio ex IACP, ove essi siano complessi unitari di più alloggi in numero minimo di quattro e relative pertinenze, serviti da almeno un corpo scala, sono equiparati ad edifici. La suddivisione dell’edificio in blocchi deve essere adeguatamente giustificata mediante apposita relazione tecnica da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi. In particolare, la relazione tecnica deve specificare, anche attraverso elaborati grafici, la suddivisione in blocchi dell’edificio e i relativi dati dimensionali, volumi e superfici, funzionali alla richiesta di incentivo. |

* 1. Disposizioni di cui all’art. 48 ter del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto e in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 48 *ter* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, da ultimo, novellato dall’art. 1, comma 376, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207[[38]](#footnote-43), per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici pubblici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale, l’incentivo è determinato in misura pari al 100% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi. Al fine della quantificazione dell’incentivo, restano ferme le limitazioni sul costo specifico, le modalità di calcolo degli incentivi previsti per gli interventi del Titolo III del Decreto e i valori massimi dell’incentivo individuati dall’Allegato II del Decreto.

Tale disposizione trova applicazione laddove ricorrano le seguenti condizioni:

1. l’intervento sia realizzato esclusivamente su di un edificio pubblico da parte di una pubblica amministrazione, di un ETS (non economico ~~e non economico) o da imprese[[39]](#footnote-44), questi ultimi in qualità di utilizzatori su un edificio pubblico oggetto dell’intervento in quanto titolari di diritto reale o di godimento sull’immobile~~;
2. l’edificio sia registrato al catasto edilizio, in una delle categorie catastali previste dal Decreto;
3. la destinazione d’uso dell’edificio sia univocamente riconducibile a uso scolastico, strutture ospedaliere e altre strutture sanitarie pubbliche, ricomprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

Tra le strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale si intendono ricompresi anche gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità, definiti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77- Allegato I.

Si precisa, inoltre, che le Università non sono riconducibili a edifici pubblici adibiti a uso scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 48 ter del D.L. 14 agosto 2020, n. 140 e dalla normativa di settore dell’edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

**Precisazioni sulla documentazione da inviare**

In fase di trasmissione della istanza, il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare l’intenzione di avvalersi dell’applicazione delle disposizioni dell’emendamento 48 *ter* trasmettendo, unitamente alla documentazione obbligatoria prevista per specifico intervento oggetto della richiesta d’incentivo, evidenza documentale atta a dimostrare la destinazione d’uso dell’edificio oggetto dell’intervento. **L’accertamento dell’applicabilità dell’art. *48 ter* prevederà in fase istruttoria la verifica dell’effettiva destinazione d’uso dell’edificio oggetto dell’intervento affinché esso sia identificato, univocamente, quale scuola, struttura ospedaliera o altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dalla categoria catastale dell’edificio**.

Pertanto, nel caso in cui l’edificio oggetto dell’intervento abbia una destinazione d’uso scolastica è necessario inviare evidenza documentale idonea a dimostrare che l’edificio sia, agli effetti, un edificio scolastico con la relativa funzione/destinazione ad uso scolastico. In particolare, dovrà essere trasmessa:

- la documentazione attestante l’inserimento nell’Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica;

- la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell’edificio scolastico.

Analogamente, nel caso in cui l’edificio oggetto dell’intervento abbia una destinazione d’uso riconducibile al Servizio sanitario nazionale dovrà essere trasmessa evidenza documentale atta a dimostrare che l’edificio sia, agli effetti, una struttura ospedaliera/altra struttura sanitaria pubblica del Servizio sanitario nazionale. A titolo di esempio, si invita a trasmettere la relazione tecnica, le planimetrie e dossier fotografico dell’edificio ospedaliero, eventuale ulteriore documentazione amministrativa attestante l’iscrizione come struttura ospedaliera del servizio sanitario nazionale.

**Precisazioni su specifiche configurazioni di edifici**

Per edifici ad uso sportivo (ad esempio palestra), questi ultimi possono beneficiare dell’applicazione dell’art. 48 ter esclusivamente nei casi in cui si dimostri:

* l’effettiva contiguità dell’edificio palestra con l’edificio scuola/complesso scolastico;
* che la palestra si trovi nello stesso sedime della scuola/ complesso scolastico;
* che gli edifici scuola e palestra siano collegati.

Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite l’invio della relazione tecnica, del dossier fotografico e delle planimetrie del complesso di edifici “scuola-palestra”, atti a fornire evidenza che si tratti, agli effetti, di un unico complesso scolastico.

Esclusivamente per i piccoli comuni, ovvero in specifiche configurazioni in cui l’edificio scolastico non sia dotato di palestra all’interno del proprio complesso, le disposizioni dell’emendamento 48 ter si applicano anche agli edifici ad uso sportivo localizzati su altro sedime purchè quest’ultimo risulti funzionale allo svolgimento delle attività della “scuola”. In fase di trasmissione della richiesta di incentivo andranno comprovati i requisiti richiamati.

Nel caso di edifici misti, in cui risultino presenti altre destinazioni d’uso rispetto a “scuole e ospedali” (a titolo di esempio Scuola+ Uffici), l’applicazione dell’art. 48 ter:

* è ammissibile solo sulla porzione di edificio con destinazione di scuola o ospedale, in relazione agli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c) ed e);
* non è ammissibile in relazione agli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), lett. f), g), h) e all’art. 8, comma 1, lett. a)-g).
  1. I Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia

* + 1. Durata del contratto

Il Decreto all’art. 10, comma 5, dispone che gli interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi al periodo di erogazione degli stessi incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. a) del Decreto i contratti dovranno prevedere una durata e delle clausole rescissorie atte a garantire il rispetto delle previsioni precedentemente richiamate.

In aggiunta, l’art. 18, comma 2, stabilisce che ogni modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE.

Pertanto, al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti che in origine hanno consentito l'ammissione agli incentivi, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto la stipula dei contratti e la relativa efficacia devono rispettare le seguenti condizioni temporali.

Interventi ad **accesso diretto**:

* la stipula del contratto deve avvenire in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
* il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi;
* il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
* il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all’ultima erogazione dell’incentivo.

Interventi ad **accesso su prenotazione:**

* il contratto deve risultare efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell'ultima rata degli incentivi;
* il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all’ultima erogazione dell’incentivo.

Non si riterranno idonei contratti che prevedano clausole che non garantiscono il rispetto dei requisiti di cui all’art. 10, comma 5, del Decreto o che prevedano un’applicazione tale da spogliare, fattualmente, delle responsabilità le parti in una data antecedente al limite previsto dal medesimo comma.

**Il ruolo della PA e adempimenti in capo alla ESCO in qualità di Soggetto Responsabile**

**Fase di invio dell’istanza in accesso diretto o su prenotazione**

In presenza di un contratto EPC stipulato con la PA la cui efficacia non risulti congrua con le disposizioni richiamate, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Decreto unitamente al contratto e alla specifica documentazione prevista per la trasmissione della richiesta d’incentivo, la ESCO dovrà inviare la determina o un altro atto amministrativo della PA attestante:

-la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti che consentono l’ammissione dell’intervento all’incentivo;

- l’impegno all’inserimento di specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo contratto, volte al mantenimento dei requisiti;

- la garanzia di accesso all’impianto/intervento in favore della ESCO (Soggetto Responsabile dell’intervento)

Il GSE effettua l’istruttoria tecnica amministrativa della documentazione pervenuta e qualora ne ricorrano i presupposti, eroga l’incentivo spettante, secondo le rispettive modalità previste per il riconoscimento degli incentivi in accesso diretto e a prenotazione.

* + 1. Bilancio economico del contratto stipulato

~~LeL’~~’art. 13, comma 6, lett. b) del Decreto prevede che il contratto risulti corredato da un quadro economico finanziario, con indicazione delle “entrate” previste – ivi incluso l’incentivo del presente meccanismo incentivante. In tale quadro economico dovranno essere dettagliate le spese ammissibili sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con gli artt. 6 e 9 del Decreto, distinguendo l'aliquota IVA applicata e specificando le spese non ammissibili quali, i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali altre spese.

Pertanto, deve essere parte integrante del contratto un quadro riassuntivo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute suddivise fra spese ammissibili e spese non ammissibili, ove:

* le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dagli artt. 6 e 9 del DM 7 agosto 2025 e sono le medesime che devono essere riportate sul PortalTermico. Tali spese devono essere tutte comprovabili con opportuna documentazione fiscale e/o contabile oggettiva, da rendere disponibile nel caso di verifica o nel caso di un approfondimento del GSE sui dati dichiarati;
* le spese non ammissibili sono:
  + l’aliquota IVA;
  + il costo dei servizi erogati (gestione, manutenzione, reportistica, fornitura vettore energetico, ecc.);
  + l’utile d’impresa (di cui sia possibile effettuare una verifica di calcolo);
  + ogni altro costo non riconducibile a quelli riportati specificatamente nell’articolo 5 del Decreto

Si specifica, infine, che ai fini dell'accesso agli incentivi **non è considerato idoneo un dettaglio delle spese che non sia parte integrante del contatto** sul quale si fonda l'ammissione agli incentivi della ESCO stessa.

Il contratto deve contenere una esplicitazione delle spese e delle entrate così da ottenere un valore coerente dell’utile della ESCO. L’incentivo del **conto termico deve costituire una delle voci di entrata** della ESCO esplicitamente definita nel contratto, così da pesare sulle voci di entrata e consentire una definizione del canone coerente con le spese dell’intervento e con l’utile della ESCO.

**Una ESCO che opera come Soggetto Responsabile, per nome e conto del Soggetto Ammesso, tramite la stipula di un contratto EPC, non può utilizzare lo strumento del mandato all’incasso.** Si precisa, infatti, che il mandato irrevocabile all'incasso è uno strumento con il quale si va ad effettuare il pagamento di un bene, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Dal momento che nei casi in cui il soggetto responsabile è la ESCO che opera per conto del soggetto ammesso non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, in questa circostanza non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso.

* + 1. Requisiti minimi di idoneità per i contratti di prestazione energetica (EPC)

Affinché un contratto di prestazione energetica possa ritenersi idoneo a far sì che una ESCO acceda, per conto del soggetto ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico è necessario che risultino rispettati i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.Lgs 102/2014 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del DM 7 agosto 2025 e dello stesso D.Lgs 102/14. Pertanto, il contratto:

* dovrà rispettare le disposizioni dell’Allegato 8 del D.Lgs 102/2014;
* dovrà rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023, per i contratti in vigore da febbraio 2023;
* dovrà fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non solo su effetti economici;
* dovrà prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;
* dovrà prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;
* dovrà riferirsi ad un unico edificio o all’unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell’eccezione prevista per le Pubbliche amministrazioni come descritto nelle presenti regole;
* dovrà prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13 comma 6, lett. a) del DM 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
* dovrà essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
* dovrà prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lettera b) del DM 7 agosto 2025.

|  |
| --- |
| **N.B.** Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall’invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (**Modello 9**), firmato da entrambe le parti contraenti. |
|  |

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 349 del 17 luglio 2024, **ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto** (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico e relativi allegati). Il Contratto-tipo, la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità.

* + 1. Requisiti minimi di idoneità per i contratti di Servizio Energia

Affinché un contratto di servizio energia possa ritenersi idoneo a far sì che una ESCO acceda, per conto del soggetto ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico è necessario che risultino rispettati i requisiti minimi previsti dall’Allegato II del D.Lgs 115/2008 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del DM 7 agosto 2025 e dello stesso D.Lgs 115/2008. Pertanto, il contratto:

* dovrà rispettare le disposizioni dell’Allegato II del D.Lgs 115/2008;
* dovrà essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
* il fornitore dovrà provvedere all’acquisto e alla fornitura del combustibile/vettore energetico necessari ad alimentare gli impianti di climatizzazione invernale dell’immobile/edificio oggetto del contratto.;
* dovrà prevedere un sistema di misura (nel caso di impianti individuali) ovvero, di misura e contabilizzazione (nel caso di centrali termiche a servizio di diverse utenze), idoneo costituito da apparati conformi alla normativa vigente, in funzione della tipologia di impianto installato. Inoltre, la ESCo dovrà assicurarsi di mantenere la precisione e affidabilità di tutte le suddette apparecchiature;
* il fornitore dovrà assumersi l’onere della mansione di terzo responsabile, ai sensi del DPR 412/93 e come successivamente modificato;
* dovrà prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13, comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti regole;
* dovrà prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lett. b) del D.M. 7 agosto 2025.

|  |
| --- |
| **N.B.** Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall’invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di servizio energia e delle spese sostenute (**Modello 10**), firmato da entrambe le parti contraenti. |

* + 1. Contratto EPC riferito a 2 o più edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica

Nel caso di interventi per i quali il soggetto ammesso sia una pubblica amministrazione può ritenersi opportuno e razionale che venga sottoscritto un unico contratto di prestazione energetica che, sebbene sia riferito a più edifici, preveda un obiettivo energetico basato sul raggiungimento di un risparmio garantito unico e complessivo per tutti gli edifici e non per ciascuno. Tale approccio, tuttavia, affinché si possa ritenere idoneo per le disposizioni del Conto Termico, deve prevedere una serie di garan

ie (oltre a quelle generalmente richieste):

* nel contratto o nei suoi allegati deve essere possibile desumere con chiarezza il risparmio di energia atteso dall’edificio oggetto dell’intervento per il quale si richiede l’erogazione dell’incentivo, sebbene tale risparmio non costituisca il fondamento su cui si basa il contratto a prestazione garantita;
* il contratto o suoi allegati devono contenere, almeno per gli interventi per i quali si richiede l’incentivo, una indicazione quantitativa della suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili. Il
* valore delle spese ammissibili indicato sul contratto dovrà essere in linea con quello riportato sul Portaltermico;
* dal momento che il risparmio è garantito su base complessiva, è presumibile che venga erogato un canone fondato sul raggiungimento di un unico macro-risultato. Ne deriva che il saldo fra spese totali e entrate totali (comprese dell’apporto del conto termico) al fine di poter determinare l’utile (cioè le disposizioni dell’art. 13, comma 6, lett. b)), deve essere reso disponibile come somma algebrica di tutti gli addendi derivanti da tutti gli edifici. Pertanto deve essere disponibile, l’entrata dal canone complessivo e, per tutti gli edifici, il valore delle spese che si vanno a sostenere e il valore degli incentivi (es: Conto Termico) utili ad alleggerire le spese per la realizzazione degli interventi.
  1. Requisiti dei Contratti di partenariato pubblico privato (PPP)

In ragione della finalità pubblicistica del PPP richiamata anche dal Codice dei Contratti Pubblici, l’operazione economica deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

* il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui la riqualificazione energetica dell’edificio oggetto dell’intervento;
* la copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato anche in ragione del rischio operativo assunto;
* la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l’attuazione;
* il rischio operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in capo al soggetto privato.

Inoltre, affinchè un contratto di PPP possa ritenersi idoneo è necessario che risultino rispettati i seguenti ulteriori requisiti minimi:

* xxx;
* una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 13, comma 6, lettera a) del Decreto.;
* il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
* il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.
  1. Disposizioni finali

Ai sensi delle disposizioni dell’art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, tale Decreto **entra in vigore il 25 dicembre 2025,** corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025.

In merito, ai sensi delle disposizioni finali dell’art. 30 del Decreto, il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:

1. per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
2. per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
3. per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.

Per quanto richiamato si precisa, infine, che g**li interventi, i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, con lavori avviati in data antecedente l’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025 e conclusi successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto**, non sono incentivabili ai sensi del D.M. 7 agosto 2025 e del decreto ministeriale 16 febbraio 2016.

1. PROTEZIONE DEI DATI

I dati personali comunicati dai richiedenti l’incentivo di cui alle presenti Regole Applicative saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e della normativa in materia di sicurezza dei dati.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o a quello PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell’ambito delle istanze presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratic

e di settore per la sicurezza dei dati.

## Allegato 1 – SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO

La tabella sottostante riepiloga la documentazione necessaria per procedere alla richiesta di incentivi in Conto Termico.

Di seguito sono riepilogati i documenti da inviare per le richieste d’incentivo in Conto Termico.

Sono indicati distintamente i documenti necessari per qualsiasi tipologia di intervento e quelli specifici per la tipologia di intervento per la quale si intende richiedere l’incentivo.

Fermo restando l’obbligo del Soggetto Responsabile di conservare[[40]](#footnote-45) tutti i documenti, nel seguito si precisano i documenti che è necessario inviare al GSE nella compilazione della richiesta e quelli che devono essere conservati dal Soggetto Responsabile.

**Per la modalità di accesso diretto**, segue una prima tabella, che individua i documenti da inviare, comuni per tutte le tipologie di intervento; le due successive invece, individuano quei documenti di carattere tecnico specifici per tipologia di intervento realizzato, distinguendo quelli che devono essere allegati alla richiesta incentivi (scheda-domanda), caricandoli sul Portaltermico, da quelli che devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile.

**Per la modalità di accesso a prenotazione**, la relativa tabella indica i documenti da inviare, allegandoli sul Portaltermico, nelle varie fasi (richiesta iniziale, avvio lavori e conclusione degli stessi) scandite dal processo, quindi dal portale stesso, così come illustrate nel capitolo ad esso riservato, in funzione della modalità di accesso prescelta tra quelle di cui all’art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto.

Il GSE potrà richiedere, in ogni caso, copia di tutti i suddetti documenti, in qualsiasi momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in originale in caso di verifica in situ.

## Allegato X – ELENCO MODELLI

Modello 1 - *fac-simile* Richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)

Modello 2 - *fac-simile* Richiesta di prenotazione degli incentivi (accesso a preventivo)

Modello 3 - *fac-simile* Richiesta di prenotazione degli incentivi (accesso diretto)

Modello 4 - *fac*-simile Richiesta di contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica

Modello 5 - *fac-simile* Richiesta preliminare di accesso agli incentivi

Modello 6 - Delega del Soggetto Responsabile al soggetto delegato

Modello 7 - Dichiarazione di avvio lavori

Modello 8 - Dichiarazione di conclusione dell’intervento

Modello 9 - Asseverazione dell’intervento

Modello 10 - Autorizzazione del proprietario

Modello 11 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall’Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 12 - Dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dall’Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e da quanto disposto all’ art. 14, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Modello 13 - Dichiarazione di rispondenza del contratto PPP ai requisiti

Modello 11 - Dichiarazione delle spese sostenute

Modello 12 - Dichiarazione di responsabilità solidale

Modello 13 - Dichiarazione di pagamento ai fini del D.M. 7 agosto 2025

Modello 14 - *fac-simile* Contratto

Modello 15 - Modello di dichiarazione di provenienza delle risorse (Modello 1X) per le Pubbliche Amministrazioni

Modello 15 - Modello di dichiarazione di provenienza delle risorse (Modello 1X) per le imprese

## Allegato X – DEFINIZIONI

**Definizioni di cui all’art. 2 del Decreto**

Sono riportate di seguito le definizioni dell’art. 2 del Decreto

1. **ambito residenziale**: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;
2. **ambito terziario:** gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;
3. **amministrazioni pubbliche**: le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014,n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le società in house come definite dall’art. 2, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le società cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’art. 9, comma 1, della medesima

disposizione;

1. **apparecchio o componente ricondizionato**: prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE. Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;
2. **azienda agricola**: impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
3. **catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo:** elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microcogenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;
4. **contratto di partenariato pubblico privato:** forma contrattuale disciplinata dall’art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
5. **data di conclusione dell’intervento:** data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell’intervento è da intendersi:
6. la data di collaudo ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma 7 e dell’allegato II.14, e dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo;
7. in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo;
8. **edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti**: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);
9. **edificio**: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
10. **elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici**: l’insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e -ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
11. **enti del terzo settore**: enti definiti all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo;
12. **esecuzione a regola d’arte**: interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
13. **GSE**: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle

attività di cui al presente decreto;

1. **impegno di spesa annua cumulata**: sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell’anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalità di cui all’art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall’avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell’anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all’art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell’intervento, secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 5;
2. **impianto solare fotovoltaico**: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
3. **impresa**: qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi;
4. **impresa operante nel settore forestale**: impresa iscritta alla Camera di commercio che svolge prioritariamente attività di «silvicoltura e altre attività forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
5. **installazione di tecnologie di *building automation* degli impianti termici ed elettrici degli edifici**: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell’allegato I del presente decreto;
6. **interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica**: interventi di cui all’art. 5, che

soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I;

1. **interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza**: interventi di cui all’art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;
2. **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**: interventi di sostituzione, integrale

o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell’intervento di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purché questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;

1. **interventi sull’involucro di edifici esistenti**: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità

immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;

1. **multintervento**: realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di cui agli articoli 5

e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;

1. parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi

all’edificio oggetto di intervento;

1. **pertinenze**: gli spazi di pertinenza e funzionali all’edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;
2. **pompa di calore «add on»:** sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;
3. **Portaltermico**: portale internet di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
4. **potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico:** somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r) ,s) e t);
5. **progetto integrato:** progetto costituito da una o più linee di attività progettuali approvate nell’ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;
6. **punto di ricarica**: un’interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
7. **regolamento GBER**: il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;
8. **scheda-domanda:** modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;
9. **sistema di accumulo**: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con l’impianto solare fotovoltaico;
10. **sistema bivalente**: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente può essere costituito anche dall’abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;
11. **sistema o apparecchio ibrido *factory made***: sistema o apparecchio che integra due o più sotto unità funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato

in fabbrica o *factory made* e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:

1. le modalità di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
2. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
3. una dichiarazione di prodotto ibrido;
4. **soggetto delegato**: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;
5. **soggetti privati**: tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;
6. **soggetto responsabile**: soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;
7. **sostituzione di sistemi per l’illuminazione**: sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle

pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;

1. **sostituzione funzionale:** intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;
2. **stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica**: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli

elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica, definita all’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;

1. **superficie solare lorda:** superficie totale dell’impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
2. **tecnico abilitato**: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
3. **trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»:** intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica, è ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purché nell’ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;
4. **unità di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili**: un’unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.

**Ulteriori definizioni**

1. ***attestato di prestazione energetica di un edificio****: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. [Il DL 63/2013, convertito in legge con la legge 90/2013, sancisce la sostanziale sostituzione dell’Attestato di certificazione energetica (ACE) con il nuovo Attestato di prestazione energetica (APE). In attesa della piena attuazione di tale decreto-legge, l’ACE e l’APE si considerano equivalenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto.]*
2. ***area non metanizzata****: area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come individuata da appositi provvedimenti dell’Amministrazione competente;*
3. ***biomassa****: combustibili indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4;*
4. ***caldaia a biomassa:*** *generatore alimentato (in maniera manuale o automatica) con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all’ambiente;*
5. **certificazione energetica dell'edificio**: complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio; (DM 22 novembre 2012 “*Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*”)
6. ***chiusure trasparenti****: tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall’ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte-finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;*
7. **contratto di prestazione energetica (EPC)**: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (D.Lgs. 102/14);
8. **contratto servizio energia**: un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i., disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; (DM 22 novembre 2012)
9. ***Comunità energetiche rinnovabili****:*
10. ***Configurazioni di autoconsumo****:*
11. ***copertura ventilata****: un tipo di copertura in cui è presente un’intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;*
12. **diagnosi energetica:** elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare; la diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto; (DM 22 novembre 2012) *Ai fini dell’applicazione del Decreto, la diagnosi energetica va eseguita anche con riferimento all’attività o impianto industriale o ai servizi pubblici o privati, ove presenti; (D.Lgs. 115/08)*
13. **edificio**: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (D.P.R. 412/93) *Nel caso di fabbricato destinato ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale,* *per edificio si intende il complesso unitario di alloggi e relative pertinenze, sia esso modulo isolato* *o parte di un insieme, servito da un unico corpo scala.*
14. **edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 m2, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria (D.lgs 28, art. 11);
15. **energia aerotermica**: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11);
16. **energia geotermica**: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; (D.Lgs. 28/11);
17. **energia idrotermica:** energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11)
18. **ESCo**: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (D.lgs. 102/14);
19. ***foglio****: porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato;*
20. ***generatore di calore (caldaia) a condensazione:*** *tipologia di generatore di calore che può sfruttare utilmente il calore derivante dalla condensazione del vapore d’acqua presente nei fumi; è caratterizzato da un rendimento termico utile istantaneo che può superare il 100% (con riferimento al p.c.i. del combustibile in ingresso);*
21. **gradi-giorno (GG)**: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno, GG; (DM 22 novembre 2012);
22. ***impianto di climatizzazione invernale****: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell’applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di “sottosistema di generazione” di cui al DM 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kWt;*
23. ***impianto solare termico a concentrazione:*** *impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione; i collettori solari devono essere caratterizzati da fattore di concentrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (meccanico o elettromeccanico);*
24. ***impianto solare termico****: impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;*
25. ***isolamento termico****: componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall’ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;*
26. **misura di miglioramento dell'efficienza energetica**: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
27. ***parete ventilata****: un tipo di parete in cui è presente un’intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;*
28. ***particella catastale:*** *è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all’interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;*
29. **pellet di legno:** biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 mm e 40 mm e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi; (UNI EN 14961-2)
30. ***pompa di calore:*** *apparecchio che utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno, altra sorgente a bassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l’ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;*
31. ***pompa di calore a gas****: pompa di calore in cui l’energia (termica) per il compimento del ciclo termodinamico è prodotta dalla combustione di gas (pompe di calore ad assorbimento e ad adsorbimento), oppure pompa di calore in cui l’energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore endotermico a gas (pompe di calore con motore endotermico);*
32. ***pompa di calore elettrica****: pompa di calore in cui l’energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore elettrico;*
33. ***pompa di calore geotermica****: pompa di calore che estrae calore dal terreno, inclusa l’acqua di falda, per trasferirlo ad altro ambiente a temperatura più elevata, per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria; il campo geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e/o orizzontali a circuito chiuso; ai fini del Decreto, sono esclusi da questa definizione gli impianti a circuito aperto e gli impianti che utilizzano acque superficiali, anche se a circuito chiuso;*
34. ***Portaltermico (anche Portale)****: portale informatico dedicato al meccanismo di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (c.d. Conto Termico); rappresenta lo strumento di gestione del meccanismo di incentivazione e l’interfaccia tra GSE e i Soggetti che intendono accedere all’incentivo; attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di incentivazione, corredata della necessaria documentazione, e ne segue l’intero iter di valutazione, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. Il GSE, salvo dove diversamente e specificamente previsto, utilizza il Portale per la veicolazione delle principali comunicazioni verso il SR;*
35. **potenza termica del focolare di un generatore di calore**: prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kWt; (D.P.R. 412/93);
36. ***potenza termica utile di un generatore di calore****: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unità di misura utilizzata è il kWt;*
37. ***rendimento termico utile (per caldaie a biomassa):*** *rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di energia utile fornita al fluido termovettore e la quantità di energia immessa nell’apparecchio con il combustibile, in un dato tempo;*
38. ***rendimento termico utile (per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna):*** *rapporto, espresso in percentuale, tra la energia termica globale resa (all’ambiente e al componente per il riscaldamento dell’acqua, ove presente) e la energia termica totale introdotta (quantità di energia che il combustibile fornisce all’apparecchio), in un dato tempo;*
39. ***scaldacqua a pompa di calore:*** *apparecchio che sfrutta la tecnologia della pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; l’apparecchio contiene un serbatoio di accumulo, o è ad esso connesso;*
40. ***scaldacqua elettrico****: sistema di produzione, esclusivamente tramite resistenza elettrica (effetto Joule), di acqua calda sanitaria;*
41. ***scheda-tecnica:*** *scheda contenente i dati anagrafici dell’edificio e le caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto e degli interventi; costituisce, insieme con la richiesta di concessione dell’incentivo, la scheda-domanda; è compilata, a cura del SR, direttamente sul Portale;*
42. ***scheda tecnica dei componenti installati:*** *si intende la certificazione di conformità del prodotto o dei componenti rilasciata dal produttore;*
43. ***serra****: manufatto adibito permanentemente, per tutta la durata degli incentivi, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, fissa ed ancorata al terreno, deve essere chiusa per consentire il mantenimento della climatizzazione interna (la chiusura può essere eventualmente rimovibile stagionalmente);*
44. **servizio energetico**: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/08 e s.m.i.)
45. ***sistema DEC (Desiccant Evaporative Cooling)****: sistema a circuito aperto per trattare l'aria prelevata dall'ambiente esterno, raffreddandola, ai fini della climatizzazione (estiva) di un ambiente interno; combina processi di deumidificazione e di raffreddamento evaporativo;*
46. ***sistema di teleriscaldamento (TLR):***
47. ***sistema di teleriscaldamento efficiente (Dlgs 199/21):***
48. ***solar cooling:*** *per impianto solar cooling si intende un impianto costituito da un campo solare (collettori solari termici) e da una macchina frigorifera (ad assorbimento, a adsorbimento, sistemi DEC) che ha l’obiettivo di convertire l’energia termica ricavata dal campo solare in energia frigorifera per la climatizzazione estiva di edifici o per la produzione di fluidi refrigerati di processo;*
49. **sostituzione di un generatore di calore**: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore  
    sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; (DM 22 novembre 2012);
50. ***stufa (a legna o a pellet)****: apparecchio indipendente per riscaldamento di ambienti, eventuali produzione di acqua calda (se dotato di caldaia) e funzioni accessorie (es. cottura cibi), funzionante con porta del focolare normalmente chiusa; diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;*
51. ***subalterno:*** *per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell’ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l’univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali;*
52. ***teleriscaldamento (rete di):*** *rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore o acqua calda, dall'unità di generazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento di spazi. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
53. *la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all'operatore;*
54. *l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;*
55. *la cessione dell'energia termica deve riguardare Utenti del servizio diversi da Soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura;*
56. ***termocamino (a legna o a pellet)****: apparecchio da inserto (progettato per essere inserito in una nicchia o in un rivestimento) funzionante esclusivamente a porta chiusa per riscaldamento di ambienti ed eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia); diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;*
57. **trasmittanza termica**: flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m²) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (DM 22 novembre 2012) *Il metodo di calcolo della trasmittanza termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;*
58. ***unità immobiliare****: porzione di edificio o intero edificio che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta autonomia funzionale e reddituale;*
59. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti**: valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; (D.P.R. 412/93)
60. **zona climatica (ZC)**: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno che caratterizzano ogni località; il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda); (D.P.R. 412/93, art. 2).
61. **sistemi di illuminazione**: è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa e gli eventuali dispositivi di controllo;
62. **corpo illuminante (più precisamente: Apparecchio di illuminazione)**: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;
63. **lampada (lampada elettrica)**: sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
64. **lampade ad alta efficienza:** è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
65. **lampada LED:** sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED.
66. **Pertinenze:** Il codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con l’articolo 817 definisce “pertinenze**”** “*le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”*; in edilizia, dunque, quelle opere che non costituiscano manufatti autonomi ma che siano pertinenza di immobile già esistente. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione affinché possa parlarsi di pertinenza ai fini urbanistici, si richiede: - un nesso oggettivo, strumentale e funzionale, con l'edificio principale; - che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; - un carattere durevole della realizzazione; - la non utilizzabilità economica del manufatto in modo diverso; - una ridotta dimensione; - una propria individualità fisica e strutturale; - l'accessione ad un preesistente edificio legittimamente costruito; - l'assenza di un autonomo valore di mercato.

c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta; \_rif dell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

## Allegato X – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

## 

1. Da intendersi come Pubbliche Amministrazioni tutti gli enti indicati al Paragrafo 3.1 [↑](#footnote-ref-3)
2. Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, n~~onché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi~~. [↑](#footnote-ref-4)
3. Tale maggiorazione si applica nel limite dell’intensità massima del 65% , nonché per le imprese e gli “ETS economici” nel limite delle rispettive intensità previste dal Titolo V. [↑](#footnote-ref-5)
4. Nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola scheda-domanda (scheda “multi-intervento”). L’ammontare dell’incentivo spettante è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. [↑](#footnote-ref-7)
5. Es. Interventi di trasformazione di edifici esistenti in nzeb -1.d o altri interventi che prevedano acquisizioni di dati tramite altri Portali di qualifica del GSE [↑](#footnote-ref-8)
6. Fruibile nella fase precedente all’avvio dell’istruttoria di valutazione del GSE [↑](#footnote-ref-9)
7. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali […] – Art. 10 del Decreto. [↑](#footnote-ref-11)
8. Si segnala che a seguito della conferma i dati inseriti non saranno più modificabili. [↑](#footnote-ref-12)
9. Nel caso in cui il SR sia una ESCO, la richiesta a preventivo deve essere inoltrata dalla ESCO stessa. [↑](#footnote-ref-13)
10. Dopo la conferma, i dati inseriti non saranno più modificabili. [↑](#footnote-ref-14)
11. Intesa come superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante. [↑](#footnote-ref-15)
12. Sono incluse le superfici comunque inclinate, se relative a copertura. [↑](#footnote-ref-16)
13. Delle fattispecie relative a chiusure trasparenti apribili o assimilabili, comprensive di infissi. [↑](#footnote-ref-18)
14. Intesa come superficie utile calpestabile [↑](#footnote-ref-19)
15. HBES: Home and building Electronic System; BASC: Building Automation and Control System. [↑](#footnote-ref-20)
16. Intesa come superficie utile calpestabile dell’edificio soggetta ad intervento. [↑](#footnote-ref-21)
17. Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi generatori, non sostituiti e di backup) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kWt,. [↑](#footnote-ref-22)
18. Sono ammessi interventi di installazione di generatori in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali di tutti i generatori di calore (nuovi generatori, non sostituiti e di backup) che riscaldano lo stesso edificio/unità immobiliare, inferiore o uguale a 2.000 kWt,. [↑](#footnote-ref-23)
19. Ai fini dell’individuazione delle annualità previste per l’erogazione dell’incentivo annuo (Ia tot), è necessario fare riferimento alla potenza termica nominale totale in riscaldamento delle pompe di calore del sistema. [↑](#footnote-ref-24)
20. Nel caso di serre non censite al catasto edilizio urbano perché esentate dall’obbligo (come nei casi in cui si effettua la coltivazione a terra), per poter accedere ai benefici del Decreto, è necessario trasmettere attraverso il Portaltermico il codice CUAA (codice unico di identificazione aziende agricole). [↑](#footnote-ref-25)
21. Gli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati da biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni possono limitare l’applicazione di tale deroga nel rispetto dell’articolo 3 *quinques* del D.Lgs. 152/06. [↑](#footnote-ref-26)
22. Sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore in impianti di potenza termica nominale complessiva *post-operam*, intesa come somma delle potenze termiche nominali dei generatori di calore appartenenti allo stesso impianto (nuovi, non sostituiti ed eventuale *backup*) a valle dell’intervento, inferiore o uguale a 2.000 kWt. [↑](#footnote-ref-27)
23. È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso. [↑](#footnote-ref-28)
24. Codice unico azienda agricola. [↑](#footnote-ref-29)
25. Nel caso in cui la canna fumaria venga utilizzata dal nuovo generatore di calore e il camino aperto non venga rimosso, dovrà essere dimostrata la chiusura della sezione della canna fumaria che si collega al camino. [↑](#footnote-ref-30)
26. Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato che può rilasciare certificazioni attestanti la conformità alle specifiche norme di riferimento sulle emissioni, anche sulla base di report di prova rilasciati da laboratori esterni all’organismo. [↑](#footnote-ref-31)
27. Per organismo accreditato, in questo caso, è da intendersi un organismo indipendente accreditato/notificato che può rilasciare certificazioni/rapporti di prova attestanti la conformità alle norme di prodotto limitatamente ai requisiti necessari alla “marcatura CE”. È escluso il controllo della produzione “Factory Production Control” (FPC) che rimane in capo al produttore. Per le stufe e i termocamini a pellet (UNI EN 14785), per i termocamini a legna (UNI EN 13229) e per le stufe a legna (UNI EN 13240) la certificazione può essere rilasciata anche da laboratorio notificato dal Ministero al Sistema Europeo NANDO (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>) per la Direttiva CPD 89/106/CEE nell’ambito del mandato M/129 per gli “apparecchi di riscaldamento alimentati da combustibile solido”. [↑](#footnote-ref-32)
28. In caso di bollitori preesistenti, è sufficiente che tale garanzia sia ancora in corso, alla data di conclusione dell’intervento. [↑](#footnote-ref-33)
29. Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo xx), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. *factory made*), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico. [↑](#footnote-ref-34)
30. Riservati alla PA. [↑](#footnote-ref-35)
31. Per impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 35 kWt. [↑](#footnote-ref-36)
32. [↑](#footnote-ref-37)
33. Con riferimento agli interventi di cui all’art 4, comma 2, lettera b), si intende incluso il riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti. Per impiego prevalente, inoltre, si assume che il 51% della potenza nominale di ogni singolo generatore sia destinata alla copertura dei carichi termici in riscaldamento. [↑](#footnote-ref-38)
34. Ai sensi dell’art. 193 co. 7 del D.Lgs. 152/2006 (*Testo Unico Ambientale*) *“ I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti […]”* [↑](#footnote-ref-39)
35. Si definisce **edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante**: a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria. [↑](#footnote-ref-40)
36. Per edifici di proprietà pubblica si intendono anche gli edifici nella proprietà di ETS non economici. [↑](#footnote-ref-41)
37. Per edifici di proprietà privata i intendono anche gli edifici nella proprietà di ETS economici. [↑](#footnote-ref-42)
38. L’art. 48 ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nel testo novellato dall’art. 1, comma 376, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che: “*La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'[articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art28" \t "_blank), realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo*”. [↑](#footnote-ref-43)
39. Gli ETS di carattere economico e le imprese seppur siano “potenziali” beneficiari di tale disposizione, di fatto la maggiorazione non è attuabile in quanto prevalgono le intensità e le previsioni del Titolo V al quale sono sottoposti tali soggetti. [↑](#footnote-ref-44)
40. Il Soggetto Responsabile che presenta richiesta di incentivo è tenuto a conservare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto, per tutta la durata del periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti indicati all’art. 16, comma 2 e di quelli indicati negli allegati al Decreto e nelle presenti Regole Applicative. Il Soggetto Responsabile dovrà inoltre conservare gli originali delle fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento (comprese eventualmente quelle relative all’acquisto della biomassa destinata ad alimentare gli impianti incentivati), nonché ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici di cui al presente Decreto. [↑](#footnote-ref-45)